

CODICE
DELLA TOSCANA
LEGISLAZIONE

TOMO XII.





IN SIENA 1782.

Nella Stamperia di FRANCESCO ROSSI STAMP. DEL PUBB.
Con Licenza de' Superiori.



CATALOGO DELLE LEGGI

Che sono inserite in questo Tomo XII.



LEGGI UNIVERSALI DELLA PARTE PRIMA.

LEGGI FIORENTINE DELLA PARTE SECONDA.

LEGGI SANESI DELLA PARTE TERZA.



CODICE
DELLA TOSCANA
LEGISLAZIONE

TOMO XII.

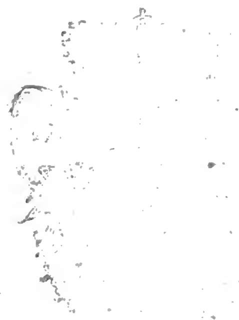




IN SIENA 1782.

Nella Stamperia di FRANCESCO ROSSI STAMP. DEL PUBB.

Con Licenza de' Superiori.



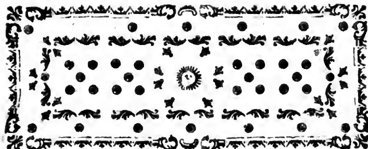
CATALOGO DELLE LEGGI

Che sono inserite in questo Tomo XII.

LEGGI UNIVERSALI DELLA PARTE PRIMA.

pian-

LEG-



LEGGI UNIVERSALI
PARTE PRIMA.



B A N D O

Contro chi ammazza, o feriſce con Archibuſi a ruota d' ogni ſorte.

DEL DÌ 2. SETTEMBRE 1579.



IL. Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, e per S. A. S. l' Illuſtriſſimo Sig. Federigo delli Conti di Mont' Auto Luogotenente, e Governatore Generale della Città, e ſtato di Siena per la medeſima S. A.

Havendo conſiderato, e veduto per eſperienza con ſuo gran diſpiacere, che l' armi, cioè l' Ar-

chibuſi a ruota di miſura, che Motuproprio per onorare, e render più potente, e tremenda la ſua onorata milizia a difendere li ſtati ſuoi, haveva conceſſo, e tuttavia concedeva, ſono ſtate, e ſono da qualche tempo in quà abuſate, e vituperoſamente adoprate da molti in ammazzare, o cercare con eſſi di ammazzare l'altri, o per vendette, o ingiurie, o per qualſivoglia altra mala, e diabolica natura, e cauſa; Coſa, che non punto, conviene a perſone, e ſoldati onorati, anzi da infami, traditori, aſſaſſini; onde ne riſulta la perdita di molti ſudditi, e vaſſalli: il che è ſtato, e reſultato, e reſulta tutto contro la ſanta, e buona mente, & intento della prefata S. A. S. Imperò volendo quella a tanto, e tal diſordine provedere per quanto ſi può, & ovviare, che, le perſone d'honore dalla prefata ſua onorata milizia ſiano conoſciuti da quelli di mala natura, come di ſopra, e che ſimili ſcellerati, che ſteſſino in così fatto cattivo, e doloroſo propoſito ſappino, che le loro pene hanno a eſſere molto differenti, e più rigide, & eſemplari dell'altri: & acciò che quello, che non fanno in aſtenerſi da ſimili ſcelleratezze, e tradimenti per l'onore, e grado, che tengano in detta milizia, lo faccino per timore delle pene, e per eſſer certi di non haver mai più in eterno a rivedere, e godere la Patria, Figlioli, e Parenti loro; Fà pubblicamente bandire, e notificare come la prefata S A. S ha ordinato, e deliberato, ſiccome, per il preſente bando s'ordina, delibera, e comanda. Che a tutti quelli così ſoldati della detta ſua onorata milizia, come a qualſivoglia altra perſona di qualſivoglia

ſtato,

ſtato, grado, o condizione, e di qualſivoglia luogo, comprendendo ancora le Città, terre capitolate, che in alcun modo per l'avvenire ammazzeranno, o cercheranno d'ammazzare, o fare ammazzare, o altrimenti ferire, o offendere alcuna perſona con Archibuſi, così a ruota, come a corda piccoli, o grandi purchè ſi venga all'atto dello ſcaricarli, etiam, che non pigliaſſi fuoco, o non faceſſi botta o facendola non colpiſſi l'offeſo, o in qualunque altro modo ſeguiſſi altro modo per ammazzare, ferire, o ingiuriare come di ſopra, e così in riſſa come a caſo, o caſo penſato, o in agguato, o tradimento, e (come ſi dice) a ſangue freddo, s'intenda eſſere, e ſia la pena ſua il bando, e pena vituperoſa delle forche, e confiſcazione de' beni, con dichiarazione eſpreſſa d'infame, vituperoſo, e traditore; e non poſſa tal delinquente mai in futuro eſſer rimeſſo, e ribandito, con ricomperare bando, o in altro modo: eccetto che per mera grazia di S. A. S. al quale così ribandito per grazia non s'intenda mai levato, ma li reſti ſempre il pregiudizio nota, e macchia dell'infame, vituperoſo, e traditore, ne poſſa mai godere uffizio, o benefizio della Patria ſua, ne eſſere accettato, ne rimeſſo, nella onorata milizia di S. A. S., ne pigliar ſoldo, ne andare a guerre d'altri Potentati, ſe nella grazia non ne ſarà fatta eſpreſſa menzione ſotto graviſſime pene ad arbitrio ſevero di chi l'havrà a giudicare, e ſenza accettazione di alcuna ſcuſa.

Non vuol già S. A. S., che il diſpoſto, e ordinato di ſopra s'intenda per li caſi fortuiti, come qualche volta è avvenuto: il che è contro, e fuo-

ra dell'intento del delinquente, se delinquente si può in tal caso chiamare; ma vuole espressamente s'intendino eccettuati a dichiarazione di quel Magistrato, o Rettore, che l'havrà a giudicare: Il qual giudizio Ella vuole, e comanda, che sia tutto fatto a puro, e sano intelletto, e senza cavillazione, o alcuna sinistra interpetrazione. Et ne comanda S. A. S. a tutti i Magistrati, Jusdicenti, e Rettori l'inviolabile osservanza di quanto è disposto di sopra; per quanto stimano la grazia, e temono la indegnazione di quella; levando in tutto, e per tutto, ogni arbitrio, e balia, e che solo s'attenda. & osservi quanto di sopra in detto presente bando è disposto, & ordinato.

Et acciò, che questi scellerati sappino, che hanno a essere più particolarmente perseguitati, & ammazzati, o dati in mano della Giustizia, che li altri Banditi ordinarij. Ha S. A. S. deliberato, & ordinato oltre al disposto di sopra, che qualunque ne ammazzerà alcuno, oltre ad ogni altro premio ordinario fin quì dalle Leggi, ordini di quella, conseguisca ancora un premio di scudi 25, e facoltà di rimettere un bandito: E chi ne darà alcuno in mano della Giustizia scudi 50, e la medesima facoltà di rimettere un Bandito. Et le predette cose con ogni miglior modo &c.

Mandantes &c.

A dì 7. di Novembre 1579. fu bandito in Siena.

LEG-

Questa legge è Universale perchè trovasi essere stata emanata per lo stato Fiorentino li 2. Settembre 1679. come può vedersi presso il Savrell. pratica alle parole ammazzare §. 1.

L E G G E

Contro gl' Introduttori del Sale Foreſtiero

DEL DÌ 21. OTTOBRE 1681.

SOMMARIO.

1. *Facoltà accordata di potere uccidere impunemente i Contrabbandieri, ed introduttori del Sale, come facinoroſi, ed uſurpatori delle pubbliche entrate: guadagno accordato all' ucciſore.*

2. *Pene impoſte contro coloro che non ſaranno pronti a ſuonare la Campana per arreſtare i Contrabbandieri.*

3. *Proibizione ai Contadini, ed Oſti di dar mangiare, e bere ai Contrabbandieri, e di ricettare i medeſimi, o le loro Beſtie.*

4. *Rejezzione di qualunque ſcuſa di non aver veduti i Contrabbandieri.*

5. *I Contrabbandieri devono eſſer puniti per la delazione dell' armi, ancorchè aveſſero la licenza.*

6. *Impunità accordata ai Contrabbandieri.*

7. *La pena dei Contrabbandieri, è della vita, e della confiſcazione de beni.*

8. *Eſtenzione della preſente legge a tutto il Granducato.*

9. *Obbligo ingiunto a tutti i Feudatari dependenti*

ti da S. A. S. di dare ogni assistenza, ed ajuto contro i Contrabbandieri sotto pena di Scudi 200.

10. *Facoltà di poter punire i delinquenti anche con prove resultanti da indizi.*

11. *Cognizione, e giurisdizione accordata per tutti i casi enunciati nella presente legge.*

12. *Termine d'un mese per l'esecuzione della medesima.*

IL Serenissimo Gran Duca di Toscana, e per Sua Altezza Serenissima gl'Illustrissimi Signori Deputati sopra la Tassa del Sale.

Riflettendo, che per molte Leggi, & Ordini veglianti contro gl'Introduttori del Sale forestiero, non sia rimediato ai contrabbandi, che giornalmente si commettono; E però sia necessario il procedere contro tali Introduttori con molto maggior rigore di quello fin ora s'è usato. E considerando, che quest'istessi introduttori il più delle volte nel loro ritorno estraggono anche quantità d'Olio, e che per la Legge pubblicata nei 22. Novembre 1619. contro gli Estrattori dell'Olio viene ordinato, che fieno denunziati subito alla Corte più vicina, e ritenuti con dare le Campane all'Arme, e mettere insieme i Soldati, e Popoli per darli in mano della Giustizia, con ucciderli ancora, quando siano armati, e faccino resistenza, e non possino aversi altrimenti, sotto gravi pene pecuniarie, & afflittive di corpo a chi mancasse di ciò eseguire. E parendo, che gl'Introduttori del Sale forestiero siano di maggior pregiudizio, che non sono gli Estrattori dell'Olio, per il danno, che cagionano alle Comunità, e Popo-

Popoli, e persone particolari, perchè scemando lo spaccio del Sale nostrale, restano i Salajoli, e le Comunità, e Popoli aggravati, e molestati per l' obbligo delle levate, e rifinimento della Tassa, che dalla Gabella gli viene annualmente assegnata.

I. E perchè sogliono detti Introduttori andare armati, con fare tal volta sì grosse comitive, che non temono gli Esecutori della Giustizia, e commettono in faccia loro il Contrabbando; Quindi è, che per raffrenare la loro audacia, fanno pubblicamente bandire, notificare, & espressamente comandare, che gl' Introduttori di Sale forestiero, tanto Sudditi di Sua Altezza Serenissima, quanto di qualunque altro Stato, e Dominio, e chiunque sarà in loro compagnia, tanto nell' atto dell' introdurlo, che del dispensarlo, o contrattarlo, mentre siano armati di alcuna sorte d' armi, e non possino aversi altrimenti nelle forze della Giustizia, siano come facinorosi, e fraudatori, & usurpatori delle pubbliche entrate uccisi impunemente, e l' uccisore guadagni la valuta di tutto il Sale, che introducessero i predetti Contrabbandieri, e le Bestie sopra le quali fusse caricato il predetto Sale, e tutto il danaro, e robe di qualsivoglia sorte, che fussero trovate appresso detti Introduttori, e Contrabbandieri, oltre la porzione dell' altre loro sustanze, che per le Leggi del Magistrato della Gabella del Sale sono assegnate agl' inventori, e notificatori di tali delinquenti, che è la quarta parte della confiscazione dei loro Beni, e di più a chi arresterà, o vivi, o morti li detti Introduttori, tanto nell'

 atti

atto dell' Introduzione, che del dispensare, o contrattare il detto Sale, sarà subito pagata dalla Cassa del Sale la somma di scudi cento per ciascheduno delli Introduttori, che sarà arrestato, o vivo, o morto, con la facultà di rimettere un Bandito di Forca, o di minor pregiudizio per l' arresto, o occisione di ciascuna persona.

II. E benchè si supponga, e speri che li premii espressi di sopra abbino da invitare, e stimolare li Soldati, e Popoli de' luoghi, dove si daranno i casi di simili introduzioni di Sali forestieri, ad arrestare i detti introduttori, o vivi, o morti; Nondimeno per tenere più vigilanti, e pronti i detti Soldati, e Popoli delle Comunità, & Esecutori di Giustizia ad accorrere all' arresto, & estirpazione di detti Contrabbandieri s' aggiunge anche la pena di scudi trecento, & altre pene afflittive di corpo da estendersi fino alla Galera inclusive ad arbitrio di chi averà a giudicare a quelli, che non fossero pronti a sonar le Campane all' arme, mettere i Soldati, e Popoli insieme per arrestare, o vivi, o morti detti Contrabbandieri, e nell' istessa pena incorreranno li Soldati, e Popoli, che incontinenti non anderanno con le loro armi a fare gli arresti di quelli, che fussero stati veduti portar Sale forestiero, e denunziargli alla Corte più vicina, quando alcuno si vedesse passare con il Sale, o sapesse, che nelli Stati di Sua Altezza Serenissima avessero avuto, portato, o transitato Sali forestieri, o di Stati alieni.

III. Proibendo inoltre a tutti gli Osti, e Contadini, e ad ogni altra persona il ricevere, e dare da mangiare, o bere a detti Contrabbandieri, e permet-

permettere, che nell'Osterie, case, e Stalle loro, o Capanne siano messe Bestie, o datoli Strami, o Biade a quelli, che portassero Sale, ancorchè asserissero, che fusse di quello di Sua Altezza Serenissima, mentre gli Conduttori di detto Sale non avessero appresso di se il solito quadernuccio, sopra del quale da' Ministri della Gabella del Sale sia stata descritta, e notata tutta la levata di quel Sale, che tali Conduttori averanno con loro, sotto pena di scudi trecento, & altre afflittive di corpo da estendersi fino alla Galera.

IV. Avvertendo ciascheduno, che non s'ammetterà scusa di non aver veduto, o saputo, che avessero Sale, ma sieno tenuti usare esattissima diligenza, per chiarirsene.

V. Dichiarando ancora, che gli suddetti Contrabbandieri, o altri, che fussero in loro compagnia, mentre condurranno il Sale forestiero non devino godere della facultà, che avessero di portare qualsivoglia sorte d'armi, ancorchè fussero Soldati, o avessero qualunque altra facoltà, ma devino di più essere condennati nelle pene della delazione dell'Armi, secondo che per le Leggi sopra tal materia viene ordinato.

VI. E se alcuno de' medesimi Contrabbandieri, o altri complici, e consapevoli del loro delitto manifesterà dentro ad un Mese li suddetti Contrabbandi, & Introduzione di Sali forestieri alle Signorie Loro Illustrissime, e somministrerà indizii sufficienti per l'Inquisizione, e Tortura, conseguirà l'impunità del proprio delitto, e quando così volesse gli sarà tenuto segreto. Qual delitto si potrà provare con il lor deposto, e con un

solo

solo Testimone idoneo, o altre equivalenti provazioni. E se farà pervenire in mano della Giustizia gli altri suoi compagni delinquenti, e che restino legittimamente condennati gli sa à di più pagata la suddetta taglia di scudi cento, e concessa la facoltà di rimettere un Bandito, come sopra.

VII. E tutti li suddetti Contrabbandieri, & Introduttori di Sali forestieri di qualunque stato, sesso, e condizione si sieno, che venissero in mano della Giustizia, o che in loro contumacia fussero processati, siccome ancora quelli di qualunque Stato, e Dominio, che bianchiscono Sali, e vendono Sali grossi, o Saline ai Sudditi di Sua Altezza Serenissima, o ad altri per introdurre nelli Stati di Sua Altezza Serenissima, e similmente tutti li Salajoli, e Canovieri, che vendono Sale nei felicissimi Stati di Sua Altezza Serenissima, che facessero venire, comprassero, tenessero, vendessero, o usassero scientemente li detti Sali forestieri, o introdotti da Stati alieni caschino in pena della vita, e confiscazione dei Beni.

VIII. Di più comanda, e vuole Sua Altezza Serenissima, che le medesime diligenze s'usino, e faccino in tutti i luoghi infeudati de' suoi felicissimi Stati, & in tutti gli altri in qualsivoglia modo soggetti all' Altezza Serenissima, e dependenti dal suo alto, e supremo Dominio, che perciò in virtù del presente Bando l'Altezza Serenissima comanda a tutti li Signori Marchesi, Conti, Baroni, Feudatarii, & a tutti gli altri, che possiedono, o possederanno in futuro luoghi,

nei

nei quali Sua Altezza Sereniſſima può in qualſivoglia modo eſercitare il ſuo alto Dominio, e la ſuprema ſua autorità, ancorchè in qualunque maniera privilegiati, o di qualſivoglia altra qualità, dignità, e preeminenza ſi ſiano, e de' quali biſognaſſe fare ſpeciale, & individua menzione, & alli loro Luogotenenti, Commiſſarii, Vicarii, Poteſtà, Rettori, Governatori, Offiziali, Juſdicenti, e Miniſtri, & a Soldati, & abitanti de' medeſimi luoghi la puntuale oſſervanza di tutte, e ciaſcuna delle predette coſe, dichiarando l'Altezza Sereniſſima, che in materia di Sali foreſtieri, tutti i luoghi mediatamente ſoggetti, e della condizione eſpreſſa di ſopra, abbino come immediatamente ſottopoſti, e ſiano tenuti alla perfetta oſſervanza di tutto il contenuto, e diſpoſto in queſto Bando, tanto per le pene comminate in eſſo, quanto per la conſecuzione de' premj, non derogando però all'altre Leggi, e Bandi, che comprendeſſero i ſopranominati luoghi in materia di Sali.

IX. E doveranno in vigore di queſto Bando tutti i ſopranominati Feudatarii, e dependenti dalla ſuprema autorità di Sua Altezza Sereniſſima come ſopra, e Luogotenenti, Commiſſarj, Vicarj, Poteſtà, Rettori, Governatori, Offiziali, Juſdicenti, e Miniſtri, e qualunque Soldato, & abitante de' medeſimi luoghi, dare ogni aſſiſtenza, & ajuto alli Offiziali, Eſecutori, e Famigli di qualunque ſorte delli Stati di Sua Altezza Sereniſſima, quando verranno a fare anche improvviſamente nelle Terre, e Luoghi ſuddetti, perquiſizioni, & altre diligenze per ritrovare i Con-

i Contrabbandi di Sali forestieri, sotto pena di scudi trecento, e dell' Arbitrio rigoroso delle Signorie Loro Illustrissime.

X. Dichiarando, che stante tal volta la naturale impossibilità di riconoscere il Sale forestiero dal nostrale per la somiglianza, che anno tra loro, sia lecito il procedere, condannare, e punire, etiam con la pena ordinaria del predetto delitto, con indizj, e prove privilegiate secondo i casi ad arbitrio di Lor Signorie Illustrissime tanto circa il corpo del delitto, che circa la prova del medesimo.

XI. E che la cognizione, e decisione di tutti i suddetti casi, ancor che vi seguissero Archibusate, ferite, o omicidj deva aspettarsi alle Signorie Loro Illustrissime privatamente a qualunque altro foro, e tribunale etiam della Città di Firenze, e del quale anche bisognasse farne più espressa, & individua menzione.

XII. Volendo, che la presente Legge comprenda la Città, Contado, e Montagna di Pistoja, & ogn' altro luogo dello Stato felicissimo di Sua Altezza Serenissima, del quale fusse necessario fare espressa menzione; E che pubblicata in Firenze, e dove riseggono i Rettori di Giustizia criminale, vaglia, e prenda la sua forza nel termine d'un Mese dal dì della pubblicazione, come se fusse stata a ciascuno intimata personalmente. E tutto di motuproprio, e certa scienza di Sua Altezza Serenissima non ostante &c., Mandantes &c.

Pompeo Fabbri Cancelliere.

Bandito per me Lorenzo del Noia pubblico Banditore ne' luoghi soliti della Città di Firenze questo dì 21. *Ottobre* 1081.

MOTUPROPRIO

Relativamente ai Contrabbandieri

DEL DÌ 21. MAGGIO 1746.

FRANCESCO

Per la Grazia di Dio Imperatore dei Romani sempre Augusto Re di Germania, e di Gerusalemme, Duca di Lorena, e di Bar Gran Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *PRoibizione d' introdurre nel Granducato Sale, Tabacco Acquavite, Carta, Ferro, Chiodagione, Pannine, Carte da giuocare, ed altro.*

2. *Proibizione di portare l' Armi ai Contrabbandieri.*

3 *In quali casi sia pormesso uccidero impunemente i Contrabbandieri.*

4. *Obbligo ingiunto ai Sindaci, Rettori, Bettolieri, e Osti, ed altri di denunziare ai Giusdicenti i Contrabbandieri.*

5. *Obbligo ingiunto ai Giusdicenti, Uffiziali, ed altri di dare nel suono della Campana.*

6. Obbligo ingiunto ai Giusdicenti, Uffiziali delle Milizie, e capi dei Famigli di spedir sollecitamente ai Giusdicenti Uffiziali, e Capi dei Famigli circonvicini.

7. Obbligo di notare nella lettera d'avviso il giorno, e l'ora della fatta spedizione.

8. Nel caso che i suddetti contravvenissero agli ordini suddetti, oltre alla perdita dell'Uffizio, cadono nella pena di scudi trecento.

9. Premio che viene accordato al denunziante, ed a coloro che nè facessero l'arresto.

10 Chi da in poter della giustizia un Contrabbandiere vivo, o morto, oltre la taglia gli viene accordata la facoltà di rimettere un bandito di forca, o di minor pregiudizio.

11. In quali casi d'uccisione di Contrabbandieri si presti fede al detto de Famigli, o Soldati.

12. Nel caso che fosse uccisa una persona, creduta per sbaglio Contrabbandiere vengano scusati i Soldati, e Famigli, ma con certe condizioni.

13. Proibizione agl' Osti, Tavernieri, Albergatori, Pagliajoli, ed altro di dare alloggio ai Contrabbandieri.

14 Pena imposta contro i ricettatori, Consultori, Ausiliatori, e fautori de Contrabbandieri, da estendersi fino alla Forca.

15. Pena imposta contro coloro etiam di stato alieno che vendono, o consegnono Sali grossi ai sudditi dello Stato.

16. Obbligo ingiunto alle Serve, Servitori, e Garzoni di denunziare i Contrabbandieri dentro il termine di ventiquattr' ore.

17. In quali casi venga accordata l'impunità.

18. Drit-

18. *Dritto accordato ai Giusdicenti di poter fare le perquisizioni nelle Case, Botteghe, Ville, e Palazzi.*

19. *Ai Giusdicenti viene inculcato l'obbligo di far tali perquisizioni.*

20. *Trovandosi una maggior quantità di libbre cinquanta, si presume forestiero, quando non si giustifica in contrario.*

21 *Obbligo ingiunto ai violentati di denunziare dentro il termine di ventiquattr' ore.*

22. *Regole da osservarsi relativamente agli estrattori dei detti generi.*

23. *Quali persone si intendino per Contrabbandieri.*

24. *Alle Donne, ed ai minori d'anni diciotto la pena è commutata in quella della Carcere.*

25. *A quali Tribunali, e Giudici venga accordata la giurisdizione contro i contravventori della presente Legge.*

26. *Estenzione della presente Legge per tutto il Granducato.*

E per Sua Maestà Imperiale i Molto Illustrissimi Sigg. Provveditori, e Maestri della Gabella del Sale, in esecuzione dei Supremi Comandi della Maestà sua Imperiale fanno pubblicamente bandire, e notificare, come la prefata Maestà sua si è degnata di comandare l'osservanza delle disposizioni, contenute nell'appresso Motuproprio del Consiglio delle Finanze.

Essendo stati rappresentati al Consiglio delle Finanze gl' Inconvenienti perniciosissimi, ai quali sempre più da cagione l'insolente petulanza dei Con-

Contrabbandieri, sì per le violenze, colle quali spesso costringono i Sudditi del Granducato, a ricevere da Essi, Merci proibite, come per la baldanza, con cui; Non contenti di resistere agl' Esecutori di Giustizia, quando gl' incontrano, vanno audacemente, ancora cercandogli per uccidergli; Il suddetto Consiglio coerentemente a quello, che trova essere stato altre volte ordinato, ed ai Comandi Veneratissimi di Sua Maestà Imperiale del 2.. Aprile p. p. si muove a determinare, e far pubblicare nuovamente l'Ordinazioni seguenti.

I. Che niuno per l'avvenire o sia suddito, o Forestiero, armato, o disarmato ardisca venire nel Granducato per introdurvi Sale, Tabacco, Acquavite, Carta, Ferro, Chiodagione, Pannine, Carte da giuocare, o qualsivoglia altra sorta di roba, o mercanzia di Contrabbando, ne per estrarre dal medesimo Bestiame Vaccino, Bovino. Bufalino, Olio, Grani, o altre Grascie, o Robe da Macina, sotto Pena della Forca, e della perdita di detto Sale, Tabacco, Acquavite, Carta, Ferro, Chiodagione Pannine, Carte da giuocare, Robe, o mercanzie di Contrabbando, Bestiame, Olio, Grani, o altre Grascie o Robe da Macina, o delle Bestie, che lo portassero, e altre robe anche non proibite, ed i Contanti, che con quelle, o appresso il Trasgressore, si trovassero, ed inoltre della Confiscazione dei beni, quando si trattasse di Sale Forestiero.

II. E sapendo, che i Contrabbandieri si avanzino a commettere attentati consimili, affidati non meno nelle Armi, che portano, che nella loro

loro temerità, e numero, si Comanda, che nessuna facoltà, che avessero, d usare l'armi, possa loro in tali casi suffragare; Ma in aggiunta di dette pene, restino i Trasgressori soggetti essendo armati, a tutti i pregiudizj dalla Legge del dì 22. Gennajo 1737. ab Incarnazione.

III. E che qualunque volta detti Contrabbandieri eccederanno il numero di quattro, e tutti, o parte saranno armati d'arme da fuoco: possano essere impunemente uccisi, quando alla vista dei Soldati, Famigli, o altri Esecutori di Giustizia, non si diano, ancorchè non ricercati, per vinti, depongano l'Armi, e permettano, che siano visitate le Loro robe, o Mercanzie, ed arrestate le loro persone. E non eccedendo il numero di quattro, ed essendo armati, come sopra, possano similmente uccidersi senza incorso di pena nel caso, che resistano, o non vogliono permettere la visita delle robe, o Mercanzie, che accompagnano, o l'arresto delle loro persone.

IV. Anzichè, importando sommariamente al pubblico bene, il tenerli lontani, d'estirparli, s'ordina ai Sindaci, Rettori delle Comunità, Osti, Bettolieri, Navalestri, e simili e generalmente ad ogni, e qualunque persona, che li vedesse, o in qualsivoglia altra maniera sapesse, che fossero venuti nello stato, per introdurvi qualche specie di Contrabbando, o per estrarne alcuna dell'espresse di sopra, che immediatamente ne rende consapevole il più vicino Giusdicente, o il più prossimo Comandante, o Uffiziale delle Milizie del Granducato, e risedendo nell'istesso luogo l'uno, o quel Capo de'Famigli, che pos-
 sa

sia essere più pronto ad accorrere, sotto pena, differendo, o mancando di dare tale avviso, di scudi 100., e di altre rigorose pene arbitrarie, da estendersi fino alla Galera inclusivamente.

V. E tutti i Giusdicenti, Uffiziali, e Comandanti delle milizie, e parimente tutti i Capi dei Famigli, si vuole, che appena ricevuta detta notizia, facciano senza il minimo intervallo di tempo suonare la Campana a martello, al tocco della quale tutti i Soldati tanto a piede, che a Cavallo, e loro Uffiziali, come pure tutti i Famigli e loro Capi, dovranno accorrere armati, ed inseguire detti Contrabbandieri, per ridurli relativamente, alle cose dette di sopra, vivi, o morti, in potere della Giustizia.

VI. Si vuole inoltre, che detti Giusdicenti, Uffiziali delle Milizie, e capi dei Famigli nel tempo medesimo, che mediante il suono della Campana, aduneranno i Soldati, e Famigli, spediscano in diligenza per la strada più breve, e più sicura, un simile avviso, per Espresso, al Giusdicente, Uffiziale delle Milizie, o Capo dei Famigli del luogo, verso dove i Contrabbandieri si saranno indirizzati, e che ancora quelli così avvisati, facciano subito col suddetto mezzo del suono della Campana a martello, adunare i Soldati, e Famigli, e colla possibile sollecitudine gli spingano incontro a detti ribaldi, ad effetto, che stretti nel medesimo tempo di fronte, e dalle spalle, più difficilmente possano esimersi dalle mani della Giustizia; E così successivamente sia praticato di Territorio in Territorio, e di Giurisdizione in Giurisdizione finchè non ne sia seguito

guite l' arresto, o siano stati scacciati fuori dello stato.

VII. E perchè agevolmente si venga in cognizione della respettiva diligenza, o negligenza di ciascuno, dei Giusdicenti, Ufficiali delle Milizie, e Capi di Famigli, faranno alla persona, da cui riceveranno detta notizia, l' attestato del giorno, e dell' ora, in cui l' averanno avuta, e nello spedirla ad altri, noteranno nella lettera d' avviso il giorno, e l' ora della fatta spedizione.

VIII. Qualunque poi di detti Giusdicenti, Uffiziali, o Comandanti delle Milizie, o Capo di Famigli, mancasse ad alcuna delle cose predette dovrà, oltre alla privazione dell' impiego, esser punito colla pena di scudi 300. Ed i Soldati, o Famigli, che al suono della Campana non accorressero subito armati, o non inseguissero detti Contrabbandieri, come pure i Portatori delle Lettere di avviso, essendo negligenti nel portarle, o recapitarle, saranno condannati in scudi 100 per ciascheduno, ed in altre pene arbitrarie, da estendersi fino alla Galera a tempo, o a vita inclusivamente.

IX. E volendo non solamente col timore della pena, ma ancora colla speranza del premio, render sollecite le persone, si dichiara, che la valuta del Contrabbando, e di tutte l' altre robe, Armi, Bestie, e Contanti, che si togliessero ai Contrabbandieri, si appartenga, pro rata al Denunziatore, ed a quelli, che ne facessero l' arresto, detratto però prima da tutta la somma, un dieci per 100., che in aggiunta della Porzione eguale agl' altri, applicherassi al Denunziatore,

 la

la qual valuta dovrà dalla Caffa del Fifco, o di qualunque altro Magiftrato, al quale farà prefentato il Contrabbando sborfarfi ai fuddetti, o loro legittimi procuratori, fenza la minima eccezione; Ferme ftanti però le difpofizioni della Legge del Sale dei 1701. e del Bando vegliante del Tabacco fopra tal particolare.

X. E chi darà Contrabbandiere alcuno vivo, o morto, fecondo le cofe già dette nelle forze della Giuftizia, guadagnerà oltre la Taglia, che in vigore d'altre leggi gli foffe dovuta, la facoltà di rimettere un Bandito di Forca, o di minor pregiudizio; Ed effendo complice nel Delitto gli farà condonata ogni pena; E quando il dato in potere della Corte foffe introduttore di Sale Foreftiero faranno ancora pagati, a chi lo darà, come fopra, fcudi 25. dalla Caffa della Gabella del Sale, conforme difpone la Legge del 1701.

XI. Ed all'effetto, che i Soldati, e Famigli, che infeguiffero i Contrabbandieri non reftino più timidi nel procurarne l'arrefto, ful dubbio di non poter provare quando ne uccideffero alcuno, le Circoftanze, che fendo il difpofto di fopra rendono lecita l'uccifione, fi dichiara, che rifpetto a ciò, prefteraffi intera fede al detto dei Soldati, e Famigli, maffimamente fe non potrà averfi la prova del fatto, per mezzo d'altri Teftimoni di vifta difintereffati, ed imparziali.

XII. E fe nel procurare l'arrefto dei Contrabbandieri, detti Soldati, o Famigli uccideffero alcuno, che lo credeffero tale, perchè foffe in loro compagnia, fi vuole, che non fieno moleftati

per

per l'Omicidio, qualora però sia commesso nelle circostanze, in cui, secondo la presente Legge, sarebbe impunibile, se l'ucciso fosse Contrabbandiere. Stia adunque cauto ciascuno, fuggasi pericolosa compagnia.

XIII. Considerandosi però non ostante, che il più efficace rimedio per tenere lontani i Contrabbandieri, sia il fare, che non possano trovare per loro stessi, nè per loro Bestie, e robe, ricovero, nè esito delle loro Mercanzie, proibisce a tutti gl'Osti, Tavernieri, Albergatori, Pagliajoli, ed altri, che danno alloggio, e generalmente ad ogni persona di qualsivoglia stato grado, e condizione e quantosivoglia privilegiata, il ricevere, o ricettare sotto qualunque titolo, pretesto, o quesito, colore, nelle loro Osterie, Botteghe, Taverne, Capanne, Case, Palazzi, Ville, o altri luoghi, Contrabbandieri, che si fossero introdotti, o s'introducessero nello stato con robe di Contrabbando, o per estrarre alcuno, dei generi di sopra mentovati, siccome l'ajutargli, consigliarli, o favorirli in qualunque maniera, farli da sensale, o mezzano, in vendere, o comprare tali robe, o riceverne da loro in compra, in dono, in baratto, in prestito, in pegno, in deposito, in custodia, o con qualsivoglia altro titolo anco in minima quantità, e parimente il vender loro Bestiame, Olio, Grani, o altre Grascie, o robe da macina, sotto pena della Galera a tempo, o a vita, e della perdita delle robe contrattate, ed in ordine del quadruplo del valore delle medesime, quando fossero recidivi.

XIV. Ma perchè tra i Ricettatori, Ausiliato-

ri, Consultori, Fautori, o altri, (come sopra) contrattassero con i Contrabbandieri, molto più grave pena meriterebbe chi avesse di ciò con quelli avuto Trattato prima, che s' introducessero nel Granducato, si dichiara, che quando legittimamente costi del suddetto Trattato, tali ricettativi, Ausiliatori, Consultori, Fautori, o Contraenti, siano più rigorosamente puniti, e possa stendersi la pena contro di loro fino alla Forca, e confiscazione de' beni inclusivamente, secondo la qualità de' casi, e delle persone, senza che possa loro giovare la scusa, che detti Contrabbandieri fossero per fare l' istesso senza l' opera loro.

XV. E quindi è, che si vuole ancora, che quelli di qualunque stato, e Dominio, che vendano, o consegnano Sali grossi, o Saline ai Sudditi del Granducato, o ad altri per questo introdurre nel medesimo, si condannino in detta pena di Forca, e confiscazione de' beni, qualora abbiano venduto, o consegnato detti, Sali, o Saline, con scienza, che dovessero introdursi del suddetto Dominio, quale scienza si presumerà sempre, che costi essere stata fatta la vendita, o consegna di detti Sali, o Saline in notabile quantità ai sudditi famigliarmente abitanti nel Granducato, o a persone solite introdurvele.

XVI. Ed acciocchè non vi sia, chi s' induca a favorire detti Contrabbandieri, lusingandosi di non essere scoperto, si vuole, che le Serve, Servitori, Garzoni, o altre persone di servizio, con qualunque nome s' appellino, di quelli, che ricettassero detti Contrabbandieri, o con loro, come sopra, contrattassero, che immediatamente,

o al

o al più lungo in termine di 24 ore, denunzino alla Corte più vicina la qualità del Commercio, che i loro Padroni avranno avuto con i Contrabbandieri, e non facendolo, siano gl' uomini condannati in anni 5. di Galera, e le donne in altrettanto tempo di stinche. E per lo contrario, dando nel termine prefisso detta notizia, e giustificandola con qualche prova, o indizio ad arbitrio di chi dovrà giudicare, guadagnino scudi 25., da pagarseli dalla Cassa di quel Magistrato, al quale spettasse la cognizione del Contrabbando. Ed avendo avuta parte nel delitto, sia loro rimessa ogni pena.

XVII. S' ordina inoltre, quando i Ricettatori, Ausiliatori, Consultori, Fautori, o altri, che abbiano contratto con detti Contrabbandieri, fossero stati più, l' uno possa accusare gl' altri, e somministrando indizi sufficienti a trasmettere l' ingiustizia speciale contro gl' assenti, e contro i pentiti a tortura, resti l' accusatore libero da ogni pena.

XVIII. I Giusdicenti poi de luoghi, per dove passassero, o si fermassero Contrabbandieri, dovranno immediatamente far fare diligenti perquisizioni nelle Case, Botteghe, Capanne, Ville, o Palazzi di quelli, contro di cui averanno giusto sospetto, che abbiano ricettato i medesimi Contrabbandieri, o contratto con loro e trovandovi alcuna cosa di Contrabbando, gli faranno carcerare, e processare, con tutto il rigore di Giustizia; Volendo, che la sola invenzione d' alcuna specie di Contrabbando, in tal caso, sia bastante, senz' altra prova, per condannare tali persone

sospette, nelle suddette pene prescritte contro i Ricettatori, quando però non facciano legittimamente costare d'averla avuta da altri fuori che dai Contrabbandieri.

XIX. Avvertendo i prefati Giusdicenti ad essere esatti, e diligenti nel fare, che seguano dette perquisizioni, perchè ne sarà loro domandato strettissimo conto, tanto nel tempo del loro Ufizio, quanto in fine del medesimo.

XX. E sapendo, che trattandosi di Sale, spesse volte è avvenuto, che anco dopo l'invenzione del Contrabbando, sono i Trasgressori restati impuniti, perchè il Sale trovato loro essendo simillissimo a quello, che si fabbrica nello Stato, hanno i periti creduto esser tale, quantunque s'avessero urgentissimi riscontri, che fosse Forestiero, si vuole, che per l'avvenire, quando appresso o nella casa d'alcuno sia trovato Sale di alcuna sorta in maggior quantità di libbre 50., si presuma Forestiero, mentre il Detentore non abbia appresso di se l'attestato in iscritto di Canoviere, che glielo abbia venduto, o non giustifichi con prove concludenti, e legittime da chi l'abbia avuto, e ad effetto, che sia inescusabile chi non avesse detto attestato, si comanda a tutti i Canovieri, ed altre persone destinate alla vendita del Sale, che lo facciano gratis, e l'offeriscano anco senza che venga loro ricercato a tutti quelli, che si provedessero di Sale in maggior quantità di libbre 50. in una sola volta, sotto pena della perdita della carica, e dell'arbitrio rigoroso, di chi dovrà giudicare.

XXI. E perchè alcuna volta i Detentori di

Sale,

Sale, o altre robe di Contrabbando, hanno preteso scusarsi con dire essere stati da Contrabbandieri violentati a ricevere, si dichiara, che quando, immediatamente dopo la seguita violenza, o al più lungo nel termine di 24. ore, non compariscono i Violentati alla Corte più vicina, e l'informino del successo, specificando il modo, il tempo, la qualità, quantità del Contrabbando, che hanno dovuto ricevere, ed il luogo, in cui lo ritengono, non sarà attesa la scusa della violenza, ancorchè la provassero, ma saranno condannati nelle pene poc'anzi dette, come appunto se la violenza non vi fosse intervenuta; E quando il Contrabbando non fosse da loro denunziato, ma scoperto dagl'Esecutori di Giustizia, non s'attenderà la scusa della violenza, quanturque non fosse per anche scorso il termine delle 24. ore, se non sarà giustificata.

XXII Similmente essendo informato, che gl' Estrattori di detti generi proibiti ad estrarsi, venendo scoperti dagl'Esecutori, eludono la Giustizia, con fare apparire, che la destinazione di essi sia per alcun luogo del Granducato, si determina, che quando i Conduttori saranno Forestieri, o anche Sudditi, non abitanti famigliarmente nello Stato, e non avranno appresso di loro documenti legittimi, e non sospetti, i quali dimostrino, che realmente la destinazione di detti generi sia per alcun luogo del medesimo soggiaceranno a tutte le pene, che contro tali Estrattori vengano imposte.

XXIII. Per evitare poi ogni dubbio, che potesse nascere, si dichiara, che s'intendano per

Con-

Contrabbandieri tutti quelli, che introdurranno nello Stato, o estrarranno, o tenteranno d'estrarre dal medesimo anche una sola volta, generi proibiti ad introdursi, o estrarsi, come sopra, in qualunque quantità; E che si presuma esser robe di Contrabbando, qualora chi l'averà seco, o sopra bestie non vorrà permettere, che siano riconosciute, o si porrà in resistenza, nel che si starà al detto degl'Esecutori, conforme già si è dichiarato. Si vuol parimente per giustificare le Trasgressioni suddette possa procedere per inquisizione, e bastino, sì nel procederle, che nel condannare, tutti gl Indizj, congetture, presunzioni e prove, che s'ammettono nei delitti atroci, occulti, e di difficilissima prova, il tutto ad arbitrio di chi dovrà giudicare.

XXIV. E siccome in molti dei casi considerati nella presente Legge è comminata la pena di Galera, che non è adattabile alle donne, ed ai minori di 18. anni, così s'ordina, che tanto all'une, quanto agl'altri, dove si trova determinata la pena di Galera, s'intenda comminata la carcere nelle stinche per quel tempo, che parrà proprio al discreto arbitrio di chi dovrà giudicare.

XXV. La cognizione finalmente delle cause da regolarsi colla presente legge si vuole che sia di quel respettivo Magistrato al quale appartenga, secondo gl'Ordini, che vegliano, con dichiarazione però, che concorrendovi Contrabbando di Sale, Tabacco, o Acquavite, spetti nello Stato Senese al Magistrato del Sale della Città di Siena, ed in tutto il rimanente del Granducato ai Provveditori, e Maestri della Gabella del Sale della Città di Firenze privativamente quanto a tutti gl'

altri

altri Magistrati Giusdicenti, Fori, e Tribunali, di cui per comprenderli fosse necessario fare espressa menzione ancorchè vi seguissero archibusate, ferite, o omicidi, o le persone dei Trasgressori potessero pretendersi non sottoposte. E detti Provveditori, e Maestri della Gabella, del Sale in Firenze, e Magistrato del Sale in Siena, respettivamente dovranno ancora procedere, e decidere nelle cause di Pannine, Ferri, Carta forestiera, Carte da giuocare, ed altre robe proibite, quando con alcuna di dette robe fosse trovato Sale, Acquavite, o Tabacco, di Contrabbando.

XXVI. E la presente Legge si comanda, che per l'avvenire unicamente s'osservi in questa materia in tutto il Granducato, compresi ancora i luoghi, infeudati, ed altri, di cui, per comprenderli fosse necessario fare individua, ed espressa menzione, non ostante ec.

Fatto nel Consiglio delle Finanze li 21. Maggio 1746.

GINORI.

Pagnini Segretario.

Pertanto i prefati molto illustri Sigg. Provveditori, e Maestri della gabella, del Sale, in pieno adempimento degl'Ordini sopraddetti ordinarono pubblicarsi, ed affigersi nelle forme solite il suddetto Motuproprio, e ne comandarono a qualunque persona l'inviolabile osservanza. E tutto ec. Mandantes ec.

Francesco Fiacchi, Cancelliere.

MO-

MOTUPROPRIO

Che riguarda la modificazione della confiscazione dei beni per i delitti di delazione di arme bianca; di Trasgressori di Sal forestiere: dei Contrabbandieri senza violenza.

DEL DÌ 10. OTTOBRE 1780.



SOMMARIO.

1. *PRoibizione di condannare nella pena di confiscazione de beni i Delatori, e detentori dell' armi bianche.*

2. *Una tal proibizione si estende anche per i trasgressori del Sal forestiero.*

3 *I contrabbandieri senza violenza sono liberati dalla pena della Confiscazione.*

4 *Deroga in parte di alcune antiche Leggi.*

5 *La confiscazione per gli altri casi resta nel suo pieno vigore.*

SUA ALTEZZA REALE informata, che vegliano alcune Leggi ne' suoi felicissimi Stati; per le quali viene aggiunta alle altre pene la Confiscazione de' Beni, e trovando, che questa in alcuni Casi è eccessiva, e sproporzionata alla qualità del delitto, comanda.

I. Che

I. Che in avvenire non ſi condannino altrimenti nella Confiſcazione de' Beni i Rei di delazione, o ritenzione d'Arme bianca di corta miſura.

II. I Traſgreſſori di Sal foreſtiero, ferma ſtante la perdita del Sale, Beſtie, ed altri iſtrumenti ſopra dei quali foſſe caricato, i Contrabbandieri ſenza violenza, che abbia avuto il ſuo effetto, ed i loro Ricettatori, Auſiliatori, Conſultori, e Fautori con precedente trattato, e finalmente i Rei di ſemplice, e non premeditata eſploſione, o ſgrillettamento d'Arme da fuoco *contra Hominem*, quando dall'eſploſione non ne ſia derivato l'effetto dell'Omicidio.

III Derogando perciò in quella parte, che riguarda la Confiſcazione, e ne' caſi che ſopra, alla Legge generale dell'Armi de' 22. Gennajo 1737., alla Legge generale del Sale del 1701., alla Legge contro i Contrabbandieri pubblicata li 7. Giugno 1746., ed alla Legge del dì 2. Settembre 1579 contro chi ammazza, o feriſce con Arme da fuoco.

IV. Ferma ſtante nel reſto la diſpoſizione delle dette Leggi.

V. Come pure la Confiſcazione dove, e per quei Delitti, ne' quali per altre Leggi, Statuti, e Ordini veglianti nel Granducato, abbia luogo; Non oſtante &c.

Dato in Firenze li 10 Ottobre 1780.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI.

DI SCHMID VEILLER.

NO-

NOTIFICAZIONE

Per tutte le Vendite di Beni Stabili da farsi al Pubblico Incanto.

PUBBLICATO NELL' ANNO 1781.

SOMMARIO.

1. *LE stime devono precedere l'incanto.*
2. *Pubblicazione delle stime nel termine di giorni otto.*
3. *Le stime devano esibirsi, e porsi negli atti.*
4. *Approvazione delle stime, e pubblicazione dell' Incanto.*
5. *Pubblicazione del Bando in tre diverse settimane ed obbligo di farsi la tavoletta dell' incanto.*
6. *Quando si debba fare la rinnuovazione dell' Incanto.*
7. *Quando sia luogo al primo* sbasso ordinario.
8. *Il primo sbasso importa scudi dieci.*
9. *Il secondo sbasso importa scudi cinque.*
10. *Parimente il terzo sbasso importa scudi cinque.*
11. *Quando sia luogo a concedere gli* sbassi Arbitrari.
12. *Li sbassi arbitrari importano scudi due, e mezzo.*

13. *Non*

13. *Non trovandosi Oblatore dopo li sbassi restano i beni invenduti.*

14. *L'importare di tutti gli sbassi importa scudi ventidue lire cinque e soldi dieci*

15. *Quando debba approvarsi una minore offerta dopo accordati tutti gli sbassi.*

16. *Quando abbia luogo l'aggiudicazione de beni.*

I. QUando occorra eseguirsi all'Incanto alcuna vendita di Beni Stabili, o alle istanze di qualche Debitore, o dei Creditori, o sivvero per volontà d'alcuno, che voglia prevalersi dell'Incanto, devono necessariamente precedere le stime de' Beni da vendersi fatte da uno o più Periti, e giurate formalmente dai medesimi.

II. Queste stime con Decreto del Magistrato, davanti il quale si fa l'Incanto, debbon'essere pubblicate col termine di giorni otto a chi vi ha interesse, ad aver detto quanto gli occorre, colla comminazione che spirato il termine suddetto, verranno approvate.

III. Nel giorno stesso in cui segue la pubblicazione debbono le dette stime dai Ministri della Cancelleria esibirsi, e riporsi nella vegliante filza d'atti, ed in conseguenza di ciò ciascheduno può leggere, e vedere la descrizione, e stima dei Beni da vendersi.

IV. Decorso il termine assegnato nel Decreto di pubblicazione, quando non vi sieno eccezioni già dedotte, il Magistrato citate le parti, dee approvare le stime, ed ordinare l'Incanto.

V. Per l'esecuzione dell'Incanto è incumbenza de' Ministri della Cancelleria di formare una Notifi-

Notificazione, o sia Bando, che resta pubblicato dal Banditore in tre diverse settimane, perchè possa esser noto a chiunque la qualità, e quantità de' Beni, che si debbono vendere all' Incanto, e la stima de' medesimi, e dipoi in ordine al Bando di fare una *Tavoletta detta dell' Incanto*, dove distintamente vanno riportate le stime, i confini, il prezzo, le condizioni, ed i giorni destinati all' Incanto; ed una tal Tavoletta deve rimanere affissa alla porta dell' Uffizio per molti giorni avanti che si proceda all' Incanto intimato.

VI. Nel destinato giorno dee farsi l' Incanto dal Pubblico Banditore, e non ritrovandosi, Offerente, rinnovarsi l' Incanto in altro giorno, egualmente già nella Cartella, o sia Tavoletta stabilito.

VII. Seguiti questi due Incanti senza che siasi presentato veruno Oblatore, viene domandato regolarmente da chi vi ha interesse *il primo sbasso ordinario*.

VIII. Questo primo sbasso ordinario importa *Scudi dieci* per cento sopra il totale della stima, ridotta la quale si debbono ordinare altri due nuovi Incanti.

IX. Se in questi secondi Incanti non si presenta Offerente si passerà ad accordare *il secondo sbasso*, che importa *Scudi cinque* per cento sopra la stima ridotta, e sopra questa verranno stabiliti altri due nuovi Incanti.

X. Quando parimente non vi è Oblatore si concederà *il terzo sbasso ordinario*, che importa una somma eguale di *Scudi cinque per cento* sopra la detta stima ridotta.

XI. Con-

XI. Concessi dal Magistrato i tre sbassi ordinari, se non ostante i Beni non rimangano venduti si concederanno gradatamente, cioè uno dopo l'altro, due altri nuovi sbassi, che si domandano *arbitrari*.

XII Ciascheduno di questi *due sbassi arbitrari* importa *Scudi due e mezzo per cento*, e sempre sarà fatto un duplicato Incanto, cioè in due diversi giorni per ritrovare il Compratore.

XIII. Qualora non ostante i detti tre sbassi ordinari, ed i predetti due arbitrari, non rimangano venduti all'Incanto i Beni, restano questi invenduti, e ne rimane la descrizione nella Tavoletta.

XIV. L'importare di tutti i predetti cinque sbassi parrebbe, che dovesse ascendere a *Scudi venticinque per cento*; ma siccome ciascheduno degli sbassi predetti resta eseguito, e fatto sopra le respettive somme, che restano *dedotto lo sbasso antecedente*, così fatto l'opportuno calcolo tutti i detti sbassi importano solamente Scudi ventidue lire cinque, e soldi dieci per cento.

XV. Succede alcune volte che fatti tutti gli sbassi, e pubblicati tutti gli Incanti si presenta dopo un qualche tempo un'Oblatore, ed offerisce una somma minore di quella ridotta con tutti gli sbassi; Ed in questo caso il Magistrato, sempre che vi sia il consenso di tutti gl'Interessati, accorderà un nuovo Incanto sopra l'offerta somma, e non trovandosi altro maggiore o migliore Oblatore ne seguirà la liberazione, la quale dal Magistrato resterà appprovato nell'istesso giorno, in cui segua la detta liberazione,

giacchè vi deve affiſtere, come a tutti gli altri Incanti il Magiſtrato medeſimo.

XVI. Quanto alle altre Iſpezioni, che poſſono cadere in materia d'Incanti, come quella dell' addizione in diem a liberazione ſeguita, ed approvata, e l'altra dell'aggiudicazione de' Beni, che ſono rimaſti invenduti al creditore, dovranno oſſervarſi le regole fiſſate ne ſuoi congrui caſi dai Dottori, ed adottate dai Tribunali, non riguardando ſimili incidenti l'oggetto della preſente Iſtruzione, che è di dar norma, e fiſſare un metodo in quello che concerne le ſtime, e gli abaſſi, che poſſono aver luogo ſopra di eſſe.



LEG-

LEGGE

Con cui viene accordata ai possessori dei Terreni confinanti o adiacenti alle strade Regie, è Comunitative di piantare sul margine qualunque specie di piante.

DEL DÌ 6. FEBBRAJO 1781.



VOlendo SUA ALTEZZA REALE promuovere a vantaggio dei particolari e del pubblico la piantazione dei Gelsi, ed altri Alberi da cima, e da frutto in tutta l'estensione del Granducato, è venuta nella determinazione di accordare conforme col presente Motuproprio accorda ai Possessori dei terreni confinanti, o adiacenti alle Strade Regie, e Comunitative una piena, e libera facoltà di piantare per proprio loro profitto sul margine delle medesime qualunque specie di piante, cioè Gelsi, ed altri Alberi da cima, o da frutto, che crederanno poter meglio convenire alla natura, e clima dei terreni medesimi. Ed a questo effetto dichiara che chiunque vorrà fare tali piantate, non avrà bisogno di domandarne la licenza a veruno Uffizio, o Magistrato, ma solo dovrà darne la notizia per li Atti della Cancelleria Comunitativa al Magistrato dei Rappresentanti delle Comunità, nel Territorio delle quali vorrà eseguirle, e ciò all'unico

fine che i medesimi Rappresentanti possano incaricare i Provveditori di Strade, e Fabbriche delle Comunità d'invigilare che le piantate sieno fatte senza danno delle Strade Regie, e Comunitative.

Dovrà altresì chiunque vorrà fare delle piantate come sopra avvertire di farle in quelle Strade solamente che ne sono capaci, e di una larghezza non minore di otto braccia, a fine che non resti impedito il transito per le medesime dei Carri, ed altre Vetture.

Ed accadendo questioni per non essere stata osservata la regola predetta, o per essere stata in altra forma danneggiata qualche Strada in occasione di fare le piantazioni sopraccennate, la R. A. S. Comanda che tali questioni si decidano dai Giusdicenti locali senza formalità di Processo, e sul semplice resultato della visita.

Dato in Firenze li sei Febbrajo Mille settecento ottantuno.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI.

FRANCESCO BENEDETTO MORMORAI.

MO-

MOTUPROPRIO

Che modera e riduce la confiscazione dei beni ai delitti di sollevazione, di resistenza con arme assassinio, e ladrocinio.

DEL DÌ 24. MARZO 1781.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

Avendo Noi considerato, che con troppa facilità, e troppa sproporzione ai Delitti è stata imposta dalle Leggi la pena della Confiscazione dei Beni, e che eseguita questa a forma delli Statuti, ed Ordini veglianti in Toscana cade il più delle volte sopra gl' innocenti Parenti, ed Eredi del Reo, Comandiamo, che in avvenire si proceda alla pena della Confiscazione dei Beni nei soli delitti di Sollevazione, e Resistenza con forza d' Arme, o di Gente alla pubblica Potestà, Assassinio, Latrocinio, ed ogni altro genere di Omicidio deliberato tutte le volte però, che il Reo di alcuno dei sopra espressi Delitti verrà condannato alla pena di Morte; E

non

non abbia luogo la Confiscazione in qualunque altro delitto non ostanti le Leggi, Statuti, Ordini, e Consuetudini disponenti in contrario, alle quali tutte in questa parte deroghiamo.

Dato li ventiquattro Marzo Mille settecento ottantuno.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI.

FRANCESCO SERATTI.

MOTUPROPRIO

Relativo al Giuoco della Mora ed altre proibizioni in materia di Giuochi.

DEL DÌ 24. MARZO 1781.

SOMMARIO.

1. *Nuova ordinazione rapporto al Giuoco della Mora.*
2. *Proibizione di giuocare alla Mora nelle Bettole, Osterìe Alberghi, Botteghe Strade, Piazze e in qualunque altro luogo, e pena imposta contro i contraventori.*
3. *Gli Osti, i Bettolieri, Albergatori, Bottegaj, e Custo-*

e Custodi del luogo pubblico, ed altri che contravvengano alla Legge incorrano nelle medesime pene.

4. *Il Padrone di Casa è responsabile dell' abuso.*

5. *Deroga in parte alla Legge de 21. Maggio 1602.*

I. SUA ALTEZZA REALE informata dell' abuso del Giuoco della Mora, cui con eccessiva dissipazione di tempo, e di danaro, a grave disastro delle Famiglie bisognose, ed a fomento di altri perniciosi disordini si applicano i Concorrenti alle Bettole, Osterie, e simili pubblici Ridotti, e volendo portarvi opportunamente quel riparo, per l'intento del quale l'esperienza dimostra non esser bastevole il divieto dell' antica Legge dei 21. Maggio 1602., Comanda

II. Che in avvenire nessuna Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione ardisca di giocare alla Mora, e al Pari, e Casso nelle Bettole, Osterie, Alberghi, Botteghe, Strade, Piazze, e generalmente in qualunque altro luogo di tutto il Granducato, che giusta la dichiarazione contenuta nella Legge sopra il Giuoco di Carte, e Dadi de' 13. Aprile 1773. possa considerarsi per pubblico; sotto pena ai Giuocatori colti in flagranti della Cattura, e dell' Arbitrio economico dei respettivi Auditori Fiscali nella Città di Firenze, e Siena, e dei Rettori Criminali in tutti gli altri luoghi del Granducato, ciascuno entro i limiti della propria Giurisdizione, del quale Arbitrio Vuole, che si usi con maggior rigore contro i recidivi, sempre però mediante una sommaria, e pettorale cognizione dell'Affare, remos-

remossa ogni formalità di processo, e con che quanto ai Rettori, se crederanno di dovere nelle circostanze del caso estendere l' Arbitrio oltre i quattro giorni di Carcere, siano tenuti darne subito conto respertivamente ai predetti Auditori Fiscali di Firenze, e Siena, ferma stante intanto la facoltà di potersi scarcerare, se così crederanno conveniente.

III. Alle stesse pene, Comanda, che siano soggetti gli Osti, Bettolieri, Albergatori, Bottegaj, e Custodi del luogo pubblico, o chiunque dei loro Domestici, e Garzoni sarà sorpreso in trasgressione, di avere ivi permesso, o tollerato scientemente il Giuoco come sopra proibito.

IV. Il Padrone poi delle Case private, ove viene accordata la libertà di simil Giuoco a puro titolo di onesto trattenimento, sarà debitore al Governo dell' Abuso che ne venisse fatto.

V. E derogando in questa parte con la pienezza della Suprema Sua potestà all' enunciata Legge de' 21. Maggio 1602. Vuole, che i sopra espressi Comandi siano attesi inviolabilmente in tutto il Granducato, ancorchè si trattasse di luoghi privilegiati, dei quali convenisse fare special menzione per comprenderli non ostante ec.

Dato li ventiquattro Marzo Mille settecento ottantuno.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI.

C. BONSI.

MOTU-

MOTUPROPRIO

Con il quale s' accorda alle mani morte la facoltà di potere acquiſtare i Beni ſtabili nella Provincia Inferiore dello Stato di Siena.

DEL DÌ 21. GIUGNO 1781.



PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia Arciduca d' Auſtria, Granduca di Toſcana ec. ec. ec.



ANimati dagli ottimi effetti, che con ſodisfazione Noſtra abbiamo veduto reſultare dalle eſenzioni da Noi fin' ora accordate alla Provincia inferiore di Siena, e Volendo continuare a promuovere con nuove grazie la Popolazione, e la Cultura di quelle Terre, Concediamo la facoltà alle Manimorte di acquiſtare a titolo di Compra, o permuta qualunque quantità di Terreni, e Caſe nella Provincia predetta ſenza la neceſſità di alcuna precedente grazia, ferme ſtanti, quanto ad ogni altra diſpoſizione, le Leggi

del

del dì primo Febbrajo 1751., e dei 2. Marzo 1779.

Dato li ventuno Giugno Mille settecento ottantuno.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI.

FRANCESCO SERATTI.

EDITTO

Con cui si ordina che i Giudici Camerali in rapporto tanto ai termini probatorj, che giudiciarj si uniformino alle Leggi Fiorentine, e Sanesi emanate a quest' oggetto; e le facoltà accordate alla Consulta di Firenze, e Governo di Siena.

DEL DÌ 26. GIUGNO 1781.

VUole SUA ALTEZZA REALE che negli affari contenziosi, i quali nel Dominio Fiorentino sono di cognizione dell' Auditore delle Regalie, e Reali Possessioni in virtù dell' Editto del dì primo Dicembre 1777., de' Consoli di Mare in Pisa, dell' Auditore del Tribunale di Livorno, ed altri Giudici Provinciali come destinati ne' respettivi Territori di loro giurisdizione a cono-

conoſcere in prima iſtanza de' predetti Affari, ed in Siena ſpettano parimente in prima iſtanza all' Auditore di quel Governo come Giudice Camerale, e ſurrogato ne' Tribunali del Sale, e Gabelle de' Contratti, a forma dell' Editto de' 28. Ottobre del detto Anno 1777., le ſuppliche concernenti le proroghe di termini deciſori, le reſtaurazioni de' termini probatori dichiarati per le Riforme de' 30. Dicembre 1771., e dei 28. Ottobre 1777., ed a' quali S. A. R. intende, che ſi uniformino i detti Giudici, e Tribunali, così in prima, come reſpettivamente in ſeconda, o ulteriore iſtanza, le Remiſſioni in buon dì, le Reviſioni di Sentenza, ed altre ſimili, colle quali occorra ad alcuna delle parti tanto pendente il giudizio, che dopo la Sentenza, ricorrere alla grazia, ſieno rimeſſe alla Conſulta, e reſpettivamente al Luogo Tenente Generale del Governo di Siena, per eſſere riſolute, o dalla detta Conſulta, o dal prenominato Luogo-Tenente Generale nel modo, che ſi pratica negli Affari relativi alle Cauſe di altro genere vertenti, o ſpedite ne' Magiſtrati, e Tribunali dell'uno, e dell'altro Stato, ed oſſervati gli Ordini veglianti intorno al Regolamento da tenerſi in ſimili contingenze, e ſpecialmente riſpetto ai termini, tanto in prima, che in ſeconda, ed ulteriore iſtanza il Motuproprio de' 25. Gennajo 1776.; con che trattandoſi di Reviſioni di Sentenze in Cauſe, che intereſſino il Regio Erario, tanto la Conſulta, che il Luogo Tenente Generale di Siena prima della riſoluzione partecipino l'affare a S. A. R. per il canale della Segreterìa di Finanze.

Ed

Ed avendo la R. A. S. ordinato con suo Motuproprio del dì 9. Giugno 1781., che le Suppliche per le proroghe, e restaurazioni di termini, a' quali dichiara soggetti i Tribunali della Camera delle Comunità, e dell' Uffizio de' Fossi di Pisa tanto in prima, che in seconda, o ulteriore istanza, siccome per tutti gli altri effetti espressi di sopra, che hanno rapporto alle Cause interessanti le Comunità, e Luoghi Pii dello Stato Fiorentino, passino pure per la Consulta, e da quella sieno risolute, Vuole parimente, che l'istesso si osservi in Siena rispetto agli Affari, che appartengono al Magistrato de' Conservatori, ed ai Magistrati, e Tribunali della Provincia Superiore, in questa parte suoi Subalterni, affinchè simili Suppliche sieno spedite dal Luogo-Tenente Generale nel modo, e forma, e con quelle regole, che gli sono prescritte nell' esercizio delle ordinarie sue facoltà; non ostante ec.

E dalla Segreteria di Finanze si partecipino in conformità gli Ordini opportuni.

Dato in Firenze li ventisei Giugno Mille settecento ottantuno.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI.

DI SCHMIDVEILLER.

MOTU-

MOTUPROPRIO

Relativo ai Notari tanto Fiorentini, e Sanesi,

DEL DÌ 12. LUGLIO 1781.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. F*Acoltà accordata ai Notari di poter Rogare tanto nello Stato Fiorentino, che Sanese con esibire il certificato della Matricola.*

2. *Il Certificato dei Notari Fiorentini dovrà esser firmato dal Conservator dalle Leggi, e dal Cancelliere dell' Archivio, e per i Senesi dal Collegio dei Notari di Siena.*

3. *Nell' atto di ricevere i Protocolli dovranno anche ritirare il Formulario.*

4. *Obbligo ingiunto ai Cancellieri degl' Archivi di darsi pronto riscontro delle consegne de Protocolli.*

5. *I Notari Sanesi dovranno registrare nel Protocollo Fiorentino tutti gli atti di cui si rogheranno in*

in quello stato, e viceversa, osservando le tariffe sì dell' uno, che dell' altro stato

6. Pena contro chi registrerà gli Istrumenti nei Protocolli contro l' ordine.

7. L Istrumento mal registrato, si avrà per non fatto a tutti gli effetti.

8. Pene imposte contro i Notari trasgressori.

9. Registro da tenersi dai respettivi ministri dell' Archivio con tenere una tavoletta sempre affissa con i nomi dei Notarj.

10 Obbligo ingiunto ai Ministri dell' Archivio di darsi reciprocamente avviso quando muore qualche Notaro.

11. Ordine prescritto per chi non avesse presi i Protocolli dall' Archivio di quello stato ove ha riportata la Matricola.

12. Le Leggi dell' Archivio restano nel loro pieno vigore.

DEterminati di permettere che i Notari già matricolati nelle debite forme, ed ammessi al rogito nello Stato Fiorentino, possano senza nuovi esami, e senza nuova Matricola rogare nello Stato Senese, ed i Notarj già matricolati, ed ammessi nello Stato Senese possano rogare egualmente nello Stato Fiorentino, affinchè da questa Nostra facilità venga rimossa ogni occasione di disordine, Comandiamo che per quelli i quali saranno per valersene, si osservi il seguente Regolamento.

I. Volendo adunque tali Notari rogare nell' uno, e nell' altro Stato, dovranno avere i Protocolli d' ambidue i respettivi Archivi, e per ottener-

tenerne la consegna saranno obbligati ad esibire nella Cancellerìa dell' Archivio di quello Stato nel quale vorranno, dopo la Matricola ricevuta nell' altro, essere ammessi a rogare, un legale Certificato in cui si assicuri, che i medesimi non solo abbiano riportato la detta Matricola, ma sieno ancora attualmente abilitati all' esercizio del Notariato, e senza pregiudizi, onde l' esercitarlo possa loro rimanere impedito.

II. Quanto a' Notarj Fiorentini questo Certificato dovrà staccarsi ed esser firmato dal Conservator delle Leggi, e dal Cancelliere del Pubblico Generale Archivio di Firenze, e quanto a' Senesi dal Collegio de' Notari della Città di Siena, munito in oltre della solita firma di quel Cancelliere, e tanto gli uni che gli altri Notari si dovranno obbligare nelle respettive Cancellerìe de' suddetti Archivi per l' esatta osservanza di tutte le Leggi, e Ordini ne' medesimi respettivamente veglianti, dando a tale effetto per mallevadore persona famigliarmente dimorante, e sufficientemente possidente nei respettivi Stati, da approvarsi secondo il costume di quell' Archivio nel quale dovrà prestarsi una tal mallevadoria.

III. Nell' atto di ricevere i Protocolli dall' Archivio dello Stato, nel quale faranno istanza d' essere ammessi a rogare, dovranno i Notari farsi consegnare ancora il respettivo formulario, ed un transunto che possa servir loro d' istruzione per rendergli bene informati delle diverse solennità da praticarsi ne' Rogiti di alcuni atti, secondo le varie disposizioni delle Leggi, e Statuti che si osservano respettivamente nell' uno, o nell' altro Stato.

IV. I

IV. I Cancellieri de' respettivi Archivi per mezzo di loro lettere nelle forme dovranno scambievolmente darsi pronto riscontro delle consegne de' Protocolli, che ai Notari abilitati come sopra al Rogito nell' uno, e nell' altro Stato, saranno stati dati, e ricevuto un tal riscontro saranno in obbligo di prenderne nota in un libro da tenersi a quest' effetto.

V. Ricevendo il Notaro Senese i Protocolli dal Pubblico Generale Archivio Fiorentino dovrà registrare nei medesimi unicamente tutti gli Instrumenti, e atti così tra i vivi come di ultima volontà, de' quali si rogherà nello Stato Fiorentino, con rimetterne le mandate all' Archivio suddetto, ed i Protocolli alla rivista ne' debiti tempi; e viceversa il Notaro Fiorentino abilitato al rogito nello Stato di Siena dovrà registrare nei Protocolli che riceverà da quell' Archivio pubblico unicamente tutti quegl' Instrumenti, e atti de' quali si sarà rogato nello Stato di Siena, con rimetterne le Mandate, ed i Protocolli all' Archivio di detta Città ne' debiti tempi; regolando il pagamento per le mercedi, e per l' esibite delle mandate ai respettivi Archivi, dal luogo ove sarà celebrato l' Instrumento; e così se nello Stato Fiorentino, colla Tariffa delle Mercedi Notariali pubblicata in Firenze li 9. Ottobre 1779., e se nello Stato Senese colla Tariffa pubblicata in Siena per le mercedi di quei Notarj sotto di 4. Dicembre 1775.

VI. Quei Notari i quali, contro l' ordine dichiarato di sopra registreranno in un Protocollo alcuno degli Instrumenti che doveva registrare nell' altro,

altro, caderà nella pena di chi essendosi rogato d'un' Istrumento, manca di registrarlo al Protocollo nel modo e tempo prescritto dalle respettive veglianti Leggi, e di questa trasgressione sarà cognitore il Tribunal dell' Archivio, o altro Giudice competente di quello Stato, in cui sarà stato celebrato l' Instrumento, o l' Atto, e dove sarà stata rimessa, o vi era l' obbligo di rimettere la mandata.

VII. Il Registro al Protocollo, in cui l' Instrumento non doveva registrarsi, si avrà per non fatto a tutti gli effetti, ed il Notaro, oltre la pena detta di sopra, sarà tenuto ad ogni spesa che occorresse farsi, e ad ogni danno che ne fosse derivato in conseguenza di tale trasgressione.

VII. Se per la predetta, o altre mancanze che si commettessero da qualche Notaro sarà dichiarato in alcuno de' due Stati, che il medesimo resti sospeso, o inabilitato a rogare, s'intenderà parimente sospeso, ed inabilitato a rogare ancora nell' altro Stato, al quale effetto l' Uffizio dell' Archivio di questo stato, dal Tribunale e Governo del quale sarà stata ordinata la sospensione, o inabilitazione, dovrà darne pronta notizia all'Uffizio dell' altro Archivio, e se frattanto il Notaro ardirà di rogare, sarà soggetto a tutte le pene alle quali sono sottoposti quei che rogano, non avendo facoltà di rogare, e come se avesse rogato in quello Stato in cui era dichiarato inabile o sospeso.

IX. Da' Ministri de' respettivi Archivi dovrà tenersi un Ruolo a parte in cui siano descritti per ordine alfabetico i nomi de' Notari ammessi

al rogito nell'uno, e nell' altro Stato Fiorentino e Senese; e ciò per mezzo di una tavoletta da ſtare ſempre affiſſa a viſta di tutti nella Cancellerìa de' detti reſpettivi Archivi, ne' quali ſi terrà ancora parimente a parte un Regiſtro per notarvi tutti gl' Inſtrumenti, e Atti tra i vivi che ſaranno rogati da Notari Fiorentini nello Stato Senese, e da Seneſi nello Stato Fiorentino, ſubito che ne perverranno le mandate, con ſpecificare la qualità dell' Inſtrumento, il tempo della celebrazione di eſſo, e coll' iſteſſo ordine alfabetico il nome, e cognome non ſolo del Notaro, ma ancora delle Parti.

X. Seguendo la morte di alcuno de' predetti Notari, i Miniſtri dell' Archivio di quello Stato, in cui accaderà, dovranno ſollecitamente, e con lettere nelle forme renderne inteſi i Miniſtri dell' Archivio dell' altro ſtato indicando il giorno, ed il luogo della morte. E queſta dovrà notarſi nelle reſpettive tavolette ancor per l'effetto, che un tal'avviſo a ciaſcuno di detti Archivj ſerva di regola per procurare dagli Eredi del Notaro defunto nelle ſolite forme la recupera dei Protocolli, che gli avrà conſegnato.

XI. Chi ammeſſo alla Matricola di Notaro nello Stato Seneſe non avrà preſo i Protocolli da quell' Archivio, ma vorrà ſolo rogare nello Stato Fiorentino, e viceverſa; all'effetto di poter' avere i Protocolli da quell' Archivio a cui chiederà di eſſere aggregato, dovrà produrre il certificato di che nel §. I. e II., con quel più che ſi ordina del detto §. II., e nel §. III., e dichiarare in oltre di non avere i Protocolli dell' Archi-

Archivio dell'altro Stato, nè in quello voler rogare, restando obbligato nel caso di prendere i Protocolli ancor dall'Archivio dello Stato in cui avrà ricevuta la Matricola, all'osservanza delle cose dichiarate di sopra, e congruamente alle cautele, ed altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

XII. Rimarranno nel loro pieno vigore le Leggi, e Ordini de' respettivi Archivi in tutte quelle parti, nelle quali col presente Regolamento non sia stato altrimenti disposto.

Tale è la Nostra Volontà della quale comandiamo la piena ed esatta osservanza. Dato li dodici Luglio Mille settecento ottant'uno.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI.

FRANCESCO SERATTI.



MOTUPROPRIO

Relativo ai Fidecommissi dividui, in cui, si ordina, che verificata la libertà d'una porzione restino i Beni liberi nella loro totalità.

DEL DÌ 14. MARZO 1782.



SUA ALTEZZA REALE Volendo favorire la libertà dei Beni, e togliere insieme l'occasione che danno nel loro progresso i Fidecommissi dividui di doverne con incomodo, e dispendio delle Parti interessate riconoscere e liquidare

 lo

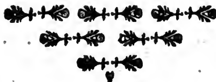
lo stato dei medesimi, Ordina e dichiara che i detti Fidecommissi dividui tanto fatti che da farsi restino a tutti gli Effetti che di ragione risoluti, e spirati nel loro totale, subito che una parte qualunque siasi de' Beni sottoposti a' medesimi, mediante il passaggio che avrà fatto, o che farà per i gradi prescritti dalla Legge de' 22. Giugno 1747. §. II. e VIII., sarà rimasta sciolta dal vincolo di Fidecommisso, salvo solo rispetto a' Fidecommissi già fatti quel dritto che avessero i Chiamati presentemente viventi di poter' succedere nelle rate o porzioni nelle quali a forma della detta Legge del 1747. durasse tuttavia il Fidecommisso, ed il gravame di restituzione a favore delle persone de' detti chiamati viventi, e non più oltre.

Dato li quattordici Marzo Mille settecento ottantadue.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI.

FRANCESCO SERATTI.



MOTU-

MOTUPROPRIO

Relativo alle Concordie, e Fallimenti dei Debitori.

DEL DÌ 15. MARZO 1782.



PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria,
e di Boemia, Arciduca d'Austria,
Granduca di Toscana ec. ec. ec.



SOMMARIO.

1. *CHi vuol' intentar la concordia deve presentar la nota dei Creditori concorrenti, e dei beni tutti.*

2. *L'Istanza nei giudizi di concordia è di sei mesi.*

3. *Dentro il termine di tre mesi dovranno farsi le verificazioni.*

4. *Quando dovrà dirsi esser concluso in causa.*

5. *Facoltà accordata di poter prorogare i termini.*

6. *Proibizione d'accordare le inibitorie.*

7. *Dopo la sentenza, e la perenzione dell' Istanza non è permesso d'intentar nuovamente la Concordia se non con certe condizioni.*

8. *La Concordia dovrà riassumersi nel medesimo Tribunale.*

9. Il termine per le seconde istanze sarà di quattro mesi.

10. Le Concordie si ammetteranno quando vi sia il consenso de tre quarti dei Creditori, e per la corrispondente quantità del Credito.

11. Pene imposte contro chi operasse dolosamente.

12. Nelle medesime pene caderà quel creditore che si sarà finto per tale.

13. Quando le concordie saranno nulle, e quali riguardi non si averanno.

14. Giurisdizione accordata per le trasgressioni suddette.

15. La medesima Regola si osserverà negli accordi dei Fallimenti.

16. Quando possa godere il debitore degli accordi che sogliono farsi contro voglia dei Creditori.

17. I debitori, che maliziosamente hanno ingannato i Creditori, e dilapidato il Patrimonio, potranno esser querelati Criminalmente; e Condannati ad arbitrio.

18. Alimenti da tassarsi ai debitori.

PEr rimediare quanto è possibile a' disordini, che in pregiudizio dei Creditori, e contro la buona fede, sostegno principale pel Commercio, possan seguire, e non di rado seguono nelle concordie intentate da Debitori, come pure negli accordi, che si trattano nelle cause di Fallimenti, o in altri simili Giudizi; in dichiarazione, correzione, e inorma in questa parte delli Statuti di Mercanzia della Città di Fireoze, e di Siena, dell'istruzione pubblicata li 22. Febbrajo 1773., e d'ogni altra Legge, Statuto, Uso, o Con-

o Consuetudine vegliante su tal materia nel Gran Ducato, Vogliamo, ed Ordiniamo.

I. Che in avvenire qualora alcun Debitore vorrà intentare un Giudizio di Concordia, debba colla sua domanda, e colla nota de' Creditori concorrenti presentare ancora per tutti gli effetti che di ragione, un'altra nota in cui sieno fedelmente descritti tutti i suoi beni, mobili, immobili, semoventi; azioni, ragioni, ed ogn'altro assegnamento atto a contribuire all'offerta sodisfazione de' suoi Creditori, e mancando, o non facendo esatta, veridica, e completa la detta nota non sia ammesso alla Concordia, o respettivamente decada dal benefizio della medesima, ancorchè confermata con Sentenza, e non solo per interesse de'Creditori non concorrenti, ma ancora de' concorrenti, ben inteso però che questo non abbia luogo quando la mancanza consistesse in cose di piccolo oggetto, a dichiarazione, e secondo il prudente arbitrio del Giudice.

II. L' Istanza ne' Giudizi di concordia sarà di sei mesi da incominciare a decorrere dal dì della principal domanda, quattro cioè, e questi comuni al Debitore, ed a' Creditori dissenzienti per il termine probatorio, e gli altri due mesi per il decisorio.

III. Le verificazioni però, che il Debitore è tenuto di fare in ordine a' Creditori sottoscritti alla concordia, dovranno esser compite dentro i tre primi mesi del probatorio, spirati i quali si procederà alla publicazione delle dette verificazioni, e quei nomi di Creditori, che si troverà non essere stati verificati dentro il detto termine

D 4 di

di tre mesi, si avranno, non ostante la loro sottoscrizione alla Concordia per Creditori dissenzienti.

IV. Tutte le volte, che il Debitore in qualunque termine più ristretto de' detti tre mesi dichiarerà negli Atti d'aver per la parte sua concluso in Causa, e di non aver altro da dedurre, o giustificare dal dì d'una tale dichiarazione, non resterà a' Creditori che il tempo di un mese a far le loro incombenze, e questo spirato si intenderà concluso in Causa anche per la parte loro, ed incomincerà a decorrere il termine decisorio, quantunque il probatorio stabilito come sopra non fosse consumato, il qual termine decisorio potrà pure, e dovrà il Giudice ristringere quel più che lo stato della Causa permetterà.

V. All'incontro se per le circostanze del caso troverà giusto e secondo la sua coscienza crederà necessario il prorogare i detti termini assegnati per il probatorio, avrà facoltà di farlo, purchè la proroga o sia domandata dal Debitore, o sia domandata dai Creditori dissenzienti, non ecceda il tempo di un mese accordabile a petizione di ciascuna delle parti, sicchè nel caso che venga chiesta dall'una e dall'altra parte l'Istanza dichiarata di sopra all'Articolo II., non resti prorogata in tutto, e per tutto che per altri due casi.

VI. L'Inibitoria che in alcuni Tribunali è stato praticato accordarsi al Debitore pendente il Giudizio di concordia da esso intentata, tanto per l'esecuzione reale, che personale, non sarà in avvenire concessa da verun Giudice se non nel caso che il Debitore assicuri in valida forma o co'

propri

propri Beni, o con idoneo Mallevadore di adempire le condizioni offerte nella detta concordia, ed accettate da Creditori sottoscritti alla medesima in quel numero, e per quella quantità di credito che si ricerca per la sua confermazione, talmente che ancora nel caso che la concordia non venisse confermata, abbiano i Creditori tanto concorrenti, che non concorrenti questa special cauzione, oltre tutte le altre azioni, e ragioni ad essi competenti secondo la natura, e qualità de loro Creditori; nè per l'effetto di ottenere la detta inibitoria, quanto all'interesse de' Creditori non concorrenti, basterà che renunzino alla cauzione dichiarata di sopra, i Creditori concorrenti, ancorchè fossero e per il numero, e per la quantità del credito sufficienti per la legittimità della Concordia; E se si tratterà di Debitore Mercante, o Artefice dovrà dar cauzione non solamente di pagare a forma della Concordia venendo questa confermata, ma ancora l'intero suo debito nel caso che non restasse confermata.

VII. Se il Debitore per non aver concluso nel termine dell'Istanza la prova necessaria, in vece di riportare la confermazione della Concordia, avrà una Sentenza contraria, o l'Istanza sarà dichiarata perenta, non gli sarà permesso l'intentar nuovamente la Concordia se colla nuova domanda non esibirà la sottoscrizione di un maggior numero di Creditori, e per maggior quantità di credito di quel che avesse legittimamente provato essere il numero de' Creditori consenzienti, e la quantità del loro credito nel Giudizio che era stato terminato come sopra, o colla Sentenza nel meri-

merito, o colla dichiarazione di perenzione d' Istanza, nè i Creditori allora consenzienti si avranno per tali, se non avranno firmato un nuovo consenso.

VIII. Non potrà riassumersi nel caso e nella forma già detta il Giudizio di Concordia, che si averà come Giudizio di prima Istanza, se non che in quel medesimo Tribunale nel quale era già stato agitato.

IX. Intentandosi dentro i dieci giorni secondo gli ordini da una parte, o dall'altra il rimedio dell'appello, o restituzione in integrum dalla Sentenza proferita in prima Istanza nel Giudizio di Concordia, il termine di questa seconda Istanza sarà di quattro mesi, due per il probatorio da incominciare dal dì della commissione della causa dove questa sia necessaria, e non essendo necessaria, dal dì del presentato appello al Giudice Superiore, per il quale effetto avrà l'Appellante il termine d'altri dieci giorni, oltre quegli concessigli ad appellare, e gli altri due mesi per il decisorio.

X. Le Concordie volontarie, e dove di fatto non sia stato proceduto al Sindacato, ed all'elezione de' Deputati al fallimento, benchè si tratti di Debitore Mercante, o Artefice non si ammetteranno, nè avranno luogo se non vi sia il consenso de' tre quarti de' Creditori, e per la corrispondente somma del credito, e questo si dovrà ancora osservare in tutti i casi, e cause di simili concordie attualmente pendenti, e fin qui non decise.

XI. Chiunque in frode de' Creditori concorrenti,

ti, e respettivamente de' non concorrenti, o non darà in nota tutti i suoi veri Creditori, o fingerà de' Creditori non veri, o farà parzialmente con alcun Creditore per tirarlo a sottoscrivere la concordia, delle convenzioni, o promesse più vantaggiose delle dichiarate in Giudizio, e concordate dagli altri Creditori consenzienti, oltre la nullità della concordia prescritta in simili casi dalli Statuti, sarà trattato come falsario, e caderà nella pena di carcere, esilio, confino, o altra maggiore afflittiva di corpo fino a pubblici lavori inclusivamente ad arbitrio del Giudice da regolarsi secondo le circostanze del caso.

XII. Nella stessa pena incorreranno i Complici della detta Frode, e Falsità, ed in specie chi nella sottoscrizione della Concordia si sarà finto Creditore quando realmente non è tale, o non sarà Creditore di tanta somma quanta è quella data in nota, e da esso asserita, o avrà ricevuto, o gli sarà stato promesso dal Debitore migliori condizioni delle offerte agli altri Creditori, e che da' concorrenti, come da lui medesimo nella sottoscrizione della Concordia appariscono accettate, e ciò parimente in aumento della pena imposta dalli Statuti di dieci soldi per lira del vero, e respettivamente asserito Credito, a tutti quei Creditori che sieno stati a parte clandestinamente accordati, o che stanno in figura di Creditori, e non sono, o son Creditori di minor somma di quella che han dichiarato.

XIII. per rendere esenti dalle dette pene i Contravventori, e le Concordie dalla nullità, non si avrà alcun riguardo, che anche considerati tali difet-

difettosi Creditori come dissenzienti, vi concorrerebbero non ostante sì per qualità, e misura dal Credito i necessarj requisiti per ottenere la confermazione della Concordia; volendosi in ogni evento, che gli Stati disponenti di quanto sopra, e la presente Ordinazione si osservino alla lettera, e che sia considerato come fine principale della detta disposizione il reprimere la temerità di coloro che ardiscono di comparire in Giudizio con falsità, o simulazioni contro il prescritto della Legge medesima.

XIV. La cognizione delle antedette delinquenze spetterà in Firenze al Supremo Tribunale di Giustizia, in Siena al Tribunale dell'Auditor Fiscale, ed in tutti gli altri luoghi del Granducato a Rettori, che avranno Giurisdizione Criminale, salve le solite Partecipazioni; si procederà ex Officio, e ciascheduno ne potrà essere denunziatore, o accusatore.

XV. Tale provvedimento, e giusto rigore si osserverà ancora nel caso degli Accordi, che sogliono proporsi da' Deputati a' Fallimenti de' Mercanti, e Artefici, o da Falliti medesimi al Giudice, d'avanti al quale pende la causa del Fallimento, e del Sindacato dato ai Falliti, tutte le volte che si scoprirà esser intervenute, come in questo caso pure possono intervenire, delle collusioni tanto per parte del Fallito, che d'alcuni de' suoi Creditori in frode dell'Accordo che venisse a forma delli Statuti determinato, e questo pure in aumento di tutte le pene, e pregiudizi de Falliti, che in Giudizio Civile avendo avuto il Sindacato vengon rimesse al Foro Criminale.

XVI. E

XVI. E perchè alcuna volta è stato dubitato se ne' Giudizi di Sindacato, non essendo stato concluso l'accordo tra il Debitor fallito, ed i suoi Creditori, e perciò rimanendo esposto il detto Fallito, dopo il Decreto di confermazione di Sindacato, ad ogni sorte di esecuzione, mentre si trovi carcerato nelle Carceri de' Debitori Civili, sia capace di godere di quella specie di Accordi, che sogliono farsi anche contro voglia de' Creditori da chi presiede alle dette Carceri, e son nate ancora delle controversie sopra la competenza, e facoltà di trattare tali accordi; perciò il metodo, e regolamento, che in avvenire dovrà in questa parte tenersi, sarà.

Primo. Che da Falliti, i quali avranno avuto il Sindacato non possano domandarsi nè da Deputati al Fallimento proporsi accordi d'alcuna sorte coattivi de' Creditori non consenzienti, se non nel caso, e dopo che dal Giudice competente sia stato riconosciuto, e dichiarato il detto Fallimento non doloso.

Secondo. Che pendente una tal dichiarazione, benchè il Fallito sia ritenuto nelle Carceri de' Debitori Civili, e ad istanza soltanto de' suoi Creditori, nè il Magistrato delle Stinche in Firenze, nè altrove gli Uffiziali, o Ministri che hanno una simile incumbenza potranno ingerirvisi, ma ogni interesse del Debitor fallito, e la sua persona dependerà dal Giudice del Sindacato.

Terzo. Che se il Fallito avrà potuto legittimamente giustificare la sua decozione non esser proceduta da dolo, ma da infortunio, ed avrà senza frode alcuna reso conto di se, e de' suoi

affe-

assegnamenti in guisa che abbia ottenuto una assoluzione dalla Criminalità, allora non ostante il Sindacato confermato dal Giudice Civile, e l'incorporo de' Beni del Fallito fatto per gli Atti del di lui Tribunale, ritrovandosi il detto Fallito carcerato, sarà reputato come Debitor Civile, e come tale trattato in tutto e per tutto, ed i suoi Creditori dovranno soggettarsi alle Deliberazioni, che a forma degli Ordini saranno fatte da chi presiede alla cura, e protezione dei Carcerati per causa Civile, il che però non avrà luogo rispetto ai Creditori di Livorno per causa di Mercatura, i quali, come è stato fin quì praticato, non potranno citarsi, e molto meno forzarsi a fare accordi nel modo che sopra.

XVII. Qualunque Debitore d'ogni stato, qualità, e condizione avrà maliziosamente ingannato i suoi Creditori, contraendo con essi quei debiti, ch' Egli sapeva, o doveva sapere di non potere in tutto, o in parte sodisfare, o dilapidando il suo Patrimonio si ridurrà in un grado egualmente pregiudiciale a' predetti suoi Creditori, potrà esserne querelato criminalmente, e convinto, o sufficientemente indiziato d'una tal reità, oltre la pena che parrà al retto arbitrio del Giudice aver esso meritato, e doversegli imporre, sarà sempre e indispensabilmente condannato nella degradazione da tutti gli onori di Nobiltà, di Cittadinanza, e di ogni altro, di cui fin allora fosse stato rivestito.

XVIII. I Giudici, e Tribunali d'avanti a' quali penderà alcun Giudizio di Concordia, o di concorso di Creditori, visto che i Creditori e

tutti

tutti, o parte di essi non saranno per ricavare da' Beni liberi del Debitore una pronta, e intiera sodisfazione de' loro Crediti, talchè sieno costretti a doverla ricevere o diminuita, o con dilazione da frutti di Beni vincolati, o in altra forma che produca un loro discapito, avvertiranno di tassare gli alimenti ed il giornaliero trattamento d'un debitor tale nella somma la più moderata, e più ristretta che sia possibile, e senza avere il minimo riguardo alla qualificazione, o rango del Debitor medesimo, considerandolo come Persona che dee vivere a spese altrui, nè mai procederanno a tassare i detti alimenti senza citazione de' Creditori, a' quali resterà salvo in ogni caso il ricorso al Tribunal competente sentendosi aggravato.

Tale è la Nostra volontà, la quale senza derogare a tutte le altre Leggi, Statuti, e Ordini veglianti in quelle parti nelle quali non son contrarj, nè diversi dalla presente Provvisione, e Riforma, Vogliamo che sia osservata in tutte le Città, Terre, Provincie, Feudi, ed in qualunque altro luogo del Gran-Ducato, niuno escluso, nè eccettuato; Non ostante.

Dato li quindici Marzo Millesettecento ottantadue.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI.

F. SERATTTI.



LEGGI FIORENTINE
PARTE SECONDA.



L E G G E

Generale del Sale.

DELL' ANNO 1701.



SOMMARIO
DEI CAPITOLI.

5. *Della giurildizione e dell' obbligo del Provveditore del Sale di Volterra, e dei Doganesi.*

6. *Dell' uffizio dell' obbligo del Notaro del Danno dato delle Guardie, e del Messo.*

7. *Dell' obbligo del Cancelliere della Comunità di Volterra circa l' osservanza della presente Legge.*

8. *Dei Giudici competenti nelle Cause di Danno dato nei Boschi, e dell' appello riservato in esse.*

9. *Descrizione dei Boschi riservati.*

10. *Dei Sali fatizzi, e dell' acque salze.*

11. *Della Condotta de Sali dalle moje a Volterra, e da Volterra a Firenze, e della Custodia di essi nei Magazzini.*

12. *Della Condotta del Sale da Firenze ai Luoghi tassati.*

13. *Del Sal rosso, e dei Sali di basso prezzo.*

14. *Della proibizione dei Sali forestieri.*

15. *Dell' obbligo delle Comunità del loro Cancelliere, e rappresentanti circa la tassa distribuzione, ed esito de Sali.*

16. *De Salajoli, e obbligo loro circa allo smaltimento delle Tasse del Sale.*

17 *Dichiarazioni diverse intorno alla presente Legge.*

IL Serenissimo Granduca di Toscana, e per Sua Altezza Reale i Molto Illustri Signori Provveditori, e Maestri della Gabella del Sale della Città di Firenze.

Considerando, che la rendita del Sale è chiamata Patrimonio del Principe, per esser uno dei più antichi, de' più giusti, e de' più sicuri assegnamenti, che a quello vengano contribuiti, per sosten-

sostenere la tutela, e difesa de' propri Sudditi, e per supplire alle gravissime spese del Principato. E riflettendo, che sopra l'amministrazione dei Sali sono state nei trascorsi, e nei moderni tempi fatte, e promulgate diverse provisioni, ordini, e leggi, le quali, o per l'antichità sono andate in oblivione, o per la moltitudine, e varietà apportano più tosto confusione, e nocumento, che benefizio: Vogliono perciò, di comandamento espresso di Sua Altezza Reale per maggior chiarezza, comodità, e intelligenza di tutti, le medesime rinnuovare, ristringere, ampliare, e in una sola Legge ridurre nel modo, che segue.

1. Il Sale, che ordinariamente, e quasi universalmente si usa nel felicissimo Dominio di Sua Altezza Reale vien fabbricato nel Contado, e Territorio della Città di Volterra; il quale dalla benefica mano dell' Onnipotente Iddio è stato dotato, e arricchito di più, e diverse miniere, e particolarmente di quelle del Sale, che per maggior grazia di Sua Divina Maestà sono situate, e poste in luoghi ripieni di selve, boschi, e legnami somministranti la necessaria, e sufficiente materia, da potere negli edifizi delle Saline, dette volgarmente Moie, fabbricare il prenominato Sale: E perchè resterebbe inutile così ricco tesoro, se con opportuni provvedimenti non si vigilasse alla perpetua conservazione, e mantenimento di detto legname, e boscaglie poste vicino a dette Moie, e sempre destinate all'uso, e magistero del Sale; Fanno perciò pubblicamente bandire, e notificare, ed espressamente comandare, che nell' infrascritte boscaglie della Comunità

tà di Volterra, e dei Comuni del suo Capitana-to, o di altri luoghi, e persone particolari, che sono vicine respettivamente a dette Moie, e solite servire per uso loro, non si possa per alcuno di detti Comuni, o Luoghi, nè per alcuna persona di qualsivoglia stato, grado, sesso, e condizione, nè anche per li propri Padroni de' boschi (salvo gl' infrascritti riservi) fare debbi, cettine, o tagliate per diboscare, o ridurre a coltura le medesime boscaglie, o alcuna parte di esse, sotto pena al Padrone de' boschi, che lo permettesse, o acconsentisse in qualsivoglia modo, di ducati cento d'oro di moneta di lire sette per iscudo per ciascuno, e per ciascuna volta; e quelli, che dessero, o avessero data, o prestata l'opera loro, o ajuto in tal cosa, oltre a detta pena pecuniaria, saranno condennati in tratti due di corda, da darsi in pubblico a ciascheduno di loro, e per ciascuna volta.

Le quali boscaglie, per chiara notizia, e intelligenza di ciascheduno, saranno descritte, e registrate nel Cap. IX, della presente Legge.

CAPITOLO I.

Del modo, e tempo di tagliare i Boschi, ed assegnare i tagli a' Conduttori.

2 Si è osservato, che le tagliate dei legnami, tanto ne quattro boschi principali della Comunità di Volterra, come negli altri boschi infrascritti riservati per uso, e servizio delle Moie, sono state fatte per l' addietro con poco ordine, e una

una in quà, e l'altra in là, a beneplacito de' Tagliatori.

Però provveddero, e ordinarono, che in avvenire le dette tagliate si faccino per ordine, come veniva disposto per la Legge del 1592. e si comincino da un capo del bosco, e si vadano seguitando l'una l'altra, e finite, si ritorni al debito tempo alla prima tagliata; e che questa di assegnare il luogo del taglio da farsi, sia, e debba essere ogni anno, e quando bisognerà, cura, ed incumbenza de' Doganesi di quella Comunità, o altri, secondo il solito, i quali dovranno sempre avere un preciso riguardo, che il taglio delle legna si faccia di anno in anno continuato l'uno dopo l'altro.

3. E che i Tagliatori, i quali anno usato di tagliare in detti boschi il legname, e gli alberi alti da terra un braccio, e più, e scapezzati molti cerri, e querce, che per esser vecchie non rimettono, anzi si seccano, e si perde detto legname; sien tenuti, debbano in avvenire tagliare di mano in mano tutto il legname, che si trova in detti boschi, con fare i tagli puliti, e netti, senza lasciare in piedi alberi, nè alcun altra cosa, fuorchè ne' boschi de' Particolari, nel modo, e forma, che nel Cap. IV. verrà disposto; ed abbarcare tutto il legame atto alla fabbrica del Sale, acciocchè i boschi meglio, e più presto possano rimettere.

4. Affinchè i suddetti, ed infrascritti ordini restino puntualmente eseguiti dichiararono, che la Comunità di Volterra, e suoi Rappresentanti sien tenuti, e obbligati deputare uno de' Doganesi

nesi, o altri, che alla giornata veggano dette tagliate, riconoscano se l'antedette, ed appiè scritte ordinazioni restino puntualmente eseguite, e l'Uffiziale del danno dato, che di tempo in tempo sarà in Volterra, dovrà per debito di sua carica dar notizia con sue lettere all'Uffizio del Sale di Firenze di tutte l'inosservanze, che contro il disposto della presente Legge venissero commesse.

5. Sentendosi, che vi sieno diversi boschi di persone, e luoghi particolari, i quali si truvano invecchiati senza tagliarsi, o per non gli avere i Padroni di essi voluti dare, ovvero perchè i Conduttori delle Moie, stante la lontananza, o per altre cagioni, non abbiano voluto comprarli; perciò affinchè i Padroni di detti boschi ne ricevano a'debiti tempi il conveniente frutto, e le boscaglie, con invecchiare maggiormente, non si disperdano, ordinarono, che in avvenire tutte le boscaglie riservate per Moie si debbano a tempi debiti tagliare; cioè la Macchia serena, che è quella, che l'Inverno perde la foglia, ogni 14. anni almeno, e la Vernina, che è quella, che mantiene le frondi l'Inverno, almeno ogni 20. anni, ed a questo effetto deliberarono, che il Provveditore di Volterra, e i Doganesi di quella Città debbano aver riguardo di far tagliare sempre i boschi più maturi, e più vecchi, e perciò commessero, che i Conduttori delle Moie sien tenuti, e obbligati comprare, e i Padroni de'boschi respettivamente vendere le loro boscaglie, quando sono mature, per li prezzi convenienti, da stabilirsi fra di loro, o per mezzo di loro ami-

amici; ed in caso, che non convenissero, debbano fermarsi, e terminarsi tali prezzi per mezzo del Provveditore, e Doganesi di Volterra.

6. Essendo che i suddetti boschi invecchiati sieno in buona quantità, e lontani dalle Moie, e che a tagliarli tutti in un anno, potrebbe riuscire di aggravio, e incomodo ai Salinatori, ordinarono pertanto, che gli antedetti Doganesi debbano repartitamente assegnare ai medesimi Conduttori una porzione per anno di detti boschi lontani, e invecchiati; e l'altra porzione debba loro essere assegnata nell'altre boscaglie più vicine, e più comode alle Moie, con riguardo però, che più presto che sia possibile vengano tagliati tutti detti boschi invecchiati, e lontani: rimettendo all'arbitrio del Provveditore, e Doganesi suddetti, se tali boschi debbano tagliarsi a corona, e a capitozze, perchè più facilmente rimettano, ma gli altri boschi, che presentemente fossero a capitozze, si debbano mantenere nella medesima forma.

7. Sentesi ancora, che fra i boschi riservati alle Moie ve ne possano essere alcuni composti, e mischiati, parte di Macchia Serena, e parte di Vernina, le quali non maturano tutte nel medesimo tempo; commessero pertanto, che i boschi di tal mescolanza composti, debbano tagliarsi ogni 17. anni.

8. I sopra mentovati Doganesi nell'assegnare ai Conduttori il taglio delle legna, dovranno aver riguardo di assegnarne loro ne' boschi dei Particolari tanta quantità solamente, che con quella, che devono levare da' boschi della Comunità,

possa verisimilmente esser bisognevole in un anno per fabbrica del Sale di ciascun Fuoco, con rilasciare nondimeno ai Salinatori l'arbitrio di farsene assegnare da' Doganesi, e di tagliarne quella maggior quantità, che a loro paresse opportuna pe' loro bisogni; Avvertendo, che se i boschi, tanto della Comunità, che dei Particolari, destinati al taglio, fossero così grandi, che non si potessero consumar tutti in un'anno, dovranno tagliarsi negli anni successivamente seguenti, senza intermissione, affinchè i tagliamenti sempre, ed in tutti i boschi sieno continuati l'un dopo l'altro, e così più facilmente si possano riguardar le tagliate, sotto pena ai Doganesi, che assegnassero il taglio diversamente di scudi 25.

9. Ma se si desse il caso, che in un anno medesimo si trovassero in taglio più, e diversi boschi, cioè in quel medesimo tempo fossero decorsi gli anni 14. e 20. respettivamente assegnati per il taglio de' boschi, e che tutti non si potessero nel medesimo anno tagliare, provveddero, e ordinarono, che i Doganesi, come sopra, facciano tagliare quei boschi, che avranno le legna più mature, e più perfette, ed in caso di discrepanza se ne stia al giudizio della Deputazione del Sale di Volterra, ed a questo effetto si proibisce ai Doganesi, come sopra, di poter far tagliare boscaglie di alcuna sorta, avanti che quelle abbiano terminato il corso de' suddetti anni 14 la Macchia Serena, e anni 20. la Macchia Vernina, e anni 17. la Macchia mischiata, sotto pena di perdere il salario di quattro mesi mancando, e la Comunità di Volterra non possa nei propri

pri boschi assegnare ai Conduttori delle Moie più che migliaja tre per Fuoco, come di presente si pratica.

10. I boschi, che per qualche cagione dopo il corso di anni 20 non saranno stati venduti, e tagliati per servizio delle Moie, potranno i Padroni di quelli (mentre non sieno necessari ai Conduttori) farli tagliare, e venderli a chi più loro piacerà, con che un anno avanti debbano farne consapevole il Provveditore, e i Doganesi, quali sieno tenuti sentire da'Conduttori delle Moie, se abbiano bisogno di detti boschi, e se vogliano comprarli, e quando non li vogliano, possano detti Provveditori, e Doganesi concedere ai Padroni licenza di poterli tagliare, e vendere a chi vorranno, con che taglino le legna più corte di quelle delle Moie, acciocchè si distinguano da esse, o pure potranno i Padroni di essi lasciargli crescere, per ritrarne l'utile della ghianda, finchè venga la congiuntura di tagliarli per la Salinatura: ovvero ricorrere a Sua Altezza Reale per ottenere grazia di ridurli a coltura.

11. Perchè le legna dei suddetti boschi riservati sono dalla Comunità di Volterra, e da alcuni Padroni di essi vendute ai Conduttori delle Moie, tagliate, e accatastate a un tanto il migliajo, ordinarono, che la Comunità, e i Padroni di tali boschi, che vogliono vendere le legna così tagliate, debbano far fare le cataste della solita misura, e non accordandosi il venditore, e il compratore intorno a quella, debba il Conduttore delle Moie eleggere una di dette cataste, così vendutagli, per farla nuovamente riabbarcare da

terza

terza persona confidente alle parti, ed in caso di discordia ad elezione de' Doganesi, e secondo che quella scemerà, o crescerà, debbano crescere, o scemare tutte l'altre legne, o cataste, che il Padrone di quel bosco avrà venduto a detto Conduttore, di modo che se in un migliajo di legna calassero cataste cinque, debba il Conduttore pagarne solamente cataste 43., e se all'incontro in un migliajo crescessero cinque cataste di legna, debba il Conduttore pagare anche quelle cinque di più.

12. Dichiarando a cautela, che un migliajo di legne, s'intenda essere composto di cinquanta cataste, ogni catasta debba esser lunga braccia 8. e alta braccia 2., e le legne per le Moie debbano tagliarsi di lunghezza di braccia 2. e tutto di misura Volterrana.

13. Per sapere distintamente quali sieno i boschi più vecchi, e più maturi, dovrà nella Dogana di Volterra tenersi un Libro intitolato *Descrizione dei boschi*, nel quale debbano esser diligentemente descritti tutti i boschi riservati per la fabbrica del Sale; cioè un bosco per carta, e sotto la partita di esso si debba notare l'anno, che sarà stato tagliato da quel Conduttore, a che prezzo, e quante migliaja di legna ne saranno uscite, con distinzione, se tal bosco sia di Macchia Vernina, o Serena, e non si possano cominciare i tagli senza licenza dei Doganesi, come sopra, che dovranno concederla gratis, mentre sien' osservate le predette condizioni,

CA-

CAPITOLO II.

Del tempo di risguardare le tagliate, e delle pene di chi darà danno in dette boscaglie.

14 Perchè la conservazione delle sopradette boscaglie consiste principalmente nel risguardarle, che non siano danneggiate da alcuna persona, e che le tagliate, che annualmente debbono farsi per servizio delle Moie non sieno offese da' bestiami, perciò provveddero, e ordinarono, che nelle dette, ed infrascritte boscaglie non si possa mai per tempo alcuno da alcuna persona, luogo, o Comune (salve le cose infrascritte) tagliare, nè far tagliare querce, cerri, o altri alberi di qualsivoglia sorta (eccettuato che per uso, e servizio delle Moie) sotto pena di scudi 10. per ciascun albero, che sarà tagliato, lire 20. per ciascuno, che tagliasse, uno o più rami, che arrivassero alla soma, lire 20. per ciascuno, che tagliasse uno, o più rami, che arrivassero al fascio, e questo per la prima volta, e dalla prima volta in là, oltre a dette pene pecuniarie respettivamente, s' intenda caduto ciascuno, che così tagliasse, in pena di un tratto di corda, da darseli in pubblico. Essendo tali dannificanti donne, fanciulli, vecchi, o altrimenti impediti, o inabili alla fune, s' intendano confinati in quel cambio per un mese in una delle carceri larghe, o cameracce della Città di Volterra.

15. Le tagliate, che si faranno nei boschi riservati, dovranno dilingentemente riguardarsi, e custo-

custodirsi dai bestiami grossi, e minuti, perchè rodendo, e pascendo quei teneri virgulti, e rimettiticci, non possono più crescere con danno notabile delle boscaglie, si dispone pertanto, che in dette tagliate, o in alcuna parte di esse, non si possa da veruna persona, nè anche dai propri Padroni dei boschi, metter bestiami, nè grossi, nè minuti di alcuna sorte, per tempo, e termine di tre anni, da intendersi cominciati, non dal giorno, che seguì il tagliamento del bosco, ma dal principio dell' anno, che secondo l' uso comune della Toscana è il dì 25. del mese di Marzo seguente dopo il fatto tagliamento, e terminare a tutto il mese di Ottobre del terzo anno, sotto pena di lire cinque per ciascun capo di bestia vaccina, bufalina, o cavallina, o altre bestie da soma, e per ciascun capo di capra lire due, e per ciascuna pecora lire una, e le bestie da soma che son condotte a cariear legna nelle tagliate suddette dai Conduttori delle Moie, o loro Vetturali, o altri debbano tenere le gabbie per tutto il tempo, che staranno nelle medesime tagliate, dal principio del mese di Marzo fino a tutto Ottobre di ciascun anno, sotto le pene, che sopra si è detto delle bestie grosse, ancorchè le suddette bestie non avessero fatto danno, e per ciascheduna volta, che le suddette bestie grosse, o minute vi fossero trovate. E il Guardiano, o Pastore, che avessero in custodia le bestie trovate in dette tagliate, dovranno di più condennarsi in pena di due tratti di corda, da darseli in pubblico.

16. Alle quali pene pecuniarie, ed all' emenda del

del danno, venga obbligato detto bestiame, che così fosse trovato, come ancora il Padrone di esso, insieme col Contadino, Soccio, Guardiano, Pastore, che avrà in custodia il bestiame, fra tutti un pagamento bastante; come vien disposto per benigno Rescritto di Sua Altezza Reale dei 24. Dicembre 1680 ed altri susseguenti emanati in congiuntura dell'allogagione delle Moie.

17. Possa ancora detto bestiame esser predato di fatto, e condotto alla Corte dal Notaio del danno dato, e sua famiglia, e da altri Esecutori; quali bestiami debbano consegnarsi al Camarlingo dei pegni di Volterra, che sarà tenuto riceverli, coi medesimi emolumenti, che egli consegnisce dei pegni gravati, e il Camarlingo di Camera di Volterra, seguita da condennazione, sia tenuto sborsare dei denari pubblici immediatamente la rata toccante agl'Inventori, e Predatori; per rimborsarsela poi dal ritratto di tali prede, che si dovranno vender subito seguita detta condennazione, ovvero dal Contadino, Soccio, o Pastore, o pure dal Padrone di dette bestie, in ordine ai precitati Rescritti.

18. Sia nondimeno permesso alla povera Gente il poter pigliare le legna minute, e morte, che avanzano nelle suddette tagliate, per non si mettere nelle cataste, come legname inutile alle Moie: e di quelle possano servirsene per uso loro, o per vendere, come torna lor comodo, senza alcun pregiudizio: ed a questo fine non possano portare nelle dette tagliate, che la pennatella, ovvero pennato col manico corto: con intimazione espressa però a questi tali, di non tagliar legna,

gna, nè rami verdi in modo alcuno, sotto le pene sopraddette in caso di trasgressione.

19. Perchè molte volte sono state rubate dalle cataste diverse quantità di legna tagliate per servizio delle Moie, s'impone però la pena a tali rubatori di scudi 10. per ogni soma di legna rubata, e di più dell'emenda del danno, da stimarsi secondo la valuta de' boschi, dove seguisse il furto.

20. Le pene, come sopra imposte, e che nella presente Legge s'imporranno per dependenza delle mentovate boscaglie, debbano esser' applicate per un quarto al Fisco, un quarto alla Comunità di Volterra, un quarto al Rettore, o Notajo, che condannerà, e risquoterà, ed il restante al Notificatore, o Accusatore, e in tutti, e ciascheduno de' predetti casi, dovrà il Dannificante, oltre alle pene pecuniarie, esser tenuto ancora all' emenda del danno, a favore del Padrone del bosco. E l'esecuzione delle medesime pene si aspetti, ed appartenga al Capitano di Giustizia della Città di Volterra, ed alla sua Corte.

21. Dichiararono inoltre, che l'accuse, e denunzie, che saranno date, o fatte per le trasgressioni, e pei danni, che seguissero in qualsivoglia delle dette, ed infrascritte boscaglie, o in alcuna lor parte, si debbano ricevere, e accettare per chi si aspetta, e da chi ne avrà la cognizione proseguirle fino alla fine, con la condennazione, o assoluzione dell'accusato, secondo che per giustizia, e conforme alla presente ordinazione parrà convenirsi, e non si possano tali accuse in modo alcuno licenziare, nè far licenziare da alcuno

Retto-

Rettore, o Ministro, nè dalla Comunità di Volterra, nè da qualsivoglia altro Comune, nè da alcuna persona, nè meno dai proprj Padroni dei boschi, sotto pena al Notajo del danno dato, o altri Cognitori di tali cause, che accettassero tali licenze, della privazione dell'Offizio in quell' istante, e di più s'intendano, senza altra dichiarazione, caduti in quelle pene, nelle quali fossero incorsi gli Accusati, e Delinquenti medesimi, secondo il disposto della presente ordinazione respettivamente.

CAPITOLO III.

Della proibizione di addebbiare, abbruciare ne' boschi, ed intorno ad essi.

22. Nelle prefate, ed infrascritte boscaglie, e vicino a quelle a braccia 100. fiorentine, non si possa da alcuna persona, nè meno da' Pastori, o Guardiani fare, mettere, nè portar fuoco in modo alcuno, per far carboni, brace, o cenere; nè per qualsivoglia altra cagione, sotto la medesima pena di scudi 100. come sopra in tutto, e per tutto oltre all' emenda del danno, che seguisse; da pagarsi subito da' Trasgressori al Padrone del bosco secondo la stima, che ne sarà stata fatta giustamente; ma avendo alcuna facoltà, o privilegio di tagliare in alcuno di detti boschi per far carboni, brace, cenere, o altro dove si abbia adoperare il fuoco, sia tenuto, e debba portare ad ardere, e ad abbruciare dette legna, per tale effetto, lontano a detti boschi per lo spazio di

dette

dette braccia cento fiorentine, sotto la soprascritta pena contraffacendo; con dichiarazione espressa, che in evento, che per qualche caso, o accidente (che Dio ne guardi) seguisse in dette boscaglie, o in alcuna lor parte, alcuno incendio, i vicini a 2. miglia dal Luogo dove sia, o si vegga acceso il fuoco, sieno tenuti, e obbligati tutti quelli, che saranno di età di Anni 16. fino a 60. correre a spegnerlo, sotto pena di lire cinquanta per famiglia, che avesse simili Uomini in casa, e non andassero a spegnerlo; salvo sempre ogni giusto impedimento, a dichiarazione del Commissario di Volterra pro tempore; e i primi tre, che saranno corsi a spegnerlo, conseguiscano lire tre in tutto, cioè lire una piccioli per ciascuno, e per ciascuna volta: E di più sia in arbitrio del Provveditore, e Doganesi accrescere la suddetta mercede secondo la qualità de' casi, e la buona opera prestata da quelli, che correranno i primi ad estinguere il fuoco: e non si trovando, o non sapendosi l'Incendiario, in tal caso vollero, che si proceda contro il Piviere nel quale sarà seguito l'Incendio, secondo la forma dello Statuto Fiorentino *de Incendiis*, *& Vastis*, *&c.* e questo per ovviare, per quanto sia possibile, alli gran danni, che seguono in detti boschi, per li molti incendi, e guasti, che spesso in quelli accadono.

CA-

CAPITOLO IV.

Delle facoltà concedute a' Padroni di poter tagliare ne' proprj Boschi.

23. I Padroni de' boschi riservati non dovranno esser soggetti alle pene, come sopra imposte, quando essi, o i loro Contadini tagliassero in detti loro boschi legname per fare aratri, bure, steccole, gioghi, stili da pagliajo, e simili istrumenti rusticali per uso, e servizio de' loro Poderi: E a tal fine si concede a' medesimi Padroni la facoltà di poter (quando si taglieranno i loro boschi per servizio delle Moie) far lasciare in piedi qualche cerro, leccio, o quercia, o altri alberi, purchè si lascino in piedi, con la distanza almeno di braccia cento cinquanta dall' uno all' altro, sotto pena di lire dieci per ogni albero lasciato in piedi ai Tagliatori, che gli lasciassero in minor distanza; alla qual pena dovranno esser tenuti in solidum tutti quei Tagliatori, che avranno trasgredito.

24. Vien parimente conceduto ai Padroni de' Poderi, per comodo di quelli solamente, far pali ne' proprj boschi; siccome si riserva alla Città di Volterra di poter dar licenza di far pali solamente nel bosco di Berignone; con che nella licenza si esprima il numero de' pali, e si dia solamente per tutto il mese di Febbraio di ciascun' Anno, e non si dia ne' luoghi delle tagliate, se non dopo sei Anni almeno: con dichiarazione però, che tanto i Padroni de' boschi, quanto quel-

li, che ne avessero la permissione dalla Comunità; non possano tagliare detti pali, mentre non ne abbiano la licenza sottoscritta dal Provveditore del Sale residente in Volterra, il quale dovrà concederla co' debiti riguardi, non solo per le suddette circostanze, ma ancora per quel che risguarda la qualità del legname, di cui dovranno esser fatti i pali, sotto pena di quattro crazie per palo in qualunque caso di trasgressione.

25. A medesimi Padroni sarà permesso ancora il poter tagliare nei proprj boschi quel legname, che sarà necessario per far turare alle sementе, purchè ne domandino prima la licenza al Provveditor Generale dell' Offizio del Sale di Firenze, che dovrà concederla coi debiti riguardi.

26. Dichiarasi ancora (salve e sopraddette, ed infrascritte cose, e non altrimenti, come veniva disposto nella Legge del 1592.) che s' intendano riservate, siccome in virtù della presente Legge si riservano al Vescovado di Volterra nel bosco di Berignone, ed ai suoi lavoratori, siccome ad ogni loro Comune, e Luogo Ecclesiastico, o Pio, e ad ogni altra particolar persona, in tutte l' infrascritte boscaglie respettivamente, le loro solite facoltà, e privilegj, che ciascuno avessi, o avessi avute per il passato circa il legnare, pasturare, allogare le pasture, o altro, che in virtù di tali privilegj fosse loro conceduto, intorno alle quali non s' intenda per la presente Legge innovato, nè alterato cosa alcuna in pregiudizio loro, nè di alcun di loro, se non quanto al riguardo del fuoco, del diboscare per ridurre a coltura, e del riguardare per tre anni le tagliate dai bestiami,

come

come sopra si è detto, il che tutto debba restar fermo per benefizio pubblico, e della Salinatura.

CAPITOLO V.

Della Giurisdizione, e dell' Obbligo del Provveditore del Sale di Volterra, e dei Doganesi.

27. Oltre a quanto nei Capitoli precedenti è stato disposto intorno all'obbligo, e all'autorità del Provveditore, e dei Doganesi, si dichiara di più, che per conservazione universale di dette boscaglie, tanto di luoghi pubblici, quanto di persone particolari, destinate per uso, e servizio delle Moie, e per l'osservanza del contenuto, e disposto di sopra, sia tenuto il Provveditore del Sale di Volterra, con li due Doganesi, e col Notajo del danno dato di detta Città, per li tempi esistenti, ogni Anno per tutto il mese di Settembre visitare tutte dette boscaglie, e loro confini, e vedere, se in alcuna parte sono state addebbiate, diboscate, o danneggiate, e trovando simili trasgressioni, e che i vicini, e confinanti a detti boschi, per allargare i loro terreni lavorativi, abbiano diboscato parte alcuna di detti boschi, fare inquisire i Padroni di tali terreni, e altri delinquenti, e condennarli, e farli condennare nelle pene respettivamente di sopra espresse, e dichiarate, dovendo detti Visitatori descrivere detta Visita, che annualmente faranno, in un Libro da tenersi sopra di ciò, intitolato *Visite dei boschi*; e tutto si faccia a spese della Comunità di Volterra, e mancando detti Doganesi,

Provveditore, e Notajo del danno dato di fare detta Visita in detto tempo, e di farla registrare, e non osservando quanto sopra, sia tenuto il Cancelliere della Comunità, per debito di sua carica; darne avviso con sue lettere al Magistrato del Sale di Firenze, e suo Provveditore, quali abbiano facoltà di punirli arbitrariamente, col darne eziandio notizia a Sua Altezza.

28. Essendo che molti boschi di vari Comuni del Vicariato di Valdicecina, che nel Capitolo IX. si descriveranno, sieno riservati per pastura della Porcina, più che per uso delle Saline, perciò si dichiara, che il Provveditore del Sale residente in Volterra possa dar licenza agli Uomini di detti Comuni, di tagliare in quei boschi per loro bisogno, di far travi, travicelli, istrumenti rusticali, turate per le sementе, e per li bestiami, col precedente consenso però dei Rappresentanti di detti Comuni, respettivamente. Ma volendo fare alcun tagliamento per addebbiare, o far campi da seminarvi, non vi si possa tagliare senza espressa licenza del Provveditore Generale del Sale di Firenze.

29. Con dichiarazione però, che il contenuto del presente paragrafo non debba in alcuna maniera restrignere la facoltà, che nell'infrascritto Cap. IX. della descrizione dei boschi vien conceduta a diversi Comuni di Valdicecina.

CA-

CAPITOLO VI.

Dell' offizio, e obbligo del Notajo del Danno dato, delle Guardie, e del Messo.

30. Tiene la Comunità di Volterra, per custodia delle boscaglie riservate alla fabbrica dei Sali, un Notajo, con titolo di Ufiziale del danno dato, al quale paga di salario scudi quattro il mese, e partecipa alcun altre rigaglie, e il quarto delle condennazioni, che da lui si fanno: siccome ancora tiene due Guardie, con salario di lire 18. per ciascheduna il mese, e di più la rata delle condennazioni, che per loro invenzioni sono fatte, e tiene altresì un Messo, che è obbligato di andare con detto Notajo alla visita dei boschi, ed eseguire gli ordini, e portare le citazioni, che dal medesimo Notajo gli son date; al qual Messo paga la Comunità di salario lire dieci il mese colle solite rigaglie, che può portargli detta sua carica; concedendoli di più facoltà di poter visitare le boscaglie riservate, e le Moie, e vene di acque salse, e partecipare il quarto delle condennazioni, che a sua querela seguissero; proibendoli all' incontro di non potere esercitare il Messo, fuori che per detto suo Ufizio del danno dato, ma solo possa, quando non è in servizio di detti negozj, portare i precetti della banca delle cause civili, e contraffacendo, sia privo dell' Ofizio, e punito ad arbitrio del Notajo del danno dato: E alli suddetti Notajo, Guardie, e Messo, si concede in virtù della pre-

sente Legge la facoltà di armi offensive, e difensive in ogni luogo, e tempo, e di archibusi a ruota, o fucile, per quel tempo, che staranno in dette cariche, in ordine al benigno Rescritto di Sua Altezza Reale de' 16. Dicembre 1653.

31 L'elezione del suddetto Notajo, delle sue Guardie, e del Messo, si aspetti alla Comunità di Volterra secondo il solito, salva l'approvazione della Gabella del Sale di Firenze, e non possano esser licenziati dalla carica senza precedente licenza della Gabella del Sale. Nè la medesima Comunità, o suoi Rappresentanti, o qualunque altra persona, possa, sotto qualsivoglia pretesto inibire al suddetto Notajo, che non proseguisca nell'accuse, che gli verranno presentate.

32. L'obbligo, ed ofizio di detto Notajo deve essere di vigilare continuamente alla conservazione delle boscaglie riservate per le Moie, e però sia tenuto, e obbligato mandare le sue Guardie, e il Messo continuamente, quando l'uno, e quando l'altro, ed esso medesimo debba in persona rivedere spesso, o almeno ogni quindici giorni, le suddette boscaglie, particolarmente ne' luoghi, dove sono le tagliate, e tener conto delle trasgressioni, che troverà, con fare accusare i trasgressori, e procurare, che tutte l'accuse abbiano il debito fine per giustizia, e mancando di far dette visite s'intenda caduto in pena di lire sette per ciascuna volta, che ne mancasse, salvo legittimo impedimento, a dichiarazione del Commissario di Volterra pro tempore, da ritenerseli dette lire sette del suo salario, e applicate al piatto dei Priori di detta Città di Volterra: potendo

do a suo arbitrio detto Notajo in dette visite menar sempre seco il suo Messo, e le suddette Guardie, secondo il solito. E mancando detto Messo, e le medesime Guardie, di andare ad ogni richiesta, e ordine di detto Notajo, caschino ciascheduno di loro in pena di lire due per volta, da ritenersi del loro salario, e applicate come sopra.

33. Debba similmente intervenire ogn'Anno col Provveditore e Doganesi alla visita de boschi, e delle Moie, e registrare dette visite a' Libri per ciò destinati, e fare tutte l'altre diligenze, che ne' Capitoli della presente Legge sono a lui respettivamente appoggiate.

34. Siccome sia tenuto, e obbligato spedire, con ogni sollecitudine, e prontezza, le cause di trasgressioni, e accuse, che avanti di lui saranno date, con dichiarazione, che quando avrà terminato i processi secondo gli ordini di buona giustizia, non possa condennare, o assolvere alcuno, senza il parere, e intervento del Cancelliere della detta Comunità di Volterra, col quale sia tenuto detto Notajo tal sentenza condennatoria, o assolutoria precedentemente conferire.

35. Dopo date le sentenze, e che quelle saranno state notificate ai condennati, debba il medesimo Notajo consegnare al Notajo della Camera di Volterra nota di tutte le condennazioni, che farà per causa de' danni dati nelle boscaglie riservate alle Moie, qual Notajo della Camera debba subito mandare in esazione i condennati avanti la Corte del Capitano di Giustizia di Volterra; E se detto Notajo di Camera non avesse dato in

esazione dentro al termine di un mese le dette condennazioni, sia tenuto per tal mancanza alla soddisfazione di tutti gl' Interessati, ed il Cancelliere della Comunità sia obbligato, nel prendere l'Ofizio detto Notajo, ricordargli detto obbligo, ed il Cavaliere di Corte del suddetto Capitano di Giustizia debba all'ultimo del suo Ufizio portare alla Gabella del Sale fede del Provveditore di Volterra di aver fatto eseguire dette condennazioni, altrimenti dal Magistrato non sarà ammesso al Sindacato, e non ostante, dopo il termine d'un mese, possa l'istesso Notajo del danno dato metterle avanti al suddetto Cavaliere, per procurarne, con ogni possibile diligenza, la riscossione.

26. Sia parimente il medesimo Ofiziale obbligato avvisare ogni sei mesi al Magistrato del Sale di Firenze, che cause abbia in detto tempo spedite, e che cause abbia pendenti avanti di se; siccome debba ad ogni richiesta del Provveditore di Volterra fargli vedere, tanto il Libro delle visite de' boschi, quanto ancora ogn' altro Libro aspettante alla sua carica per la conservazione de' boschi, sotto pena in ciascheduno di detti casi dell' arbitrio del Magistrato del Sale di Firenze, da estendersi fino alla privazione dell' Ufizio: Sia di più il medesimo Ufiziale del danno dato obbligato a tenere uno Specchietto de' condennati per trasgressioni commesse nelle boscaglie riservate alle Moie, ad effetto di potersi sempre vedere chi sia condennato la prima, seconda, e terza volta.

37. Ogn' Anno dovrà il medesimo Notajo del danno

danno dato, le sue Guardie, e 'l Messo, stare a Sindacato avanti la Comunità di Volterra nel tempo medesimo, che starà a Sindacato per l' accuse de privati, da esser poi approvato dal Provveditore del Sale residente in Volterra.

CAPITOLO VII.

Dell' obbligo del Cancelliere della Comunità di Volterra circa l' osservanza della presente Legge.

38. Deve il Cancelliere della Comunità di Volterra, non solo invigilare, che quanto sopra nella presente Legge vien disposto, sia puntualmente osservato, ma ancora sarà tenuto, ed obbligato vedere, e studiarè i processi che saranno fatti, per le trasgressioni della presente Legge dal Notajo del danno dato, il quale non potrà condennare, o assolvere alcuno senza conferire i suddetti Processi con esso Cancelliere, e senza l' intervento del medesimo, come fin' ora si è praticato, e perciò conseguisca per tali sue fatiche scudi sei di moneta per qualunque anno di più al solito suo salario, senza altra participazione, o rigaglia, la quale si aspetti in tutto al detto Notajo, e sua famiglia.

39. Il qual Cancelliere sia tenuto di più, per obbligo di suo Ofizio, ricordare spesso al Capitano di Giustizia di Volterra, quanto anco alli Doganesi, al Notajo del danno dato, ed altri soprannominati, la vigilanza ed osservanza di quanto nella presente Ordinazione si contiene, e vedendo, che alcuno manchi all' adempimento di

quanto

quanto è tenuto respettivamente, debba darne conto al Magistrato, o Provveditore Generale de' Sali di Firenze, sotto pena dell'arbitrio del medesimo Magistrato, mancando.

CAPITOLO VIII.

De' Giudici competenti nelle cause di danno dato ne' boschi; e dell'appello riservato in esse.

40. La cognizione delle soprascritte trasgressioni per li danni dati nelle boscaglie, e in ciascheduna di esse, si appartenga al Capitano di Giustizia di Volterra, al Notajo del danno dato di detta Città per li tempi esistenti, ed a quel Rettore del Civile, nella cui Giurisdizione seguissero, e tra detto Capitano, Notajo, e Rettore respettivamente abbia luogo la prevenzione.

41. Ne' boschi del Comune delle Pomarance, non solo il suddetto Ufiziale del danno dato, ma ancora il Cavaliere di quel Potestà, e il Notajo del malefizio del Capitano di Volterra potranno, e dovranno visitare, se in detti boschi vi sia fatto danno, e commessa trasgressione alcuna contro il disposto della presente Legge, fabbricarne i Processi, e condennare i dannificanti, ai loro banchi respettivamente, nelle pene come sopra imposte, osservando però il contenuto nella presente Ordinazione; e fra detto Ofiziale, Cavaliere, e Notajo abbia luogo la prevenzione. I quali Capitani di Giustizia di Volterra, e il Potestà delle Pomarance dovranno participare al Magistrato del Sale per la spedizione i processi, che avanti di

di loro si fabbricassero, per qualunque abbruciamento, o danno dato nelle boscaglie.

42. Chiunque si sentisse aggravato dai suddetti Giudici nelle cause, che da loro fossero spedite per danni dati nelle boscaglie delle Moie, potrà appellarsene avanti ai Signori Proposto, e Priori della Città di Volterra, che dovranno secondo gli ordini, e con ogni prontezza terminare le medesime cause.

43. Il Provveditor Generale dei Sali di Firenze sia tenuto, e obbligato invigilare l'osservanza della presente Ordinazione, e però nel tempo, che farà la visita a Volterra, che per obbligo è tenuto fare ogni anno in virtù della nuova Riforma, debba intendere, e vedere se la presente Ordinazione sia da tutti osservata in ogni sua parte, o nò, e trovando negligenze, o mancamenti, ne dia al suo ritorno notizia a Sua Altezza Reale.

CAPITOLO IX.

Descrizione dei Boschi riservati.

Perchè si sappia, ed abbia notizia da ciascuno delle boscaglie, che sono destinate, e servir deono per le Moie, e delle quali di sopra si fa menzione, saranno di sotto particolarmente, e distintamente descritte, ed annotate coi loro vocaboli, e confini, e sono questi, cioè:

44. Bosco di Berignone, Cominciando a piè la Torre a Scheto, nel fiume dei Fosci: comincia il primo termine del Bosco, e seguitando per

detto

detto fiume fino al botro della Selva, e tirando in sù per detto botro fino alla serra tra Batazzone, e Catignano, e di quivi cala nel botro di Piscinaia, oggi detto il botro del Fontazzo fino a' beni del podere della Casa al Pazzo del Sig. Filippo Guidi, e di quivi al fiume dei Fosci fino a che mette nel fiume della Cecina, e di quivi camminando per detto fiume fino a beni del Leoncelli, e seguitando come tirano detti beni fino al fiume delle Sellate, e seguitando all' insù per detto fiume fino a' beni dell' Opera di Casole, continua per detti beni fino ai beni di Tatti della Comunità di Volterra, e seguitando detti beni fino al fiume dei Fosci, donde si é principiato.

45. Bosco del Podere della Selva del Sig. Caval. Giulio, e Fratelli Bardini, a primo, le gronde del fiume di Possera: secondo, le gronde della Cecina: terzo, beni del podere della Vignaccia dei medesimi Bardini: quarto, i beni lavorativi, sodi, e macchiosi del medesimo podere della Selva.

46. Bosco del podere della Vignaccia, dei medesimi Bardini: a primo, bosco del podere della Selva dei predetti Bardini: secondo, gli argini della Cecina: terzo, bosco del podere di Casa Gherardo, quarto, i campi lavorativi, sodi, e macchiosi del detto podere della Vignaccia.

47. Bosco del podere di Casa Gherardo beni livellari della Mensa Episcopale di Volterra: a primo, bosco del podere della Vignaccia: secondo, le gronde di Cecina del detto bosco: terzo, beni del podere di Collondri: quarto, i beni lavorati-

vorativi, sodi, e macchiosi del podere di Casa Gherardo.

48. Bosco del podere di Collondri del Sig. Filippo Guidi: a primo, beni del podere di Casa Gherardo: secondo, gronde di Cecina del detto bosco: terzo, fosso dell'Arbiaia: quarto, i beni lavorativi, sodi, e macchiosi del medesimo podere.

49. Bosco del podere delle Macle, del Sig. Filippo di Jacopo Guidi: a primo, fosso dell'Arbiaia: secondo, i campi lavorativi, sodi, e macchiosi del pian di Cecina del medesimo podere: terzo, bosco di Monagnola della Cappella di San Vettore: quarto, per di sopra, i beni lavorativi, sodi, e macchiosi del medesimo podere.

50. Bosco di Monagnola del Sig. Filippo Guidi: a primo, bosco del podere delle Macle: secondo, i campi sodi, e macchiosi del pian di Cecina di detto Guidi: terzo beni del podere dei Palagi dei Bardini: quarto, beni lavorativi, sodi, e macchiosi del detto Guidi.

51. Bosco del podere de' Palagi dei Bardini, a primo, bosco di Monagnola: secondo, le terre sode, e macchiose del pian di Cecina del medesimo podere: terzo borro di Prugnano: quarto, beni dei Roncalli, e beni lavorativi, e sodi del podere dei Palagi.

52. Bosco della Compagnia di S. Michele delle Pomarance, detto Prugnano; a primo, il Sig. Cav. Luigi di Pier Antonio Minucci, per li Tanoni: secondo, la gronda di Cecina, di detta Compagnia, e volta fino al borro di Prugnano, fino al bosco del podere di Prugnano, del detto Minucci: terzo, i campi di Prugnano, e del Sorbo del medesimo Minucci.

53. Un Boschetto del detto podere di Prugnano del detto Minucci, confinato coi suoi campi, e col sopradetto bosco della Compagnìa.

54. Bosco del podere del Sorbo del medesimo Minucci: a primo, il bosco della detta Compagnìa di S. Michele: secondo, il bosco di Tollena della Comunità di Volterra, seguitando verso Cecina.

55. Bosco di Tollena, del detto Minucci, chiamato Tanone: a primo, i termini della Comunità di Volterra: secondo la sopradetta Compagnìa: terzo, il podere di Prugnano: quarto, i campi del podere del Sorbo del medesimo.

56. Bosco di Tollena della Comunità di Volterra: cominciando ai confini del bosco del podere del Pancia del Sig. General Guidi, e seguitando per infino al botro di Prugnano, lungo l'argine della Cecina, dove è bosco, e beni del Cav. Luigi di Pietro Antonio Minucci, luogo detto Tanone, come acquapende verso Cecina per all'insù fino ai termini murati, che sono fra detto bosco della Comunità, e i boschi del medesimo Generale Cammillo Guidi.

57. Bosco del podere del Pancia di detto Sig. General Guidi, come acquapende verso Cecina, confinando ai termini murati della Comunità di Volterra.

58. Bosco del podere di Lavaiano del medesimo Signor General Guidi, detto il Puntone del Vescovado: a primo, i termini murati del bosco di Tollena della Comunità di Volterra: secondo, Cavalier Carlo, e Fratelli Riccobaldi del Bava.

59. Bosco del podere del Cerreto del detto Sig. Cav.

Cav. Carlo, del Cav. Benedetto del Bava, e fratelli: a primo, come acquapende verso il Bonicolo, con un pezzo di piano boscato lungo i campi di detto podere dal lato di sopra; e seguendo detta gronda del Bonicolo verso Volterra, fino a Rezzai, e pigliando la gronda di tutto il podere verso la Cecina, come và là strada, che tira verso la casa del detto podere, e ripigliando le gronde del bosco verso la Moià di Tollena della Comunità di Volterra fino ai confini del bosco del podere del Pancia del General Guidi, riserbando le terre, che in mezzo vi fossero comprese senza bosco.

60. Bosco del podere del Cerreto, seguitando la gronda verso Levante, e pigliando un pezzo di piano da capo, lungo i campi del podere di Lavaiano di detto Signor General Guidi, di faccate quattro.

61 Bosco del podere della Casa a Tollena del General Guidi, e del podere del Pancia: a primo, verso il Solatìo, verso il botro del Bonicolo: a secondo, di sotto e di sopra i campi di detto Guidi.

62. Bosco del podere del Sorbo del Cav. Luigi Minucci; passando la Serra, verso la Casa nuova, confina il podere della Casa a Tollena, del sopraddetto Guidi, e il detto podere del Sorbo.

63. Bosco del podere della Casa nuova degli eredi del Tenente Piero Tani, luogo detto il bacìo della Casa nuova: a primo, il botro della Casa nuova nel bacìo: secondo Gio. Carlo Biondi, coi campi di Tollena.

64. Bosco del podere di Tollena di Gio. Carlo

lo Biondi dalle Pomarance: a primo il botro di detto podere, quale confina coi beni del General Guidi: secondo, i campi di detto podere.

65. Bosco del podere Casagliolo del detto General Guidi a bacìo, verso il botro del Bonicolo: confina a primo, bosco del podere di Tollena, ed il botro del Bonicolo: secondo, bosco del podere di Serra, detto l'Asino pazzo degli eredi di Jacopo Guidi, e i campi sodi, e lavorativi del detto podere del Casagliolo.

66. Bosco del podere del Nespolo del Cav. Giulio, e Fratelli Bardini nel Comune delle Pomarance: a primo verso il bacìo il botro del Comune: secondo, bosco del podere delle Valli: terzo, beni del detto podere del Nespolo lavorati, sodi, e macchiosi, ed i beni dell'eredità di Jacopo Roncalli dalle Pomarance.

67. Bosco del sopraddetto podere del Casagliolo verso Trossa, del medesimo General Guidi, di saccate quattro.

68. Bosco del podere di Serra, degli eredi di Jacopo Guidi verso Trossa, luogo detto Monte Trespoli, di saccate sei in circa.

69. Bosco della Pieve di Monte Gemoli verso Trossa, detto il Bosco del Prete, e del podere di Cosciano dei detti Guidi: a primo, beni del detto podere di Cosciano: secondo, beni del podere del Pozzo dei Viziati: terzo, beni del podere di Serra di sotto del Cavalier Bardini, luogo detto Monte grosso.

70. Bosco del podere di Serra di sopra degli eredi di Jacopo Guidi, verso il bacìo detto l'Asino pazzo: a primo, bosco del Bonicolo, ed il bosco di Fogalupi dei medesimi Guidi.

71. Boschi detti in Fogaiupi, parte del podere di Serra, e parte del podere di Celli, e della Torre di Celli dei medesimi Guidi, a primo, via che và a Serra, e i beni del detto podere di Serra sodi, e macchiosi: secondo, il bosco detto l'Asino pazzo del detto podere di Serra: terzo, botro del Bonicolo verso Lavaiano: quarto, i campi del podere del Borghini, e la chiusa di Camoiano del podere di Celli dei detti Guidi.

72. Boschetto sotto gli Ulivi del podere di Colciano degli eredi di Jacopo Guidi, di saccate quattro in circa.

73. Bosco degli eredi di Piero Manetti, sotto le Vigne di Monte Gemoli.

74. Bosco della Signora Barbara di Michele Tani, verso Orcimanni, di saccate quattro; confina co' beni della Cappella di Monte Gemoli, e i beni degli eredi di Jacopo Guidi.

75. Bosco del podere di Orcimanni degli eredi di Jacopo Guidi come acquapende verso il botro al Rio: a primo, beni di Celli, col bosco del Doccino de' medesimi Guidi: secondo il bosco al Rio: terzo, i beni lavorati, e sodi del medesimo podere.

76. Bosco del podere di Celli de' medesimi Guidi, detto il Bosco del Doccino: a primo, il campo alla Quistione: secondo, il botro della Fonte di Monte Gemoli, detto il Rio: terzo il botro di Corbaia, che viene verso il campo di Michelino fino a' campi sodi.

77. Bosco del podere del Borghino de' medesimi Guidi, detto il Bosco del Borghino: a primo, beni di detti Guidi, co' loro campi, a se-

condo, il botro del Bonicolo: terzo, la Via che va a Cecina.

78. Bosco de' medesimi, detto le Capannacce: a primo, fiume di Cecina: secondo, il botro di verso Orcimanni: terzo, i campi della Caselta: quarto, il botro della Fonte, che tira a Cecina.

79. Bosco dirimpetto al podere di Monannova, luogo detto la Pianicciuola: a primo, botro del Bonicolo: secondo, le terre di Campurli de' sopraddetti Guidi: terzo, bosco del Borghino de' medesimi Guidi, in luogo detto l'Acquaviva: quarto, Via che va a Volterra.

80. Altro Bosco del detto podere di Monannova nelle gronde di Cecina: a primo, la sopraddetta Via di Volterra: secondo, i campi di detto podere: terzo, botro delle Capannacce: quarto Rezzai di Cecina.

81. Bosco di detta Barbara Tani, vedova del già Sig. Rinaldo Marescotti, luogo detto il Ferrale: a primo, Gio. Domenico Viziati: secondo, i beni dei PP. di S. Agostino di Volterra, in luogo detto Vignaglia.

82. Un pezzo di bosco dei sopraddetti Guidi, sotto Monte Gemoli, a Levante verso il botro al Rio, luogo detto i Debbiacci: a primo, detto botro: secondo, la Cappella di S. Michele di Monte Gemoli: terzo, Padri di S. Agostino, e i beni della Pieve di Monte Gemoli.

83. Un pezzo di bosco al solatìo dei PP. di S. Agostino di Volterra, luogo detto Vignaglia: a primo, bosco del Ferrale della detta Barbara Tani: secondo, Gio. Domenico Viziati: terzo, beni di detti Padri fino alla Serra del boschetto di Vignaglia.

84. Bosco del podere del Monte dei sopraddetti Guidi, luogo detto i Palastri, e i Loti: a primo, Via degli Olmi: secondo, beni del podere del Crognolo: terzo, Pieve di Monte Gemoli: quarto, beni lavorativi, e sodi del detto podere del Monte.

85. Bosco, o Bandita del podere di Collorsi del sopraddetto General Guidi: a primo, beni del podere del Crognolo: secondo, beni del podere del Carro dei detti Guidi: terzo, botro della Farnia, che mette in Trossa: quarto, via, che và a Querceto.

86. Un bosco verso Trossa, parte del detto podere di Collorsi, e parte del podere di Monti dei sopraddetti Guidi, luogo detto la Macchia della Steccaia: a primo, fiume di Trossa: secondo, beni sodi del detto podere di Collorsi: terzo, beni del detto podere di Monti.

87. Boschetti nella Corte di Monte Gemoli di più persone, soliti a servire per le Moie, ai quali per esser di poco momento non se gli può dare determinati confini: a primo, cominciando al Pian di Cecina al botro della Moia di San Benedetto, e seguitando detto botro fino ai Campi di Cafaggio, e fino al pelago del podere dei Monti dei sopraddetti Guidi, e di lì voltando verso Levante lungo la via del mulino, e seguitando detta via fino alla Selletta di Crognolo e del podere della Casa al Poggio del Sergente Leonardo Cecina, fino ad un botrello, che comincia sotto detto podere, e scendendo per detto botrello fino al pian dell' Opera, beni della Pieve di Monte Gemoli, e al botro del Ponti-

 cello,

rello, che mette in Cecina, e seguitando detto botro fino al pian di Cecina fino al detto botro della Moia di S. Benedetto; eccettuando però quei campi, e terre, che di presente fossero ridotti a coltura, o che già fossero stati lavorati, o restati sodi per pastura, e dipoi ammacchiatisi per impotenza dei Padroni, o negligenza dei Lavoratori.

88 Bosco nominato Stincano della Comunità di Volterra, e di altri particolari: a primo, fiume della Trossa verso il solatìo, seguitando gli argini del detto botro per insino ai campi degli eredi di Jacopo Guidi, e voltando per insù fino al podere dei Monti dei medesimi Guidi lungo al bosco, e seguitando fino ai campi di Cafaggio, lungo il bosco di Stincano, fino al botro di S. Benedetto, seguitando pur detto botro per insino ai campi dei medesimi Guidi, che vanno lungo la Ceppaglia, e Ceppagliola per insino agli argini di Cecina, e della Trossa.

89. Bosco nominato Decimo della Comunità di Volterra: a primo cominciando al botrello di pietra liscia, ovvero della Fonte al fico, e la strada Maremmana, e seguitando detta strada fino al fiume della Cecina, pigliando l'argine del fiume, e del bosco di Decimo, seguendo fino ai campi del Sig. Marchese Incontri, e Fratelli, seguitando detti campi per insino al botro, che viene da Cetinaglia, e pigliando per detto botro, fino al botro di Baragaglia, e pigliando per detto botro fino al confine del Sig. Balì Ulderigo Incontri, e Fratelli.

90. Un bosco del detto Balì Incontri, e Fratelli,

telli, che comincia ai confini del sopraddetto bosco di Decimo della Comunità di Volterra al botro di Baragaglia, e seguitando fino ai campi dei medesimi Incontri, salendo insù come stà il bosco, e scendendo ingiù, e pigliando lungo la via del Castelluccio, come sta il bosco, e i campi lavorati, e sodi fino ai campi del pian di Scanderi, e per infino alla via, che và in Maremma, seguitando lungo il bosco fino al botrello di Pietra liscia, ovvero alla Fonte al fico, seguitando per detto botrello fino al confino del bosco di Decimo della Comunità di Volterra, e Monte Cuccheri fino al botro alla Vetrice per linea retta.

91. Un bosco, come acquapende verso Cortolla, del podere di Scanderi dei medesimi Incontri, detto la Bandita di Scanderi; a primo per la parte di sopra, la via che và a Scanderi: a secondo, da ogni parte i campi lavorativi, e sodi di detto podere.

92. Altro pezzo di bosco del detto podere, come acquapende verso la Cortolla, come tirano i campi sotto, e sopra, per infino ai campi sotto la Vigna vecchia, di saccate sei.

93. Bosco del podere di Vacchereccia del detto Marchese Attilio Incontri, e Fratelli, detto il Docciarello: a primo, botro dell'Anello, o del Docciarello: secondo, beni del detto Balì Incontri, e Fratelli, terzo, e quarto, beni del detto podere di Vaccheerccia.

94. Due pezzi di bosco del medesimo Marchese Incontri, l'uno del detto podere di Vacchereccia, detto Poggio di Manno, e l'altro del

podere di Buriano, detto la Petraia: a primo, a capo il mulino, seguitando all'insù verso Buriano, come acquapende, verso la Cortolla, e lungo ai campi del detto Balì Incontri.

95. Bosco del podere di Casavecchia del medesimo Marchese Incontri nella Corte di Monte Catini: a primo, beni del detto Balì, e Fratelli Incontri in Calcinaia, e i campi del detto podere di Casavecchia.

96. Bosco del podere del Sorbo del medesimo Marchese Incontri, detto il Bosco dello Spadino: comincia a primo la Bandita del podere di Culizzone, degli eredi di Francesco Lisci, e seguita fino ai campi del podere dello Spadino del Sig. Paolo del Cav. Francesco Incontri, e fino ai campi di detto Marchese, e alla Cacciatina del detto Lisci.

97. Due pezzi di bosco del podere di Tagliacane del Sig. Priore Michelagnolo Inghirami: a primo, i campi del podere del Cavallaro delle Monache di S. Lino verso Culizzone, seguitando verso Cecina il botro della Botte, fino ai campi del detto Inghirami, come acquapende fino alla Serra, non compresi i beni lavorativi, sodi, e macchiosi, che sono in mezzo a detti due pezzi di bosco.

98. Bosco del podere del Cavallaro delle Monache di S Lino: a primo, i beni del podere della Quaglia degli Eredi di Girolamo Guarnacci a bacio, come acquapende verso Volterra, lungo i campi di detto podere lavorativi, sodi, e macchiosi.

99. Bosco del podere di S. Gio. degli eredi di Raf-

Raffaello Guarnacci, a primo botro della Moia fino alla strada, che fanno i muli quando vengono da Berignone a bacio come acquapende verso la Moia di San Giovanni, fino al confino del Cavalier Bardini in Parciano, e fino ai campi del detto podere di San Giovanni lavorativi, e macchiosi.

100. Bosco del Podere di S. Giovanni al solatio, dirimpetto la Moia di S. Lorenzo, come acquapende verso il botro di detta Moia, seguitando i campi di detto podere.

101. Bosco del podere di Poppiano degli eredi di Baldassarre Bardini verso Cecina, luogo detto Parciano: a primo, i beni del Sig. Cav. Lino di M. Curzio Inghirami, tirando fino alla Serra, come acquapende verso la Moia di S. Lorenzo, e verso la Maiaccia di S. Luca, e al confino del bosco di S. Giovanni detto Parciano.

102. Bosco del podere di Scornello del Cavalier Lino di M. Curzio Inghirami, a primo, verso la Moia di S. Maria nel baciò, confina col bosco di Parciano de' Guarnacci: secondo, altro bosco del medesimo Inghirami, fino a' campi del medesimo.

103. Boschi del detto podere di Scornello di detto Inghirami: a primo, Moia di S. Maria, seguendo il botro di detta Moia verso Volterra, fino al bosco del podere di Poppiano de' Bardini, e fino a' campi del medesimo Inghirami.

104. Bosco del podere di Poppiano de' medesimi Bardini: a primo, detto Cavalier Lino Inghirami verso la Mandorlaia, seguendo all'ingiù verso la Moia di S. Maria, e il botro per insino

no al bosco del detto Cavalier Lino Inghirami ; e i campi di Poppiano.

105. Bosco alla Quistione, del detto Cavalier Lino Inghirami, del podere di Scornello: a primo, cominciando al confino del bosco della Casabianca del Sig. Girolamo Guarnacci, verso la Moia di S. Lorenzo, fino a' campi sodi, macchiosi, e lavorativi di detto podere.

106. Bosco del podere della Casabianca degli eredi di detto Girolamo Guarnacci verso la Moia di S. Lorenzo, che da primo comincia al confino del detto bosco alla Quistione, e segue fino al solatio; come acquapende verso la Moia di S. Lorenzo fino a' campi.

107. Bosco del detto podere della Casabianca del detto Guarnacci: a primo, il bosco del Cavalier Lino Inghirami, lungo la Zambra, e la via delle Pomarance, per insino a' campi sodi al solatio, macchiosi, e lavorativi.

108. Bosco del podere di Scornello del detto Cavalier Lino Inghirami: a primo, il botro della Zambra, come acquapende verso detto fiume, cominciando ad un botrellino, che è sotto la Cattedra della Priorìa di S. Pietro in Selci, e seguita come acquapende verso la Zambra, fino al confino del bosco della Casabianca di detti Guarnacci; e tirando in su fino al bosco alla Quistione, e a' campi di Scornello del medesimo Cavalier Inghirami.

109. Due pezzi di bosco, uno del podere di Morteto di Filippo Guidi, e l' altro del podere di Risalto del Monastero di S. Andrea de' Monaci Olivetani: a primo, i beni del Morteto di detto

detto Guidi per il solatìo verso Fatagliano, e seguitando il Zambriolo, e voltando verso Volterra per l'insù per la Zambra, fino al puntone del Leccione, e i campi sodi, e macchiosi di detti Monaci, come acquapende verso Zambra.

110. Bosco di Fatagliano dello Spedale di Volterra, e della Chiesa di Fatagliano: a primo, beni di Montebuono, e il bosco del Zambriolo, che entra in Zambra, seguitando per la Zambra, fino a che il fiume di Zambra volta verso Cecina; e dipoi voltando a man sinistra, e tirando su per la via delle Stallette, e per la Serra di Fatagliano, fino ai confini di Montebuono, e per infino ai campi lavorativi, e sodi del detto podere di Fatagliano.

111. Bosco di Montebuono di Filippo Guidi: a primo, verso il bacìo il botro del Zambriolo, fino ai campi di Montebuono, sodi, e macchiosi, e lavorati: a secondo, il sopradetto bosco di Fatagliano.

112. Un tenimento di bosco nel Comune della Sassa, quale serviva per la Moia di Querceto, ed è della Comunità di Volterra, detto il bosco di Faltona, di saccate circa a trecento: comincia al fiume di Sterza, e seguitando per detto fiume fino al botro di Pastine, e fino a Castiglione delle Canoniche, e ritornando a Sterza.

113. E stante la detta circoscrizione di boscaglie per servizio delle Moie, avendosi notizia, che nel resto di detto territorio di Volterra, ed in molti luoghi, e Comuni del suo Capitanato, sono diventati molti terreni incolti, macchiosi, e sodi per la mala cura degli abitanti, i quali terre-

terreni si possano ridurre a coltura, e a sementa, con benefizio, e utile universale.

Però avuta piena relazione, e informazione di quello, che intorno a ciò si possa fare, dichiararono, e ordinarono, conforme al comandamento avutone dalla prefata Altezza Reale, che negl'infrascritti Comuni, e luoghi si possano tali terreni sodi, e macchiosi ridurre a coltura, e lavorarsi liberamente, lecitamente, e senza pena nel modo, e come di sotto si dirà, riservate però le selve, e boschi da ghianda, e i castagneti domestici, e salvatichi, i quali non si possono in modo alcuno tagliare, nè diboscare per ridurre a coltura, nè per altra qualsivoglia cagione, ma si conservino secondo l'ordine infrascritto.

114. E prima, quanto al Vescovado di Volterra, si concede, e permette al detto Vescovado, e suoi lavoratori di potere smacchiare; e ridurre a coltura i sottoscritti pezzi di macchie solamente, e non altrove, per non aver mai servito per le Moie, quantunque tal macchia sia delle appartenenze del bosco di Berignone cioè:

Uno Scopeto, luogo detto i Pianacci dei Fosci, contiguo al bosco grosso: a primo, il podere della Caprareccia: secondo, il botrello che divide infra il bosco di Tatti, e Berignone, di saccate circa 20.

Comunità di Pomarance.

115. Poichè si è trovato, che fuori dei boschi di detto Comune destinati per servizio delle Moie, sono alcune macchie spicciolate senza legna-

gname, poste nei tramezzi dei campi, però si concede ai Padroni di detti boschi facoltà di levare dette macchie, e coltivarle a lor beneplacito.

116. Similmente, avendo la detta Comunità una selva di querce, e altri legnami nel territorio di Monte Cerboni, lontana dalle Moie intorno a otto miglia di circa cento saccate di terreno; la qual selva serve per uso di lor legname, e potrebbesi in qualche parte ridurre a coltura, e chiama Lecceta; però, quanto a detta selva, si concede facoltà ai Padroni di essa, di servirsene, o per legnare, o per disfare, e lavorare come a loro parrà, e piacerà liberamente.

Comune di Monte Cerboni.

117 Non si essendo in detto Comune trovato nè legname, nè boschi, che servir possano per le Moie, nè per riservo da ghianda; anzi ritrovandosi in detto Comune molti terreni incolti, e sodi, la maggior parte gabbri, e macchie, dei quali si servono per pastura dei loro bestiami: però si concede licenza, e facoltà ai Padroni di essi luoghi, di potergli ridurre a coltura, dove tornerà loro più comodo.

Comune di Castel nuovo.

118. Poichè in detto Comune non è boscaglia alcuna da fuoco, ma solo selve di castagneti, i quali per ordinario si riservano, essendo qualche tramezzo di macchie, e sterpi nei loro seminati: però si concede ai Padroni dei beni licenza, e

facoltà

facoltà di poter coltivare detti luoghi, sterposi a lor beneplacito.

Comune della Leccia.

119. Similmente, poichè non si è trovato in detto Comune boscaglie per servizio delle Moie, ma solo macchie: però si concede libera licenza ai Padroni dei luoghi di smacchiare, e lavorare i detti luoghi macchiosi, come sopra.

Comune del Sasso.

120. Atteso che in detto Comune non sono boschi da riservo, ma castagneti, che per loro natura si riservano: però nel resto si concede licenza ai Padroni di essi luoghi di potere smacchiare, e ridurre a coltura, come sopra, tutti i loro terreni macchiosi, e sodi.

Comune di Lustignano.

121. Essendosi trovato in detto Comune gran quantità di paese tutto macchioso, e sterposo fino alle mura del Castello: però si concede facoltà ai Padroni dei beni di potere smacchiare liberamente detti terreni macchiosi per bonificamento dell'aria, ed augumento delle sementе: con questo però, che il bosco di querce, e cerri di detto Comune di circa mille seicento saccate, il quale ha servito, e serve per pasciona della porcina, si debba riservare per tal pasciona, senza alterazione alcuna, e li confini sono questi: a primo,

primo, fiume della Cornia: a secondo, botro del Lagon rosso, che comincia alla Cella, e segue alla volta del rigualdigiano; botro che confina colla Badìa di Monteverdi, e detto Comune, e rimette nel detto fiume Cornia.

Comune di Monteverdi.

122. Essendo questo paese non minore, che il di sopra, anzi più tosto maggiore, ed il Castello quasi disabitato, per esser rinchiusi in casa dalle macchie, e sterpi; e trovandosi in detto Comune una cerreta grossa, detta le Fragnette, di saccate circa 2500. da ghianda per mangiare dei porci, e per pastura del lor bestiame, la quale fino ad oggi ha servito per detto effetto; però si dichiara, che debba servire a cotali usi ancora in avvenire, senza potervisi in modo alcuno tagliare, e dimacchiare; la qual cerreta ha questi confini, a primo, via della Serra: a secondo, confini di Canneto: a terzo, fiume della Sterzuola: a quarto, botrello della Fonte allo scudo: a quinto, ritira su fino alla strada detta della Serra.

123. Item, si trova in detto Comune il Pasco delle Ville, nel quale è una cerreta, che serve per ingrassar porci, di circa 100 saccate di terreno, infra questi confini: a primo, Rio della Vite: a secondo, fiume della Sterza: a terzo, strada che va alle case dell'abitazione delle Ville: a quarto, strada, che va a S. Biagio; qual Pasco è della Comunità di Volterra, però si dichiara, che detta cerreta in tutto, e per tutto s'intenda riservata per la detta pasciona.

124 Si

124. Si trova parimente in detto Comune una cerreta per ghianda, chiamata Rondinini, della quale è Padrona la Badìa di S. Piero di Monteverdi, di saccate circa 200. sotto questi confini, a primo, botro della Sterzuola: a secondo, Giovanni Gotti, col tenimento di Caselle: a terzo: campi lavorativi di Pierino di Gherardo da Monteritondo, tirando su fino a' campi lavorativi: a quarto, botrello dell' Aia di Ferreto: però si dichiara, che detta cerreta insieme con le sopraddette si debba riservare in tutto, e per tutto per pasciona della porcina, senza potervisi in modo alcuno mai tagliare, nè ridurre a coltura.

125. Nel resto del detto territorio di Monteverdi, eccettuate le suddette selve, per esser luogo tanto macchioso, dove sono molti lupi, e porci salvatichi, che apportano danno al bestiame, che và in dette selve pasturando, si concede licenza ai Padroni di tali luoghi, di potere smacchiare, lavorare, e coltivare a lor beneplacito in detto territorio di Monteverdi, e Badìa di S. Piero di Monteverdi, la quale è padrona in gran parte di dette macchie.

Comun di Libbiano.

126. Essendosi trovato in detto Comune per riservo della porcina un bosco di cerri, e lecci, luogo detto la Farnieta, che confina a primo, botro del Seculo, che divide fra il lor Comune, e Serazzano: a secondo, e terzo, i termini di Monte Cerboli; e seguitando fino al fiume Trossa, e pigliando per il botro di Fortetempi, fino a Mon-

a Monte Ruffoli, di circa due miglia di circuito: però si dichiara detto bosco in tutto, e per tutto doversi riservare per pasciona della porcina, e di lor bestie dome; e che in detto bosco non si possa mai per tempo alcuno tagliare, nè dimacchiare: nel resto dove fossero sterpi, e gabbri, si dà licenza ai padroni dei luoghi di smacchiare, e ridurre a coltura, come sopra, a lor piacimento.

Comune di Micciano.

127. Non avendo il detto Comune nè boschi per le Moie, nè selve per la porcina, ma solo gabbri, e sterpicci: però si concede ai padroni dei beni licenza di potere sterpare, e smacchiare, e ridurre a coltura liberamente ad arbitrio loro detti luoghi macchiosi.

Monte Ruffoli, e Reveta.

128. Perchè in detti Comuni, e lor territorj sono molti beni di particolari, e vi sono buone cerrete, e quercete per la porcina, le quali i Padroni riservano, e riguardano per la ghianda: però in tutto il resto dove fossero macchie, e sterpi si concede a ciascuno libera facoltà come sopra, di smacchiare i luoghi macchiosi, e gabbri, o servirsene per pastura del lor bestiame, come parrà, e piacerà loro.

Comune di Canneto.

129. Trovandosi in detto Comune una cerreta detta

detta Colle Giovannino di saccate circa cento; alla quale confina a primo, termine murato fra Canneto, e Monteverdi: a secondo, un' altro termine infra Monteverdi, tirando fino al botro della Sterzuola quale confina co' beni della Badìa di Monteverdi, e seguitando giù per Isterzuola, e arrivando al botrello de' Tufi, tirando su fino a termini soprascritti di Monteverdi.

130 Un altro pezzo di bosco chiamato il Castiglione di saccate circa a dugento, posto in detto Comune: al quale confina a primo, fiume di Sterza: a secondo, fiume di Ritasso, che confina col Comune della Sassa; e tirando per il detto Ritasso, e pigliando il botrello della Fonte al Gabbreto, e da detta Fonte alla Stradella, tirando a linea retta, si arriva al botro del Vadarato, e segue il botro, che viene, e sbocca nella Sterza.

131. Si dichiara, che detti due boschi s' intendano riservati per uso, e mangiona della porcina, e altri bestiami di detto Comune, e nel resto si concede facoltà di poter fare smacchiare, e diboscare a lor beneplacito i luoghi macchiosi, e sterposi, e ridurli a coltura.

Comune di Serazzano.

132. Atteso, che in detto Comune si trova un bosco, e selva del Carpineto, e Campora, e Lecceta della Ficaia, e la Cerreta delle piagge alla Serra, che in tutto sono circa a 150. saccate, che tutto serve per mangiona della porcina, e sono con questi confini: a primo, fiume della Trossa,

Troſſa, e ſeguitando detto fiume fino alla bandita della delle beſtie dome, che arriva alla macchia di Mone, arrivando fino alla Serra, pigliando la ſtrada per detta Serra ſino al confino di Stranalucci, beni del Cavalcanti, e di Monte Rufoli, che da queſta banda la circonda tutta, e ſi ritorna con eſſi a detto fiume Troſſa: però ſi dichiara, che dette ſelve ſi debbano riſervare in tutto per detta paſtura di porcina.

133. Non comprendendo in detto riſervo i beni di Ottaviano Cavalcanti, che ſono lavorativi, di circa ſaccate 40. luogo detto la Serra al Foſſo, e alla Serra di Stranalucci.

134 Riſervando ancora in detto Comune i caſtagneti domeſtici e ſalvatichi, con facoltà però di poterli tagliare per inneſtare al buono frutto, e per uſo lor proprio per botti, e tina: e nel reſto ſi concede ai Padroni dei luoghi libera facoltà di poter tagliare, e diboſcare come ſopra tutti i luoghi macchioſi, e inculti.

Comune di Querceto.

135. Non avendo detto Comune boſchi, o ſelve, ma ſolo gran quantità di gabbri, e macchie, e infra i loro beni qualche tramezzo di mortinicci, e altre macchie, però ſi concede a' Padroni di tali beni libera facoltà di potere ſmacchiare, e coltivare.

Comune di Monte Gemoli.

136. I boſchi del detto Comune ſono ſtati ſopra nominatamente deſcritti, per levare la gene-

 rali-

ralità; che era nella Legge antica, dalla quale le povere genti del detto Comune ricevevano molto danno, nondimeno se nel medesimo Comune fossero boscaglie solite al servizio delle Moie, s'intende, che debba esser proibito tagliarle, come l'altre contenute nella presente Legge.

Comune della Sassa.

137. Stante il riservo fatto di saccate trecento di bosco, detto Faltona, già descritto nel presente Capitolo, però si riserva nel medesimo modo per dette Moie: il restante poi, per essere il paese loro scarso, e lontano dalle Moie, e da poter servire solo per la Moia di Querceto, quando mai lavorasse; si dà pertanto licenza, e facoltà a' Padroni di detti luoghi macchiosi, e sodi, di smacchiarli, e ridurli a coltura, con dichiarazione, che nella boscaglia da Strezza in quà verso Imperiano, non possano, nè debbano tagliare querce grosse, nè cerri, o lecci, che sieno d'avvinghiata, ma quelli rilasciare in qualunque luogo, dove sieno in detto bosco, e suoi argini per servizio della porcina, e nel restante possano smacchiare, e ridurre a coltura, senza pregiudizio alcuno.

Comune di Gello.

138. Perchè nel Comune di Gello si ritrova il Bosco grande, chiamato Decimo descritto in questo Capitolo sotto numero 89. il qual bosco infra i suoi confini, ed argini attorno si è riservato per

per uso, e servizio delle Moie, senza alterazione alcuna; salvo che nel pascere i bestiami degli Uomini di detto comune, secondo il solito, ma però fuori delle tagliate, e secondo l'ordine, e tempi di esse, come vien disposto nella presente Provvisione: però si concede licenza a detti Uomini di detto Comune, e a chi si aspetta, di poter tagliare, dibosicare, a ridurre a coltura solamente nel Monte di Gello, infra questi confini, e non in altri luoghi, per il botro di Baragaglia per l'insù, e camminando per detto botro di Baragaglia, che viene da detto monte per insino alla serra chiamata il Guado ai travicelli, e come segue detto botrello, che ritorna al Guado ai travicelli, e torna al botro di Baragaglia, luogo detto il Guado del Mulinaccio, che mette in detto botro di Baragaglia.

Comune di Monte Catini.

139. Atteso che nella Comunità di Monte Catini non sono boschi nè per le Moie, nè per altro effetto; ma solo si trova in detto Comune un bosco, chiamato le Collerete, dentro ai suoi confini, il quale serve per uso, e per legnare del lor Castello, e non serve per le Moie; sebbene già alcuna volta anticamente servì per tal'uso: però non avendo altri boschi per uso del legnare, nè per altro, ed il paese loro essere angusto, e stretto; si dichiara doversi rilasciar loro libero detto bosco per loro uso, e nel resto in qualunque luogo, dove si trovasse qualche macchioncello, si dà loro libera licenza di smacchiare, e coltivare, come di sopra.

H 2 140.

140. Inoltre si dichiara, che per la presente descrizione di tutti i soprascritti boschi, selve, e terreni, e loro vocaboli, e confini, non s' intenda in modo alcuno fatto pregiudizio nè ai Padroni di essi, nè ad altra qualsivoglia persona interessata, circa ai detti confini, e vocaboli. Restando contuttociò fermi, e nel loro vigore gli altri Statuti, e Ordinazioni della Città di Volterra circa li danni dati nei luoghi domestici, e altri fuori delli soprascritti, intorno ai quali non s' intenda perciò fatta innovazione alcuna.

141. Dichiarando all' incontro, che il contenuto della presente Legge non si dovrà mai revocare, o intendersi revocato, o annullato in alcuna maniera per qualunque Riforma, Capitoli, o Ordinazione in contrario, mentre questi non fossero stati fatti con precedente participazione della Gabella del Sale di Firenze.

CAPITOLO X.

Dei Sali fattizj, e dell' Acque Salse.

142. Ma perchè poco conferirebbe al pubblico interesse la custodia dei boschi, se non si rimediasse al grave danno, che questo Ufizio riceve dai contrabbandi, e furti, che giornalmente seguono alle Moie, di sale, pigne, grosi, pinocchi, colaticci, sponde, o grotte di fornaci, e altre simili materie, che avanzano a dette Moie, siccome ancora dai furti dell' acque salse sorgenti nel territorio di Volterra, e altrove, e per ovviare ad altri disordini, e abusi, che in tal materi-

teria succedono; fanno parimente bandire, e notificare, come in avvenire chiunque a dette Moie di Volterra rubasse, vendesse, comprasse, o in altra maniera portasse via sale, o pigne di alcuna sorta, benchè in piccola quantità, cada, ed incorra nella pena di scudi cento, e della Galera per anni cinque.

143. Se alcuno dalle prenominate Moie, o intorno alle medesime rubasse, pigliasse, portasse via, comprasse, vendesse, donasse, ricevesse, raccettasse, usasse, trasportasse, ritenesse, o in qualunque altro immaginabil modo contrattasse, o apparisse di aver rubato, preso, portato via, comprato, venduto, donato, ricevuto, ritenuto, trasportato, raccettato, usato, o in altro modo contrattato grosi, pinocchi, colaticci, sponde, o grotte di fornaci, o altre simili materie salifiche: chiunque rubasse, portasse, tenesse, adoperasse &c. come sopra acqua salata del Mare, o delle Moie di Volterra lavoranti, o non lavoranti, o di qualunque altra sorgente, o scaturigine di acqua salifera, che finora sia stata conosciuta, e scoperta, o che in futuro si ritrovasse, e scoprisse in qualsivoglia luogo, o parte degli Stati di Sua Altezza Reale, o fuora di quelli, caschi qualunque di loro in pena di scudi 50. e dell' arbitrio del Magistrato loro per ciascheduno dei suddetti casi, e per ciascheduna volta, ancorchè il furto, retenzione, trasporto, e uso di dette acque, e materie salifiche fossero in piccola quantità. Delle quali materie, o acque salate non potrà chi che sia avere, o tenere sotto le predette pene, con pretesto di medicina, o di qualunque altro

 uso,

uso, o bisogno particolare, anche fuori del condimento dei cibi, senza licenza del Magistrato loro, o del Provveditor Generale di questo Ufizio, la qual licenza non debba valere, nè esser fatta buona, mentre non sia registrata ai Libri della loro Cancellerìa.

144. Coloro poi, che coi suddetti grosi, pinocchi, colaticci, grotte, o sponde di fornaci, o altre materie, e acque salifere, fabbricassero sale, o scientemente ne tenessero, o usassero di quello, che fosse con dette robe fabbricato, incorrano nella pena di scudi cinquanta per la prima volta, per la seconda di scudi 100., e per la terza, oltre a scudi 100. della Galera per anni cinque.

145. Se contro questi tali compratori, o retentori di sale non si provasse pienamente la scienza, e il dolo, sien sottoposti a quelle pene pecuniarie, ed afflittive, che parranno al retto arbitrio di chi averà a giudicare, secondo la qualità dei casi.

146. E quando il furto del Sale, pigne, grosi, pinocchi, colaticci, o dell' altre mentovate materie salifiche, fosse fatto, o attentato da gente armata, o violentemente, dovranno i delinquenti esser condennati in pena della testa; ancorchè il furto non seguisse, o seguisse in qualsivoglia minima quantità: e dovranno in oltre esser condennati nella pena dell'armi, che avessero, con tutto che fossero soldati, e godessero qualsivoglia altra facoltà, o privilegio di poterle portare.

147. Se mai si trovasse a qualunque delinquente, o in qualsivoglia luogo, sale, o pigne rubate

te da dette Moie, o alcuna quantità de' mentovati grosi, pinocchi, colaticci, &c. che fossero usciti dalle medesime Moie, debbano in tal caso i Cuocitori lavoranti alle medesime dar notizia, o nominare chi fra di loro sia stato il trasgressore, per poterlo punire secondo il disposto nella presente Legge; altrimenti, non dando essi il nome del delinquente, dovranno esser condannati a pagare fra tutti insolidum a quest' Ufizio il suddetto sale, o materie, che si trovassero, a 16. quattrini la libbra.

148. Resta ancor proibito a chi che sia, il servirsi del sale, che naturalmente vien condensato nelle rive, o scogli del Mare, per l'acque, che le maree vi portano: o ne' fossi, stagni, e lagumi, in qualunque luogo formati da dette acque o sorgenti salse: nè meno del sale, che i salnitrai estraggono nel fabbricare, o raffinare il salnitrio: nè di qualunque altra sorta di sale naturale, o fattizio, che sia atto al condimento de' cibi; dovendo ciascuno servirsi di quello che da Sua Altezza Reale, e che per essa dall' Ufizio del Sale di Firenze, o di ordine suo viene, o verrà dispensato; sotto pena di scudi 50. e dell' arbitrio; e in tutti, e ciascheduno de' predetti casi, sempre della perdita del sale, o dell' altre materie sopraddette.

149. Si proibisce parimente il potersi alle Moie suddette fabbricar mattonelle di sale, ancorchè sotto pretesto di servirsene in uso di medicina, senza licenza dell' Ofizio del Sale, soto pena di scudi 5. per ciascheduna, tanto a chi le facessi, quanto ancora a chi le comprasse, o portasse senza licenza.

150. Per levare più che sia possibile ai trasgressori la materia di delinquere, commessero, e ordinarono, che gli edifizj delle suddette Moie non lavoranti, di S. Antonio, di S. Lorenzo, e il Casino di S. Maria sien tenute ben serrate, e chiuse, che non vi si possa entrare, cioè le due ultime, che sono di Sua Altezza, dal Provveditore del Sale residente in Volterra, e l'altra dalla Comunità, che ne è Padrona, e per detta dai suoi Doganesi, i quali parimente dovranno far murare, coprire, e chiudere in ogni miglior modo le bocche dei pozzi dell'altre Moie non lavoranti, e di ogni altra vena, o scaturigine di acqua salsa, sorgente nel territorio di Volterra, e nel Vicariato di Valdicecina, siccome ancora far deviare, e disperdere con fosse, o cuniculi sotterranei quell'acque salate, che non potessero murarsi, o rinchiudersi.

151. Ogni Anno nel farsi la visita generale delle Boscaglie, dovranno altresì visitarsi le suddette Moie, e acque salifere, e descrivere nella medesima visita in qual grado elle si trovino, ma il Notaio del danno dato, e le sue Guardie debbano, e siano tenute di quando in quando, nell'andare a visitar le boscaglie, parimente riconoscere, e riferire a chi occorre, lo stato, in cui le troveranno sotto pena dell'arbitrio del Magistrato loro contro chi difettasse.

152. E l'istesse diligenze commessero farsi dal Potestà di Montaione per rimurare, e disperdere l'acqua salsa sorgente in quello di Castelfalfi, e dal Potestà di Dovadola per quella, che scaturisce nella sua Giurisdizione; e l'uno, e l'altro

di

di loro, durante il loro Ofizio, dovrà ragguagliare il Magistrato del Sale in quale stato si trovino le scaturigini di dette acque salse, per poter dare gli ordini opportuni, sotto la predetta pena dell'arbitrio, mancando.

153. Disposero ancora, e dispongono, che il Ministro assistente alle Moie abbia l'incumbenza, e il peso di far riporre nella stanza a ciò destinata i grosi, colaticci, e altro, che sia atto a far salse, e farli disperdere, come presentemente si pratica, e se i Cuocitori non obbediranno i suoi ordini, ne dia avviso alla Gabella, per farli pettoralmente, ed arbitrariamente punire.

154. Nella Città di Volterra, e sue pendici resta onninamente proibito a chi che sia, il poter comprare, e incettare in qualsivoglia modo, nè sotto alcun quesito colore per se, o per altri, fieni di alcuna sorta; ma solamente sia a ciascheduno permesso, per quella quantità, che possa bisognarli per le bestie, che uno è solito tenere, nella qual proibizione non debbano però restar compresi i Conduttori delle Moie; nè quelli, che anno a tener bestie per servizio delle medesime Moie, sotto pena della perdita di tali fieni, così incettati, o della valuta di essi, e dell'arbitrio del Magistrato loro.

155. Affinchè gli Esenzionati, o Privilegiati, che ricevono in dono il sale dalla Città di Volterra, non possano levar detto sale dopo il termine della loro esenzione, o privilegio, si dispone, che i Padroni di tali Esenzionati, e gli Esenzionati o Privilegiati medesimi, debbano ogni anno dar nota di tali famiglie esenzionate, o privilegia-

vilegiate coi nomi distintamente di ciascuna famiglia, col luogo dove stanno, e il mestiere, che esercitano al Provveditore del Sale residente in Volterra, il quale debba registrare annualmente dette famiglie in un Libro, e darne nota al Pesatore del Sale di Volterra, che senza tali note non potrà dare il sale alle medesime famiglie, sotto pena dell'arbitrio del Magistrato a chiunque trasgredisse quanto a sopra.

156. Gli Operai che servono attualmente alle Moie, cioè Cuocitori, Tiratori d'acqua, e altri manifattori, e assistenti: i muli, e Bestie dei Conduttori, e i Vetturali, che portan le legna a dette Moie, e il Sale a Volterra, non potranno nè loro, nè le lor bestie, esser esecutati realmente, o personalmente per debiti pubblici, o privati, eccettuato per debiti, che avessero con la Comunità di Volterra, o con la Gabella del Sale, mentre però sieno descritti al Libro del Provveditore del Sale di Volterra, come appresso si dirà; E i medesimi Cuocitori, Tiratori, Conduttori di legna, o di sale, dovranno essere anteriori, per le loro mercedi, a tutti gli altri, ed all'istessa Comunità di Volterra, nelle bullette, che i Conduttori delle Moie devono avere da quella Dogana, purchè i medesimi Operai si servano di tal privilegio nel termine di un mese, e tre giorni dopo.

CA-

CAPITOLO XI.

Della Condotta dei Sali dalle Moie a Volterra, e da Volterra a Firenze, e della custodia di essi nei Magazzini.

157. I Conduttori delle Moie dovranno dare in nota al Provveditore, e ai Doganesi di Volterra i loro Vetturali, le bestie, e i nomi di coloro, che vorranno caricar sale fabbricato alle Moie, per portare in quella Città, e farli descrivere, e registrare in un Libro a parte, da tenersi in quella Dogana, e altri, che essi, non possano levar sale dalle Moie, per condurre a Volterra, e dopo ricevuto il carico, dovranno camminar sempre per la via maestra, che ordinariamente conduce dalle Moie a Volterra, ed aver appresso di loro il quadernuccio che sarà loro consegnato dal predetto Provveditore, sul quale dal solito Ministro residente alle Moie sia segnato il giorno, e la quantità del sale, che detti Vetturali conducono, e dopo condotto, e consegnato il sale nei Magazzini, farsene fare dal Ministro assistente ai medesimi la ricevuta in detto lor quadernuccio, ed essendo trovati i loro quadernucci senza tal ricevuta, saranno privati di non potere più portar sale, saranno tenuti a rendere strettissimo conto di quel sale, del quale non apparirà la ricevuta, sotto pena dell' arbitrio rigoroso del Magistrato, in qualunque caso di trasgressione, e sotto pena di furto come appresso si dirà.

158. Se

158. Se detti Vetturali portassero maggior quantità di sale, che non è descritta nel lor quadernuccio, dovranno esser puniti nelle soprascritte pene di chi ruba sale dalle Moie.

159. Dai magazzini di Volterra non potrà esser levato sale per condursi nei magazzini di Gambassi, Empoli, o di Siena, senza l'assistenza del Ministro soprintendente alla Condotta per vigilare, che i Vetturali non ne piglino maggior quantità di quella, che è descritta nella lor polizza di carico. E il Riscontriere tenuto dalla Comunità debba descrivere volta per volta al suo Libro tutta la quantità del sale, che sarà cavata dai magazzini, sotto pena ai medesimi Ministri del rigoroso arbitrio del Magistrato, in caso che mancassero ai loro doveri, o che non fossero assistenti all'ore debite, per dare le necessarie, e pronte spedizioni per la Condotta.

160. Il sale, che da Volterra dovrà condursi alle Dogane di Gambassi, Empoli, o Siena, dovrà sempre mandarsi in sacca buone, ben cucite, e marchiate coll'arme di Sua Altezza Reale, e serrate col bollo di piombo coll'arme che sopra.

161. E a quei Vetturali, che dovranno caricar sale per condurre a detti luoghi, non dovrà esser dato il carico, se prima non sono descritti a un Libro, che deve tenere il Provveditore del Sale in Volterra. e non dovranno portar detto sale, se non anno con loro il quadernuccio, e la polizza di accompagnatura, in cui sia registrato la quantità del sale, che portano, e camminando senza tali riscontri, e trovandosi le sacca rotte, o sdrucite, i bolli di piombo alterati, e gua-

e guasti, e il sale portato in sacca non marchiate, come sopra, incorreranno nell' infrascritte pene, che a chi ruba sale dalle sacca vengono imposte.

162. E lo dovranno consegnare ai Ministri, che risseggono in detti luoghi l'istesso giorno, che l' avranno caricato, camminando sempre per le strade maestre, che direttamente conducono da un magazzino all'altro coi suddetti requisiti, ricapiti, e accompagnature, sotto pena di perdere le vetture, di lire 50. e tratti due di fune, salvo legittimo impedimento, stando sempre ferme l' infrascritte pene a chi ruba sale, senza mai poter condurre il sale alle case loro, nè in alcuno altro luogo, fuori delle Dogane, e Magazzini a ciò destinati, eccettuando dalla presente disposizione quei Vetturali, che levano il sale da Volterra per condurlo a Siena, ai quali sarà permesso in caso, che non potessero in un giorno arrivare a Siena, pernottare, e fermarsi col sale, come anno praticato finora.

163. Non potranno i medesimi Vetturali ottener nuovo carico di sale, se nel suddetto lor quadernuccio non avranno l'attestazione di aver consegnato ben custodito, ed intatto il carico precedente, ai Ministri di Gambassi, Empoli, o di Siena, o a quello di loro, o ad altri, a cui il sale era indirizzato.

164. Resta lor proibito il poter condurre il sale levato dai Magazzini di Volterra, di Gambassi, o d'Empoli per via di scambi, ma debbano personalmente condurlo, e accompagnarlo quelli, che saranno descritti nei suddetti quadernucci

nucci sotto pena di perdere le vetture, e di una piastra per volta, tanto a chi allogasse, che a chi conducesse detto sale per altri potrà nondimeno il padre supplire per il figliuolo, e il figliuolo per il padre, o per altri della medesima famiglia, coabitando insieme.

165. Anche i Navicellai, che condurranno il sale dai Magazzini di Empoli, o di Livorno, alle Città di Firenze, e Pisa, o in altri luoghi per servizio della Gabella del Sale, dovranno esser descritti ad un Libro da tenersi nella Cancellerìa del Sale, e portar con loro, non solo il quadernuccio dove sia registrato il sale, che portano, ma ancora la polizza di accompagnatura, o di carico, da consegnarsi al Guardiano dei Magazzini del Sale di Firenze, o al Provveditore del Sale di Pisa, o ad altri, a cui il detto sale fosse indirizzato respettivamente, e dovranno portarlo sempre in sacca coll'arme di Sua Altezza Reale e marchiate con bolli di piombo con la medesima arme, sotto le pene mancando come sopra intimate a Vetturali.

166. I suddetti Vetturali, e Navicellai, mentre portano il sale da Volterra, da Gambassi, o da Empoli, a Firenze, a Pisa, e a Siena, non potranno esser molestati, nè loro, nè le lor bestie, o navicelli mentre son carichi di sale, per debiti di luoghi pubblici, o di persone private, e non potranno essere comandati nè loro, nè le lor bestie, o navicelli per fazioni reali, o personali, quando hanno le lor bestie, o navicelli carichi di sale, mentre i Vetturali sieno descritti ai Libri di quella Dogana, e i Navicellai a detto

to Libro, da tenersi nella Cancellería del Sale di Firenze.

167. I Comuni del Contado di Pisa, della Valdicecina, e i Bottegai, e Madioni del Contado di Firenze, che presentemente vanno, o altri, che in futuro dovessero andare a levare il sale a Volterra, come ancora ogni altra persona privata del Fiorentino, e Pisano, debbano, nel partirsi di Volterra, portar con loro il quadernuccio, dove sia descritta la lor levata del Sale, e le persone private una polizza, o fede, da farseli da quel Provveditore, sigillata col suo sigillo, con la nota, e quantità del sale che averanno levato, e comprato in Volterra, altrimenti, essendo trovati voltar le spalle alla Città di Volterra, con alcuna quantità di sale, senza tali riscontri, incorreranno nelle pene, che di sotto saranno comminate a chi ruba sale, o a chi ne trasporta, dove val più, secondo le circostanze dei casi.

168. Chiunque nel condurre il sale da Volterra a Firenze, o a Pisa, Livorno, Pistoia, Arezzo, Pietrasanta, Barga, o in qualunque altra Città, o Castello dei felicissimi Stati di Sua Altezza Reale rubasse, cavasse, o pigliasse in qualunque modo sale dalle sacca, che avesse preso a condurre, e quelli che comprassero, o in altro modo ricevessero simil sale rubato, incorreranno nell' infrascritte pene, cioè,

Fino in libbre una di sale, che si ruberà come sopra, in scudi dieci e un tratto di fune, da darsi in pubblico, con breve al collo, che dica, *per rubatore di sale*.

Da

Da libbre una a libbre cinque, in scudi venticinque e tratti due di fune, da darsi come sopra.

Da libbre cinque fino in libbre venti, in scudi cinquanta, e di più l'asino, con mitera, e scopa.

Da libbre venti fino in ogni somma, non passando però libbre 158. che di tanto peso si sogliono fare le sacca del sale, oltre la pena delli scudi cinquanta, asino, mitera, e scopa, la fabbrica di Livorno per anni tre, pena la Galera per anni cinque non osservando, e a quelli che rubassero le sacca intere del sale, oltre la detta pena di scudi cinquanta, asino, e mitera, di più la Galera per anni 5. e sempre nella perdita del sale. Nella qual pena della Galera dovranno essere irremissibilmente condennati quei Navicellaj, Vetturali, o altri, che dopo aver caricato qualche quantità di sale per condurlo nei Magazzini di Volterra, Siena, Gambassi, Empoli, Firenze, o in qualunque altro luogo rubassero il sale dalle medesime sacca, e cercassero poi di ricoprire, ed occultare il lor furto, con rimettere nel sacco terra, sassi, acqua, o altre materie, ancorchè il furto seguisse in piccola, e in minima quantità.

169. Se appresso alcuno dei suddetti Vetturali, Navicellaj, o Carradori, che riceveranno il sale per condurlo da un luogo all'altro come sopra, fosse trovata alcuna quantità di sale, e non mostrassero di averlo comprato da persona legittima per uso loro, si presumerà, che quel sale sia rubato. ed incorreranno nelle pene predette, secondo la quantità del sale, che fosse trovata loro.

170. E

170. E qualunque persona, che dai suddetti Magazzini di Volterra, Gambassi, Empoli, Pisa, Livorno, Pistoia, Pietra Santa, Barga, Colcellalto, e da questa Gabella del Sale della Città di Firenze, o da qualunque altra sua Dogana, o Magazzino rubasse sale di alcuna sorte, e sotto qualsivoglia pretesto, incorra nella pena di scudi cento, e della Galera per anni cinque ancorchè il sale rubato fosse in piccola quantità, e sempre, ed in ciascuno dei suddetti casi, della perdita del sale.

171. E se il furto seguisse con violenza, o con iscasso, o con falsità di scritture, con chiavi adulterine, o con altri istrumenti atti ad aprire; dovranno incorrere di più alli scudi cento in pena della vita, nella qual pena dovranno parimente esser condennati quei Ministri, Donzelli, Portasalci, Facchini, o sotto qualunque altro nome si chiamino, che fossero destinati, e deputati, alla custodia dei medesimi sali, e Magazzini, o che in quelli stessero, o praticassero.

172. Delle sacca destinate per la Condotta dei sali, e segnate coll' arme di Sua Altezza Reale non potrà chi che sia tenerne appresso di se, o servirsene in altro uso, o ministero, sotto pena di lire cinquanta per sacco, e per ciascuna volta, che seguisse la trasgressione. E le suddette sacca, benchè fussero nuove, non dovranno alle Porte di Firenze pagar gabella.

CAPITOLO XII.

Della Condotta del Sale da Firenze ai Luoghi Tassati.

173. Quanto al sale, che si leva da quest' Ofizio per condurre in diverse Città, Terre, Castella, e Comuni del Contado, e Distretto di Firenze, si dichiara, che debba condursi nei luoghi, dove è destinato, col seguente ordine, cioè,

174. Tutti i Salaioli, e Veiturali che levano sale da questa Gabella, per condurlo nei luoghi tassati, dopo aver pagato, e fatto insaccare, e bollare il sale nel modo, e forme solite, dovranno ricevere dal Guardiano dei magazzini una bulletta stampata, o scritta a penna, per presentarla ai Ministri di quella Porta, ai quali è indirizzata, e questi dovranno esattamente riconoscere le sacca del sale, i bolli, e legature di esse, e considerare, se apparischano alterate, e trovatele stare a dovere, e riscontrare colla quantità descritta nella pretata bulletta, e nel quadernuccio del Saloiolo, dovrà uno dei medesimi Ministri sottoscrivere gratis, e senza spesa in detto quadernuccio, e in piè di detta levata del sale, con dire: *Rivisto per me N. adì* . . . . sotto pena del rigoroso arbitrio del Magistrato a quei Ministri delle Porte, che trascurassero di fare le suddette diligenze.

175. Ma se trovassero nelle sacca del sale, o nei bolli, e legature qualche mancamento, faranno ritenere i Vetturali, e Conduttori del sale ad istan-

istanza della Gabella, che se si trovassero colpevoli saranno rimunerati gli Stradieri, che avranno fatto la diligenza, e i Famigli, che gli avranno ritenuti. Quali Ministri tengano diligente conto di dette bullette stampate, o manoscritte, per rimetterle ogni lunedì mattina a una delle Guardie di detta Gabella, che dovrà consegnarle in mano del Cancelliere di essa, per riscontrare ai Libri dello Scrivano dei Canovieri, se tutto il sale levato dall' Ofizio, sia uscito dalla Città di Firenze.

176. Di più al suddetto riscontro da farsi alle Porte di Firenze, sien tenuti tali Vetturali, e Condottieri di sale, quando passeranno col sale da quei Rettori, che di sotto verranno descritti, fargli vedere il predetto sale, e sacca.

177. E i suddetti Rettori, e in loro assenza il Cavaliere, o il Cancelliere della Comunità, o almeno uno dei Rappresentanti la Comunità suddetta, dovranno parimente ad ogni richiesta dei medesimi Salaioli, o Vetturali riscontrare il quadernuccio, o soscrizione del Ministro della Porta, i bolli, e sacca del sale, e trovatele ben condizionate, sottoscriveranno similmente detto quadernuccio nel modo che vedranno avere fatto il Ministro della Porta di Firenze. Avvertendoli a dovere spedir subito detti Vetturali gratis, e senza spesa alcuna.

178. Non potranno tali Vetturali, o altri Conduttori di sale uscire in modo alcuno con le lor bestie cariche di sale dalle strade maestre, che direttamente conducono al luogo, dove dee farsi il secondo riscontro, o alli Comuni, e luoghi, dove

dovranno portare il sale, e se passassero fuori di dette strade maestre, e senza aver fatto sottoscrivere il lor quadernuccio nel modo che viene ordinato, incorreranno ipso facto, in qualunque di detti casi, in pena della cattura (da potersi eseguire da qualsivoglia famiglio) e perdita delle bestie, dove fosse caricato il sale. E che debbano averlo rappresentato nei luoghi, dove è destinato, fra tre giorni dal dì della levata, nel tempo dell' Estate, e fra giorni quattro nel tempo dell' Inverno; altrimenti ne saranno castigati ad arbitrio del Magistrato di Lor Signorie, quale sarà rigoroso, secondo la qualità delle trasgressioni.

179 Quando i Vetturali, o Conduttieri del sale, saranno arrivati ne' luoghi, dove tal sale è destinato, dovranno condurre le suddette sacca così marchiate, e ben condizionate a quel Rettore, o Ufiziale, a' quali detti Comuni, o Popoli son sottoposti; e con dette sacca così sigillate, e marchiate debbano presentare detto lor quadernuccio. E tali Rettori, Capitani, Vicarj, Potestà, e loro Cavalieri, Ufiziali, o altri Ministri, coll' intervento, e presenza del Cancelliere, e in loro assenza d' uno de' Rappresentanti del luogo, dove risseggono, a' quali saranno presentate dette sacca, e quadernuccio, dovranno vedere, se dette sacca di sale sieno ben condizionate, intatte, e marchiate; e se riscontrino col quadernuccio, dove saranno state notate in quest' Ofizio; e se il medesimo quadernuccio sarà stato sottoscritto, come sopra; e trovando stare al dovere, e ben condizionate, debbano far fede di lor mano a piè della partita di detto quadernuccio, come detto sale è sta-

to

to condotto, marchiato, e ben condizionato. E dipoi debbino staccar loro medesimi dalle sacca i detti marchi, e bolli. Che perciò si ordina, e comanda espressamente a tutti, e a qualsivoglia de' predetti Rettori, e Ministri, come di sopra, che mai per tempo alcuno, nè sotto qualsivoglia pretesto, debba, o possa niuno di loro ricevere, o accettare da' Salaioli, Vetturali, o altri Portatori di sale, i marchi di piombo predetti, che di già fossero stati spiccati dalle sacca del sale da detti Vetturali, e Salajoli o da altri, senza averne fatto detti Ministri li debiti riscontri. Ma l'effetto sia, che tali marchi si debbano staccare da detti Ministri, dopo che il sale sarà stato condotto avanti al loro pubblico Palazzo, e luogo, dove risseggono, sotto pena a detti Rettori, Capitani, Vicarj, Potestà, Ufiziali, Cavalieri, e altri Ministri, che si contentassero di accettare da tali Vetturali, come sopra, li detti marchi, o bolli, senza vedere, e riscontrare il sale, come sono tenuti, o che di già fossero stati spiccati da Vetturali predetti, di scudi dieci per bollo; ed a' Rettori, di non poter più andare in Ofizio, ed a' Notai, di non più esercitare la loro professione: nelle quali pene di scudi dieci per bollo incorreranno eziandio i Salaioli, Vetturali, o altri Condottieri di sale, che spiccassero tali marchi di piombo da dette sacca; o dopo che gli avessero spiccati, li portassero a' suddetti Rettori senza il sale; e di più in tre Anni di confino a Pisa, e suo Capitanato, pena le Stinche per altrettanto tempo non osservando.

186. I prenominati Rettori, o altri, che averanno

ranno come sopra spiccati i bolli di piombo dalle sacca del sale, dovranno rimetterli a detta Gabella quanto prima; non con una semplice lettera, come alle volte anno fatto, ma con una nota chiara, e distinta, nella quale si specifichi, e dichiari quanti bolli si rimettono; in che giorno sieno stati da essi ricevuti, e staccati dalle sacca, e per qual Comune, e Popolo distintamente. Che per più facilità potranno i Ministri di detti Rettori, ordinare nei loro Civili un conto a parte a ciascun Comune, o Popolo per la condotta del sale, e notarvi il nome del Salaiolo, il giorno, la quantità delle staia, e sacca, e il numero dei bolli, e quando mandano tali bolli debbano mandar copia, o nota delle partite, come stanno a detti conti, acciocchè possano i Ministri di questa Gabella riscontrare, se saranno rimessi tutti, e mancandone, sapere qual sia quel Salaiolo, o Popolo, che abbia trasgredito che tali bolli si rimettano da detti Rettori, e loro Ministri allo Scrivano dei Canovieri di detta Gabella con la predetta nota, il quale dovrà tenerli in luogo serrato a chiave, con tenerne diligente registro per poter sempre riscontrare, se saranno tutti rimessi, e trovandone mancare ne dia conto alla Cancellerìa della Gabella predetta. E per poter più facilmente riscontrare se tali bolli verranno interamente rimessi, si farà nella medesima Gabella una nota di tutti quei Popoli, e Comuni, dove è solito mandarsi il sale in sacca bollate, e si descriveranno tali Popoli sotto quel Capitanato, Vicariato, o Potesterìa, dove saranno sottoposti.

181. E se al ritorno di tali Rettori si troverà,

rà, che i loro Ministri abbiano trasgredito, saranno inquisiti, e gastigati con giusto rigore.

182. Quei Vetturali, che da questa Gabella, o da altri suoi Magazzini posti in Volterra, Gambassi, Empoli, Pisa, Pistoia, e altrove, levassero alcuna quantità di sal bianco per condurlo nei luoghi, dove si vende a prezzo maggiore, e in vece di condurlo nei medesimi luoghi, lo lasciassero, o vendessero per le strade, senza rappresentarlo ai Rettori dei medesimi luoghi, per farne staccare i bolli, dove và bollato, dovranno oltre alla pena come sopra imposta per li bolli spiccati, esser condennati ancora in ducati due per ogni staio di sale levato da detta Gabella, o da altri suoi Magazzini, e non rappresentato come sopra, e nella perdita del sale, e il Salaiolo di quel Comune dovrà dallo Scrivano dei Canovieri essere mandato nelle pene solite, come se detto sale non fosse stato levato nei tempi prefissi dalla Legge.

183. Ma se da questo Ufizio, o dai predetti, e altri suoi Magazzini fosse stata levata alcuna quantità di sal bianco, per condurlo nei luoghi, che lo pagano a minor prezzo di sedici quattrini la libbra, e dove si continua finora ad usare sal bianco, e in vece di condurlo ai luoghi, ove dovrebbe consumarsi, lo lasciassero in detta Città di Firenze, Pisa, Pistoia, o in altri luoghi del loro Contado, o Distretto, dove val sedici quattrini la libbra, o dopo condotto ai medesimi luoghi di basso prezzo, lo rimandassero, o riportassero nei luoghi di prezzo maggiore, ancorchè in detti casi fosse in piccola quantità, dovranno

i *Salaioli*, e Conduttori di detto sale soggiacere alla pena di scudi cinquanta, perdita del sale, e arbitrio del Magistrato. E debbano di più essere dallo Scrivano dei Canovieri tirati li Salaioli in pene come sopra, mentre tali disordini seguissero di loro assenso, e connivenza.

184. Seguendo alcun furto di sale, che si aspettasse ad alcun Salaiolo, Madione, o Canoviere, dovrà il delinquente incorrere nella pena di lire dieci per ciascuna libbra, ed alla restituzione di detto sale, o sua valuta, oltre alla pena imposta per la Legge dei furti, secondo le circostanze dei casi.

Nota dei Luoghi, dove si dovranno fare i suddetti riscontri.

185. Quelli del Vicariato di Firenzuola.

1. Alla Porta a S. Gallo.

2. A Scarperia, o a Barberin di Mugello.

3. A Firenzuola, dove si sbolleranno le sacca.

Quelli del Capitanato di Marradi, Palazzuolo, Modigliana, e Tredozio.

1. Alla porta a San Gallo.

2. Al Borgo a S. Lorenzo.

3. E dove si dovranno sbollare le sacca.

Quelli della Terra del Sole, Portico, Rocca S. Casciano, Dovadola, Premalcuore, Castrocaro, e Galeata.

1. Alla Porta alla Croce.

2. Al Ponte a Sieve, o a Dicomano.

3. E dove si dovranno sbollare.

Quel-

Quelli di Moggiona, e di Bagno.

1. Alla Porta alla Croce.

2. Al Ponte a Sieve, o Ponte a Poppi.

3. E dove si dovranno sbollare.

Quelli di Anghiari, Borgo S. Sepolcro, Cortona, Valdipierle, Bucine, Lucignano, Foiano, Castiglion Fiorentino, Montepulciano, e Valiana.

1. Alla Porta a S. Niccolò.

2. A Figline, o S. Gio., o Montevarchi.

3. E dove si dovranno sbollare.

Quelli di Valdinievole, che levano il sale a Empoli.

1. In Empoli nel quadernuccio sottoscritto da quel Ministro del Sale.

2. Al Potestà di Fucecchio, o di Cerretoguidi.

3. E dove si dovranno sbollare.

E da questi luoghi di Valdinievole dovranno rimandarsi i bolli al suddetto Ministro d'Empoli.

186. Lo Scrivano dei Canovieri non dovrà dar nuovo carico di sale a quei Vetturali o Salajoli che nei lor quadernucci non avranno attestazioni, che il sale della precedente levata sia stato rivisto alle Porte di Firenze, in uno dei suddetti luoghi dove dee passare, e nel luogo nel quale doveva esser condotto, salvo però legittimo impedimento, a dichiarazione del Provveditor Generale.

187. Quando i Vetturali avranno le loro bestie cariche, di sale per condurlo in qualsivoglia luogo, non potranno nè loro, nè le lor bestie esser molestati per debiti, tanto pubblici, che privati.

CA-

CAPITOLO XIII.

Del Sal rosso, e dei Sali di basso prezzo.

188. Per rimediare al danno, che l'Ufizio riceve dalla diversità dei prezzi del Sale, fu già introdotta la tintura dei sali in molti di quei luoghi, che anno privilegio di levare da questa Gabella il sale a minor prezzo di quel che si vende nella Città di Firenze, si dispone però, che tutti quei luoghi, tanto sudditi di Sua Altezza Reale, quanto altri riceventi da quest' Ufizio il sale a minor prezzo, e nei quali come più soggetti alle trasgressioni di sal forestiero, è stato finora introdotto, e in altri, dove per l'avvenire s'introducesse di dare, e distribuire il sale differente, o colorito, debbano avere, ricevere, e levare solamente sal tinto, e colorito, come dall' Ufizio sarà loro consegnato, proibendo a chi che sia il potere in detti Comuni, e Luoghi avere, tenere, e consumare qualunque altra sorta di sale, ancorchè fosse sale di Sua Altezza, e che si vende dal medesimo Ufizio, e in minima quantità, sotto pena ai trasgressori di scudi cinquanta, e dell' arbitrio del Magistrato.

189. In tutte le altre Città, Terre, Castella, e Luoghi di Sua Altezza Reale dove si seguiterà a dare il sal bianco secondo il solito, si proibisce avere, tenere, o usare in qualsivoglia modo del suddetto sal tinto, o colorito, anche in poca quantità sotto le predette pene, nelle quali incorrerà parimente qualunque Salaiolo, Vetturale, o altri,

altri, che dopo aver levato da questa Gabella, o dai suoi Magazzini posti in Volterra, Empoli, o altrove del suddetto sal colorito, in vece di condurlo ai luoghi dove è destinato, lo lasciasse, o dopo condotto lo rimandasse, o riportasse, dove si usa sal bianco.

190. E perchè potrebbe succedere, che da qualcheduno dei suddetti luoghi, dove si darà il sal colorito, si trasporti il medesimo sale ai luoghi, dove val più, essendoci anche fra luoghi di basso prezzo chi lo paga più, e chi meno, e si comanda in virtù della presente Legge, che chi averà trasportato, o fatto trasportare il sale così tinto da un luogo dove val meno ad un altro dove val più, caschi in pena di scudi trenta, e dell'arbitrio del Magistrato loro per ciascuna volta. Dichiarando però, che questo Paragrafo debba aver luogo, e valere solamente nei luoghi, che sono immediatamente soggetti a Sua Altezza Reale.

191. Anche nei luoghi, dove si usa sal bianco, vi sono diversi prezzi, si ordina perciò, che nessuno possa vendere, comprare, donare, o permutare, o in altro modo ricevere, o contrattare sal bianco di basso prezzo, nè quello si possa da detti luoghi di prezzo basso condurre, tenere, esitare, o consumare nei luoghi di prezzo maggiore, sotto la medesima pena di scudi cinquanta e arbitrio, e in ciascuno dei suddetti casi della perdita del sale.

192. E se quelli, che facessero trasportare il predetto sal rosso fossero Signori, Vassalli, Feudatari, o Raccomandati alla protezione del Serenissimo

nissimo Gran-Duca Padrone, quantunque privilegiati, e privilegiatissimi, e pretendenti di essere immuni, e dei quali bisognasse fare più espressa, ed individua menzione, vuole Sua Altezza Reale, che tutti perdano la grazia, o privilegio di aver più sale a basso prezzo, e caschino nell' indignazione di Sua Altezza. E se non fossero direttamente Sudditi dell Altezza Sua, ma Signori liberi, vuole Sua Altezza, che ipso facto perdano, e ora per allora dichiara, che abbiano perduta la grazia, o privilegio di ricever più sale a basso prezzo. E quelle persone particolari, che saranno il trasporto, o conduttura di detto sale da qualsivoglia dei suddetti luoghi, tanto di Signori Vassalli, Feudatarj, o Raccomandati, quanto di Signori liberi, o che nei medesimi luoghi venderanno tal rosso ai Sudditi di Sua Altezza saranno irremissibilmente condennati in pena della Galera a beneplacito di Sua Altezza confiscazione dei beni, perdita del Sale &c. come se quel sal tinto fosse effettivamente forestiero. dovendo il sale, che Sua Altezza concede a ciascheduno dei suddetti Signori, o luoghi servire per consumo dei medesimi Signori, o luoghi, e loro abitatori, e non restare, o tornare nello Stato di Sua Altezza Reale a danneggiare così notabilmente le sue entrate, come per alcuni è succeduto finora. Nè sarà loro ammessa la pretensione di essere di Stato, o Dominio alieno, e non sottoposti direttamente a Sua Altezza Reale, nè alle sue Leggi, perchè contro di loro si procederà ex abrupto, pettoralmente, per indizj, e presunzioni, de manu regia, & sola facti veritate inspecta, ed in ciascu-

ciascuno dei prenominati casi, oltre alle soprascritte pene, s'intenda sempre imposta ancora la perdita del sale.

193. Dichiarando, che se qualche persona di quelle, che abitano familiarmente nei luoghi, dove si darà il sale colorito, dovesse, o volesse con la sua famiglia ritornare ad abitare, o stanziare in altri luoghi dove si adoperi il sal bianco, ed avesse levato dal Salaiolo del suo Comune, o Popolo a conto della sua tassa tanta quantità di sale, che le ne avanzasse al tempo della sua partenza da quel Comune, giacchè questa tal persona non potrebbe portar quel sale così colorito nei luoghi del bianco, si dispone, e comanda, che il Deputato, o Salaiolo di quel Comune, o luogo donde partisse quella tal famiglia, debba, e sia tenuto ripigliare quel sale, che veramente le avanzasse, e restituirle il prezzo di esso, avuto però riguardo alla rata, che quella tal famiglia ne deve aver consumato a proporzione delle bocche, e bestie, che ha, e del tempo decorso in quell'Annata. E l'istesso all'incontro s'intenda di quelli, che dai luoghi, dove si usa sal bianco volessero tornare ad abitare nei luoghi del colorito.

194. Inoltre, se si desse il caso, che qualche persona dei luoghi, dove si darà il sal tinto per tornarsene alla propria casa dovesse per necessità passare col sale tinto levato dal Salaiolo del proprio Comune per qualche luogo di quelli, dove si vende il bianco, acciocchè non incorra in pericolo di esser trovato con detto sale nei luoghi, dove non può tenersi, nè portarsi, il Salaiolo, o

Deputato di quel tal Comune, donde sarà levato il sal tinto, deva fare una polizza a quella persona, che l'avrà levato, notando in essa il giorno, il nome di chi leva il sale, e la quantità di esso, perchè avendo quella, non dovrà esser molestato; altrimenti senza detta polizza incorrerà nelle pene come sopra imposte. Ed il medesimo si dovrà osservare per quelle persone, che avendo levato il sal bianco dal Deputato del proprio Comune, sieno astrette per tornare alle proprie Case di passare pel territorio di quei luoghi, dove si consumerà il tinto. Avvertendo, e comandando a tutti li Deputati di qualsivoglia luogo, che nell'uno, e nell'altro di detti casi non facciano le licenze, o polizze suddette se non a quelle persone, che per necessità sono astrette nel tornare alle loro Case passare col sale levato dal proprio Salaiolo per quei luoghi dove tal sale in vigore della presente Legge sia proibito, e a non le fare, se non per quel tempo proporzionato, che basti per arrivare a drittura dal luogo, dond'è levato il sale, alla Casa di quello, che l'ha levato, ed al più per un giorno, e senza spesa, acciocchè non seguano con questo pretesto dei disordini, e delle trasgressioni; ed altrimenti facendo i medesimi Deputati, e Salaioli saranno puniti ad arbitrio del Magistrato.

CAPITOLO XIV.

Della proibizione de' Sali forestieri.

195 Reflettendo il Magistrato loro, che per molte Leggi, e Ordini finora pubblicati contro

gl'

gl' Introduttori del sal forestiero, non sia rimediato ai Contrabandi, che giornalmente si commettono; perciò sia necessario procedere contro di loro, con molto maggior rigore di quello finora si è usato; E considerando, che quest istessi Introduttori il più delle volte nel lor ritorno, estraggono anche quantità di olio, e che per la Legge pubblicata ne' ventidue Novembre 1619. contro gli Estrattori dell' olio vien' ordinato, che sieno denunziati subito alla Corte più vicina, e ritenuti con dare le Campane all' arme, e metter' insieme i soldati, e popoli, per darli in mano della Giustizia, con ucciderli ancora, quando sieno armati, e facciano resistenza, e non possano aversi altrimenti, sotto gravi pene pecuniarie, ed afflittive di corpo a chi mancasse di ciò eseguire; E parendo, che gl' Introduttori del sal forestiero sieno di maggior pregiudizio, che non sono gli Estrattori dell' olio pel danno, che cagionano alle Comunità, a i popoli, e alle persone particolari, giacchè scemando lo spaccio del sal nostrale, restano le Comunità, i popoli, e i Salaioli aggravati, e molestati per l' obbligo delle levate, e pel rifinimento della Tassa, che dalla Gabella vien loro annualmente imposta.

196. E perchè sogliono detti Introduttori andare armati, con far tavolta sì grosse comitive, che non temono gli Esecutori della Giustizia, e commettono in faccia loro il Contrabando. Quindi è, che per raffrenare la loro audacia, si notifica, e comanda espressamente, che gl' Introduttori del sal forestiero, tanto sudditi di Sua Altezza Reale, quanto di qualunque altro Stato, e Dominio;

minio; e chiunque sarà in loro compagnia nell' atto dell introdurlo, o del dispensarlo, e contrattarlo, mentre sieno armati di alcuna sorta d'armi, e non possano aversi altrimenti nelle forze della Giustizia, sieno come facinorosi, fraudatori, e usurpatori delle pubbliche entrate, uccisi impunemente, e l'uccisore guadagni la valura di tutto il sale, che introducessero i predetti Contrabandieri, e le bestie, sopra le quali fosse caricato il predetto sale, e tutto il danaro, e robe di qualsivoglia sorta, trovate appresso detti Introduttori, e Contrabandieri: oltre alla porzione dell'altre loro sostanze, che per la presente Legge viene assegnata agl' Inventori, e Notificatori di tali Delinquenti.

197. E di più, a chi arresterà, o vivi, o morti li suddetti Introduttori armati, tanto nell' atto dell'introduzione, che del dispensare, o contrattar detto sale, sarà subito pagata dalla Cassa di quest' Ufizio la somma di scudi venticinque per ciascuno degl' Introduttori, che sarà arrestato, o vivo, o morto; con facoltà di rimettere un Bandito di forca, o di minor pregiudizio, per l'arresto, o uccisione di ciascuna persona.

198. E tutti li suddetti Contrabbandieri, e Introduttori di sali forestieri, di qualunque stato, e condizione si sieno, che venissero in mano della Giustizia, o che in loro contumacia fossero processati; siccome ancora quelli di qualunque Stato, e Dominio, che bianchiscono sali, e vendono sali grossi, o saline ai sudditi di Sua Altezza Reale, o ad altri, per introdurre negli Stati dell' Altezza Serenissima, ancorchè per transito. E simil-

E ſimilmente tutti li Salaioli, e Canovieri, che vendono ſale ne' feliciſſimi Stati di Sua Altezza, i quali faceſſero venire, compraſſero, teneſſero, vendeſſero, o uſaſſero ſcientemente i detti ſali foreſtieri, o introdotti da Stati alieni, caſchino in pena della vita, e confiſcazione de' beni.

199. E qualunque altra perſona, che aveſſe, o teneſſe, o ſi provaſſe, che aveſſe tenuto, comprato, venduto, ricevuto, raccettato, o in qualſivoglia altro immaginabil modo contrattato ſale, o ſalina foreſtiera, o introdotta di fuori di Stato, ancorchè in piccola quantità; Come ancora chi avrà tenuto mano, dato opera, ajuto, e conſiglio a qualſivoglia delle ſuddette contravvenzioni di ſale, o ſalina foreſtiera, o introdotta da Stati alieni; cada, ed incorra in pena della Galera a beneplacito di Sua Altezza Reale, e della confiſcazione de' beni, da poterſi eſtendere ſino alla pena della vita incluſive, ſecondo le circoſtanze de' caſi, e delle traſgreſſioni; e di più oltre alla perdita del ſale, nella perdita ancora delle beſtie, carri, carrozze navigli, o altri inſtrumenti, ſopra dei quali foſſe caricato, e portato. E di più in tutti li caſi di ſale, e ſalina foreſtiera, di perpetua infamia.

200. E benchè ſi ſupponga, e ſperi, che i premi eſpreſſi di ſopra abbiano ad invitare, e ſtimolare i Soldati, e popoli dei luoghi, dove ſi daranno i caſi di ſimili introduzioni di ſali foreſtieri, ad arreſtare i detti Introduttori, o vivi, o morti, nondimeno per tener più vigilanti, e pronti i detti Soldati, e popoli della Comunità, e gli Eſecutori di giuſtizia ad accorrere all'arre-

sto, ed estirpazioni di detti Contrabbandieri, si aggiunge anche la pena di scudi trecento, ed altre pene afflittive di corpo da estendersi sino alla Galera inclusive ad arbitrio di chi avrà a giudicare, a quelli, che non fossero pronti a sonar le campane all' arme, mettere i Soldati, e popoli insieme per arrestare, o vivi, o morti detti Contrabandieri, e nell' istessa pena incorreranno i Soldati, e popoli, che incontinenti non anderanno con le loro armi, a fare gli arresti di quelli, che fossero stati veduti portare sal forestiero, e denunziarsi alla Corte più vicina, quando alcuno si vedesse passare col sale, o si sapesse, che negli Stati di Sua Altezza Reale avessero avuto, portato, o transitato sali forestieri, o di Stati alieni. E dovrà parimente sonarsi la Campana a martello per arrestare come sopra i suddetti Contrabandieri, anche a richiesta del Salaiolo, o Salaioli dei luoghi, quando sapessero, o avessero legittime notizie, che per le loro deputazioni passino Contrabandieri con sale, con precedente participazione però dell' Iusdicente del luogo. E se le Cumunità non usassero, o non facessero usare le debite, ed opportune diligenze per arrestare i prefati Contrabandieri, dovranno esser tenute al danno, ed alle spese, che perciò resultassero a quest' Ufizio.

201. Proibendo inoltre a tutti gli Osti, e Contadini, e ad ogni altra persona il ricevere, e dar da mangiare, o bere a detti Contrabandieri, e permettere che nell' Osterie, Case, e Stalle loro, o Capanne siano messe bestie, o dato strami, o biade a quelli, che portassero sale, ancorchè

chè asserissero, che fosse di quello di Sua Altezza Reale, mentre i Conduttori di detto sale non fossero persone cognite ai medesimi Osti, e non avessero appresso di se il solito quadernuccio sopra del quale dai Ministri della Gabella del Sale sia stata descritta, e notata tutta la levata del sale, che tali Conduttori avranno con loro, sotto pena di scudi trecento, e altre afflittive di corpo da estendersi fino alla Galera. Con avvertir ciascheduno, che non si ammetterà scusa di non aver veduto, o saputo, che avessero sale, ma sien tenuti usare esattissima diligenza per chiarirsene.

202. Dichiarando ancora, che i suddetti Contrabandieri, o altri che fossero in loro compagnia, mentre condurranno il sal forestiero, non deono godere della facoltà, che avessero di portar qualsivoglia sorte di armi, tuttochè fossero Soldati, o avessero qualunque altra facoltà; ma debbano di più essere condennati nelle pene della delazione dell'armi, secondo che per le Leggi sopra tal materia vien ordinato.

203. Di più comanda, e vuole Sua Altezza Reale, che le medesime diligenze si usino, e facciano in tutti i luoghi infeudati dei suoi felicissimi Stati, ed in tutti gli altri in qualsivoglia modo soggetti a Sua Altezza, e dependenti dal suo alto, e Supremo dominio, che perciò in virtù della presente Legge l'Altezza Sua comanda a tutti li Signori Marchesi, Conti, Baroni, Feudatarj, e a tutti gli altri, che possiedono, o possederanno in futuro luoghi, nei quali Sua Altezza Reale possa in qualsivoglia modo esercitare

 il

il suo alto dominio, e la suprema sua autorità, ancorchè in qualunque maniera privilegiati, o di qualsivoglia altra qualità di preeminenza si siano, e dei quali bisognasse fare speciale, e individua menzione, e ai loro Luogotenenti, Commissarj, Vicarj, Potestà, Rettori, Governatori, Ofiziali, Iusdicenti, e Ministri, e ai Soldati, ed abitanti dei medesmi luoghi, la puntuale osservanza di tutte, e ciascuna delle predette cose, dichiarando l'Altezza Sua, che in materia di sali forestieri, o altre contravvenzioni di sale, tuti i luoghi mediatamente soggetti, e della condizione espressa di sopra s'abbino come immediatamente sottoposti, e sieno tenuti alla perfetta osservanza di tutto il contenuto, e disposto in questa Legge tanto per le pene comminate in essa, quanto per la consecuzione dei premj.

204. E dovranno in vigore di questa Legge tutti li soprannominati Feudatarj, e Dependenti dalla suprema autorità di Sua Altezza Reale come sopra, e i loro Luogotenenti, Commissarj, Vicarj, Potestà, Rettori, Governatorj, Ofiziali, Iusdicenti, e Ministri, e qualunque Soldato, ed abitante dei medesimi luoghi, dare ogni assistenza, ed ajuto agli Offiziali, Esecutori, e Famigli di qualunque sorta degli Stati di Sua Altezza Reale, quando anderanno a fare, anche improvvisamente, nelle Terre, e Luoghi suddetti perquisizioni, e altre diligenze, per ritrovare i Contrabandi dei sali forestieri, o altre simili trasgressioni, sotto pena di scudi trecento, e dell'arbitrio rigoroso del Magistrato loro.

205. Se alcuno avesse, tenesse, o si servisse del

del sal grosso, che per interesse di questa Gabella si tiene, e si esita nelle Città di Livorno, Pisa, Pietrasanta, Barga, Firenze, Sestino, e Verghereto, o altrove; e che si transita per lo Stato di Sua Altezza Reale per condurlo in detti luoghi, o per condurlo in qualunque luogo, fuori degli Stati di Sua Altezza Reale, a cui l'Altezza Sua l'avesse già conceduto, o in futuro lo concedesse, incorra in pena della Galera a beneplacito di Sua Altezza Reale, e nella confiscazione dei beni, e l'istesso s'intende disposto dei sali grossi destinati per l'Arsenale di Pisa, i quali potranno tenersi, e usarsi dalle genti di detto Arsenale nell'Arsenale medesimo, ma non da altre genti, nè fuori di detto Arsenale, sotto le pene apposte come sopra, eccettuato però quei Mercanti, e Bottegaj, che in Livorno, e in Pisa di tal sorta di sale si servissero per uso di salamoiare, come si è praticato finora, e non in altro uso.

206. Quei Conduttori, e Vetturali, che in vece di condurre il sal grosso nei luoghi, dove è destinato, dispensassero, vendessero, donassero, barattassero, o in altro modo esitassero negli Stati, o per gli Stati di Sua Altezza alcuna quantità di detto sal grosso, oltre alla suddetta pena della Galera, e confiscazione dei beni, dovranno di più esser condannati a pagare alla Cassa del Sale lire una per ogni libbra di detto sal grosso, che avessero come sopra dato via, o esitato.

207. Ai Pizzicagnoli, Bottegai, o altri di Firenze, o di fuori, che per servizio dei loro mestieri fanno venire diversi bariglioni con sar-

delle, tonnina, sorra, acciughe, e altri sì fatti salumi, si proibisce onninamente il servirsi, e valersi, nè anche per uso delle lor proprie case, nè vendere, o dispensare ad altri in qualsivoglia modo quel sale, che viene in detti bariglioni per conserva dei prenominati salumi, ma quello che resta loro, dopo lo smaltimento dei medesimi salumi, debbano i Bottegai di Firenze nel tempo, e termine di giorni quattro portarlo, e consegnarlo nella Gabella del Sale di Firenze, e i Bottegai di fuora nel tempo, e termine di giorni otto debbano notificarlo alla Cancelleria della medesima Gabella, ovvero ai Jusdicenti dei luoghi, ai quali son sottoposti; che dovranno prontamente darne parte al Magistrato del Sale, dal quale sarà loro ordinato ciò, che dovranno farne, sotto pena di scudi dieci per ciascheduno, e per ciascheduna volta, mancando.

CAPITOLO XV.

Dell' obbligo delle Comunità, dei loro Cancellieri, e Rappresentanti, circa la tassa, distribuzione, ed esito de' sali.

208. Ancorchè resti proibita, come sopra l' introduzione dei sali forestieri, per levar nondimeno maggiormente ai sudditi di Sua Altezza Reale il modo di consumarne, si dispone, che tutte le Comunità, e Popoli del Dominio di Sua Altezza dove finora sia stato introdotto, e nei quali per l' avvenire s' introducesse l' uso della tassa del Sale, debbano levare da quest' Ufizio quella

quella quantità di sale, che dal retto arbitrio della Congregazione dei Sali sarà loro assegnata, proporzionata, e corrispettiva al numero delle bocche, e bestie da cacio di ciaschedun Comune, o Popolo per durare sei anni, o per quel maggiore, o minor tempo, che a Sua Altezza Reale piacesse di comandare secondo le contingenze.

209. Nel fare la predetta assegnazione dei sali, dovrà la suddetta Congregazione dei Deputati sopra ciò eletti, seguitare la consuetudine, e lo stile finora praticato, di assegnare libbre undici per bocca nei luoghi civili, e murati; libbre dieci negli altri, e mezza libbra per bestia cacio, per ciascun'Anno; riservando nondimeno alla medesima Congregazione la facoltà, e l'arbitrio di poter accrescere, diminuire, e defalcare alle Comunità, e a' loro Salaioli, quelle rate di sale, che giustificassero di non potere, o non aver potuto smaltire per legittime ragioni, e impedimenti; secondo che parrà più conveniente alla retta coscienza, e giustizia della medesima Congregazione.

210. I Rappresentanti, e Cancellieri nel fare la descrizione delle bocche, e bestie per la tassa generale del sale, dovranno eseguire puntualmente quegli ordini, che nelle Lettere circolari si contengono, e ritenere in Cancelleria copia delle medesime descrizioni, per potere col fondamento, e riscontro di quella, e con aggiugnere, o levare le bocche accresciute, o mancate, formare ogn' Anno, avanti il principio di Novembre, i soliti quaderni del sale aggiustati, e numerati; ne' quali sieno descritte, con adequato spazio fra una

 parti.

partita, e l'altra, tutte le bocche, e bestie da cacio di quel Comune, sufficienti all'esito di tutta la tassa, e che in quelli sia fatta dai medesimi Rappresentanti, alla presenza dell'Jusdicente, del Cancelliere, e del Salaiolo (volendovi intervenire) la distribuzione, e repartizione di tutta la tassa a ciascun Comune assegnata, diminuendo a' miserabili, ed accrescendo ai comodi, Osti, Pizzicagnoli, Macellari, e altri, che impieghino sale per servizio delle lor botteghe, e negozj, quella rata di sale, che parrà giusta, e conveniente, senza aggravare più l'uno, che l'altro; di maniera che anticipatamente, e nel principio di qualunque Annata venga repartita, e distribuita tutta la tassa del sale, che dee levar ciascun Popolo, o Comune annualmente; e i Salaioli vedano, e sappiano, chi sia tenuto a levar più, o meno, sale, e possano astringere ogni persona, e famiglia respettivamente a' tempi debiti.

211. E se i Capi di famiglia, i Rappresentanti, Cancellieri, Sindaci, o altri, che avessero l' incumbenza di fare le suddette descrizioni delle bocche, e bestie, da frutto, tralasciassero di dare in nota, e di descrivere alcuna delle suddette bocche, o bestie: e se i Cancellieri, o altri, a chi s'aspetta, non facessero, e non consegnassero a' Salaioli ne' modi, e tempi predetti, e con la distribuzione anticipata di tutta la tassa il quaderno pel ministerio de' sali, incorra, chi avrà difettato, nella pena di lire cinquanta per ogni bocca, o bestia da cacio, non data in nota dai Capi di famiglia, e non compresa nelle suddette descrizioni, e sarà in arbitrio del Provveditore

Gene-

Generale dei sali, di mandar Ministri a posta, non solo a correggere le descrizioni, le repartizioni del sale, e i quadernucci mal fatti, ma eziandio a processar quello, o quelli, che avessero trascurato di fare diligentemente le sue parti, ancorchè fosse, o fossero sottoposti a qualunque altro Tribunale, o Magistrato. E trovandosi, che le descrizioni, o quadernucci suddetti sieno manchevoli, e non veridici in tutto, o in parte per difetto, o colpa dei suddetti Cancellieri, Anziani, Rappresentanti, Sindaci, o altri come sopra, vuole Sua Altezza che subito i Cancellieri perdano la carica, e non possano più andare in Ofizio alcuno, e gli Anziani, Rappresentanti, e altri perdano gli Ofizi, che godono nei luoghi, e patrie loro, e la facoltà di poter più risedere in alcuno di quelli, a beneplacito di Sua Altezza Reale, e di più, quanto agli Anziani, Rappresentanti, Sindaci, e altri di 3. anni di Stinche. Dopo finita la suddetta repartizione dovranno i Rettori, e Cancellieri del luogo, dentro al termine di otto giorni immediatamente susseguenti, far notificare per pubblico bando, da tenersi affisso ne' luoghi soliti, a tutti i Capi di casa la quantità del sale, che dovranno levare in quell' Anno; affichè, sentendosi aggravato da detta repartizione per negligenza, o per malizia di chi l' ha fatta, possano ricorrere al detto Rettore, o Jusdicente per farla ridurre al dovere, il quale sia tenuto amministrare ai Ricorrenti buona giustizia, pettoralmente, e senza alcuna formalità di giudizio, acciocchè il Magistrato del sale non ne senta alcun clamore, altrimenti se alcuno ri-

correrà,

correrà, e si riconoscesse essere stato aggravato, saranno i suddetti Rappresentanti, o altri, che avessero dilettato obbligati, non solo a rifar tutti i danni a chi ricorresse, ma saranno ancor condennati nella pena di lire cinquanta per ciascheduno di essi, e per qualunque ricorso, che fosse fatto; e nella medesima pena incorreranno i suddetti Rappresentanti, e altri, che intervenissero à detta repartizione; se per parentela, amicizia, o per altri motivi avessero imposto, ed assegnato a se medesimi, o ad altri minore, o maggior quantità di sale di quella, che giustamente possano levare, e rifinire.

212. E perchè a' Cancellieri per emolumento, e mercede delle loro fatiche nel fare le suddette diligenze, è solito pagarsi da' Camarlinghi delle Comunità una crazia per ogni staio di sale tassato alle medesime, o altra simile recognizione, perciò s'intima, e s'impone a' medesimi Cancellieri, che non risquotano; e al Camarlingo, o Camarlinghi respettivamente, che non paghino i suddetti assegnamenti; se prima non sono puntualmente, ed esattissimamente eseguite tutte le suddette diligenze; il che dovrà apparire per attestazione del Salaiolo, o Salaioli di ciascuna Comunità; altrimenti a' Camarlinghi suddetti non saranno menati buoni tali pagamenti ne' saldi della loro amministrazione; e Cancellieri dovranno rimettere il danaro riscosso: e tanto essi, che i Camarlinghi suddetti saranno ancora gastigati ad arbitrio del Magistrato del Sale.

213. Ma se per colpa, e negligenza de' Jusdicenti, e loro Ministri, de' Rappresentanti, e Cancellieri

cellieri delle Comunità respettivamente venissero trascurati, o male eseguiti li suddetti, e altri ordini, che risguardano lo smaltimento de' sali assegnati; e che perciò restasse non esitata qualche parte del medesimo sale assegnato a dette Comunità; dovranno esser tenuti a rifare del proprio ogni danno, che per ciò resultasse alle medesime Comunità, che sono le principali debitrici di tutta la tassa del sale; e quello ancora, che resultasse ai medesimi Salaioli, che per dette Comunità devono smaltirlo.

214. Dovranno le medesime Comunità levare annualmente la quantità del sale, data loro per tassa, ogni quattro mesi la rata, sotto pena di quindici per cento; e non lo levando dentro all' Anno, non potranno più ricevere detto sale, ma dovranno pagarlo al prezzo solito, oltre alle dette pene di quindici per cento.

215 Giacchè l' Annate pel ministerio de' sali cominciano al principio di Novembre di ciascun Anno, e finiscono a tutto il mese di Ottobre dell' Anno futuro, si dichiara, che se le Comunità suddette, o i loro Salaioli aspettassero a levare verso la fine di Ottobre, qualche porzione di sale, che probabilmente non potesse in quei pochi giorni dispensarsi, e consumarsi dai Popoli, debba essere, e sia in arbitrio del Provveditor Generale dell' Ofizio lasciarlo levare, o nò, per non pregiudicare al ministero, e smaltimento de' sali dell' Annata futura; e quando anche sia denegata loro la facoltà di levarlo, non ostante dovranno le Comunità, o i loro Salaioli, in pena della lor negligenza, pagare il sale non levato con

con le suddette pene di quindi per cento, senza poterlo conseguire. Ed all'incontro a'Salaioli, che devono cominciare la loro amministrazione in Calende di Novembre, non potrà lo Scrivano de' Canovieri dar sale in conto dell'Annata nuova, se non dopo il dì venti del precedente mese di Ottobre, mentre non ve ne fosse qualche giusto motivo ad arbitrio del Provveditor generale.

216. Il sale dalle suddette Comunità dovrà sempre levarsi, e pagarsi anticipatamente a denari contanti volta per volta, come si pratica di presente: eccettuato però quei luoghi dove non fosse stato introdotto tal uso, con riservo nondimeno al Magistrato di potere per giusti, ed efficaci motivi, concedere a qualche Comune la facoltà di pagarlo in fine della Terzeria.

217. Se alcuna delle suddette Comunità tassate, e particolarmente quelle, che pagano il sale a minor prezzo, volessero maggior quantità di sale, di più alla tassa assegnata lor, non dovrà dallo Scrivano de' Canovieri esser loro data, se non lo pagano al prezzo maggiore.

CAPITOLO XVI.

Dei Salaioli, e dell'obbligo loro circa lo smaltimento delle Tasse del Sale.

218. Per lo smaltimento dei Sali, che come sopra sono assegnati alle Comunità, dovranno eleggersi i Deputati, Salaioli, Amministratori, nel modo, e forma, che sono stati eletti per lo passato, cioè dalle Comunità, che finora ne anno avu-

avuta la cura, e dal Magistrato, o Congregazione dei Sali dovranno eleggersi i Salaioli di quelle Comunità, che sono stati soliti eleggere per l' addietro, e di ogni altro luogo ancora, dove il miglior servizio di Sua Altezza e del ministerio de' Sali ricercasse l' ingerenza del medesimo Magistrato.

219. Chi vuol pretendere l' amministrazione, o Deputazione dei Sali di qualche Potesterìa, Comune, o Popolo, dovrà per tutto il mese di Maggio di ciaschedun anno aver presentato nella Cancellerìa della Gabella del Sale la sua comparsa contenente il luogo, o luoghi per li quali vorrebbe esser eletto, con le condizioni, salarj, ed emolumenti, che a lui parranno, conforme alle Lettere circolari, che ogni anno se ne mandano, i quali salarj, ed emolumenti saranno dalla suddetta Congregazione dei Sali accresciuti, o moderati, secondo che alla medesima parrà giusto, e conveniente.

220. Seguita l'elezione, dovrà il Deputato prendere il solito partito, per dare avanti le Comunità e suoi Rappresentanti, i consueti mallevadori della sua buona amministrazione, che s'intenderanno obbligati in solidum per cautela, e sicurezza di quest' Ofizio, delle Comunità medesime, e di ogni altro, che vi potesse avere interesse, e con la fede del Cancelliere di quelle Comunità, di aver dato tali mallevadori, mandare a suo tempo a levare anticipatamente, e a denari contanti quella quantità di sale, che gli parrà a proposito, affine di starne provvisto per poterlo vendere, ed esitare, dal dì primo di Novembre di

di ciaschedun anno, che cominciano tali amministrazioni; la qual fede dei mallevadori dati, dovrà far registrare ai Libri di questa Cancellerìa, perchè senza tale attestazione non potrà lo Scrivano dei Canovieri lasciar levare ad alcun Salaiolo niuna somma di Sale. E il medesimo Scrivano dei Canovieri dovrà per obbligo di sua carica, e sotto pena dell' arbitrio del Magistrato, registrare al suo Libro, Deputazione per Deputazione, i nomi dei Salaioli, e dei loro Mallevadori, che avranno dato. Siccome sarà obbligato dare, e rinnuovare secondo gli ordini, uno o più idonei mallevadori della sua buona amministrazione, da approvarsi dal Magistrato del Sale, secondo il solito.

221. Deve essere principal cura dei medesimi Deputati, avanti il principio del lor ministerio, farsi consegnare dai Rappresentanti, e dal Cancelliere delle Comunità i soliti quaderni del sale in foglio, aggiustati, e numerati, nei quali sieno descritte, con adequato spazio fra una partita, e l' altra, tante bocche, e bestie da frutto, che bastino all' esito di tutta la tassa, e che in quelli sia fatta la repartizione del sale, come nel Capitolo precedente si dispone. E caso che ai suddetti Salaioli non fossero consegnati in tempo debito tali quadernucci, e non contenessero il prefato numero di bocche, o bestie, e la predetta repartizione, dovranno i medesimi Salaioli fare istanza ai suddetti Rappresentanti, e Cancellieri, che i medesimi quadernucci sieno ridotti al dovere, e darne parte ancora al Provveditor Generale dei Sali, il quale non mancherà di dare le

le commissioni opportune, perchè tutto sia eseguito nel modo, e forma, che vien disposto nella presente Legge, acciocchè il Deputato, o Deputati del sale possano con maggior facilità esitare, come son tenuti, tutta la tassa ai lor Comuni assegnata; altrimenti, in caso di taciturnità, non saranno detti Salaioli ascoltati, quando pretendessero qualunque defalco di sale avanzato, ma si farà loro pagare con le solite pene, senza speranza di poterlo conseguire, o esitare.

222. Risegga uno de' Deputati almeno, potendo, nel luogo dove sia il Criminale, per invigilare appresso il Rettore di Giustizia, che non seguano introduzioni di sali Forestieri, o altre contravvenzioni in materia di sale, e conservino, e custodiscano il sale nelle solite Botteghe, Canove, o Stanze, dove sono destinate a tal'uso in ogni tempo, ben condizionato, sì nel riporlo, che nel custodirlo, ed esitarlo.

223. Potrà il medesimo Salaiolo scrivere, ed aggiugnere da se medesimo nel suo quaderno, quelle bocche, e famiglie, che con tutte le sopraddette diligenze non vi fossero state descritte.

224. Volendo, potrà intervenire alla descrizione delle bocche, e bestie, che si farà per la formazione del suddetto quaderno, e alle repartizioni del sale, come sopra ordinate, perchè sien fatte giuste, e gli si consegni in detti Libri l'assegnamento di Avventori per l'intero smaltimento di detto sale delle tasse.

225. Chi vorrà negli Stati di Sua Altezza Reale sottoposti alla tassa del Sale, e particolarmente verso i luoghi di confino, insalar carne, prosciut-

prosciutti, o caci, dovrà levare il sale, che perciò gli bisogna, dal Salaiolo di quella Deputazione, a cui sono sottoposti, senza poter mai portare a salar detta carne, o caci, fuori degli Stati di Sua Altezza Reale ne' luoghi, dove il sale si vende a minor prezzo, o in qualsivoglia altro luogo immune. Ed acciocchè il Salaiolo, o Deputato del luogo, possa riconoscere, se dalla sua canova i suddetti Insalatori abbiano levato la quantità del sale proporzionata all' insalatura di detta carne, o caci, dovranno i Pizzicagnoli, Macellari, e altri, che vogliano salar carne, dar nota al Deputato del Sale di quel luogo, nel termine di giorni otto dopo la fine del Carnevale di ciascedun' Anno, di quanta carne abbiano insalato, e dove la conservino, ed i Pastori, o Insalatori di cacio debbano dare la medesima nota annualmente per tutto il dì 15. di Luglio, e allora, e dopo detti termini potrà il Salaiolo visitare, o far visitare le case; botteghe, o negozj di tali persone, e trovandosi, che non abbiano levato da detto Salaiolo il sale proporzionato a detta insalatura, incorrano in ciascuno di detti casi nella pena di scudi 50. e di dover pagare al Salaiolo il sale non levato da lui.

226. E se facessero resistenza, o impedissero al Salaiolo, o ad altri per lui, di fare, o far fare i suddetti riscontri, incorreranno di più nella pena di tre Anni di confino a Pisa.

227. Sarà tenuto parimente ogni Salaiolo scrivere al suddetto suo Libro tutte le levate, che ciascheduna famiglia farà, volta per volta, compitando dentro al Libro la somma del sale levato,

vato, e tirandola fuora in abbaco, e osservar puntualmente questa diligenza, la quale serve a' Deputati per riscontro di avere esitato il sale, e alle famiglie di averlo levato, come sono tenute, al qual Libro dovrà prestarsi intera fede, mentre sia realmente, e mercantilmente tenuto.

228. A quelli, che terranno il foglio per riscontro del sale, che levano, dovrà il Salaiolo segnare volta per volta in detto foglio il sale, che leveranno.

229. Nel dispensare il sale a ciascuna famiglia avvertano i Deputati di dare a tutti il suo dovere, a pesi, e prezzi soliti, senza mai alterare nè l'uno nè l'altro di questi.

230. Potranno otto giorni avanti il fine di ciascuna terzerìa, e un mese avanti il fine dell' ultima, far pubblicare un Bando, che chi non ha levato il suo sale, come ognuno è tenuto di fare, debba levarlo in termine di otto giorni, e passato detto tempo riconoscere quelli, che sono indietro, e dargli in nota al Rettore, ò Ofiziale del luogo, acciocchè li faccia esecutare per l' equivalente del sale non levato, avendo però nel dar detta nota riguardo a quelli, che sono veramente miserabili, a' morti, lattanti, o altri, che avessero avuto legittimo impedimento.

231. Non dar sale ad alcuna famiglia, o persona, che abiti fuori della Giurisdizione della sua canova, sotto pena di lire 4. per libbra tanto al Salaiolo, che lo vendesse, quanto ancora a chiunque lo comprasse da altri Salaioli, che dal proprio.

232. Avvertire, che i Vetturali, e Condot-
 tieri

tieri del sale, lo portino ben condizionato, intatto, e co' suoi bolli non alterati ne' luoghi, dove và bollato, come è stato disposto nel Capitolo XII.

233. Sapendo, ed avendo notizia di chi usi sal forestiero, o di Contrabando, deve esser cura de' Deputati, e Amministratori del sale di ciascun luogo, mandare gli Sbirri a ricercar le case di quei tali, e farli carcerare, e processare, con precedente participazione però, e ordine dell' Jusdicente.

234. Partecipino i Deputati delle condennazioni, che seguiranno secondo gli ordini, per le cause di dette trasgressioni di sale in questo modo, cioè: la metà di quelle pene pecuniarie, che restano al Fisco di tutte le suddette condennazioni per causa di sale.

235. Abbia uno di essi, per ciascuna Deputazione, facoltà di armi per la persona sua offensive, e difensive, in ogni luogo, e tempo, e archibuso lungo di misura, con ogni sorta di monizione, per tutti gli Stati di Sua Altezza Reale fino alle Porte della Città di Firenze, eziandio alle fiere, e mercati, ed in altri luoghi di radunanza; eccettuato alle radunanze di ogni sorta in tempo di notte, a' balli, giuochi, e commedie in ogni tempo: eccettuato ancora a' mercati, e alle fiere del Vicariato di Poppi, e fuori delle Bandite. Dovranno ancora quei Salaioli, che sono soldati, esser' esenti dall' obbligo di andare alle rassegne.

236. Si faccia lor buono dalla Gabella al saldo dei conti, che devono rendere annualmente secondo

condo gli ordini, e si defalchi loro dalla tassa, tutto quel sale, che giustificheranno di non aver potuto esitare, per morte, assenza, povertà, e mendicità delle Persone consegnate loro per debitrici nei quadernucci della distribuzione del Sale.

237. Procurino di tener le loro canove ben provviste, ed abbondanti di sale per li bisogni dei Popoli, di modo che nessuno ne patisca, e perciò si proibisce loro in mancanza di sale, di poterne pigliare in presto da altri Salaioli per rivenderlo nelle loro Salaie, sotto pena di scudi due per staio, ed avendosi dal Magistrato loro notizia, che ad alcun Salaiolo sia mancato per qualche tempo il sale, non sarà poi quel tal Salaiolo ascoltato, in caso che per qualunque cagione, o pretesto pretendesse qualche diminuzione, o defalco della tassa assegnatali. E debba ogni Salaiolo tenere, e vendere il sale nelle Stanze, o Salaie dove sono a ciò destinate, o in altro luogo pubblico, e non altrove, senza licenza del Provveditor Generale del Sale.

238. Se in qualche Potesterìa, o Comunità non si trovasse chi spontaneamente voglia applicare alla carica di Deputato del Sale, e perciò dovesse venirsi all'estrazione del salaiolo, si dichiara, che nell'imborsazione debba esser compresa qualunque persona maggiore di 25. anni, comoda, benestante, ed abile a tale impiego, e non potrà da ciò esentarsi, e non potrà tal carica rifiutarsi da alcun Privilegiato, Dottore, Soldato, o Cittadino Fiorentino abitante in quei luoghi, nè da altri, che avesse qualsivoglia privilegio. E parimente non potranno i suddetti

esser privilegiati, o esenti dall'obbligo di levare quella somma di sale, che ordinariamente vien loro assegnata per tassa, nè meno quella, che fosse repartita sopra di loro, e loro famiglie, come comode, e benestanti.

239. Per alcuni luoghi, dove finora non è stato introdotto di dare il sale a denari contanti, si dichiara, che se le paghe de' Salaioli cadesse o in giorni di festa straordinaria, o bandita, si debbano dette paghe ricevere nel giorno feriale seguente, senza incorso di alcuna pena.

240. Negli Stati di Sua Altezza Reale dovrà ognuno consumare il sale, che dall'Ofizio di Firenze, o da' suoi Ministri, Salaioli, Canovieri, o altre persone a ciò specialmente deputate, sarà tenuto per vendere; si dispone però, che nessuna persona, fuora delle suddette, sia chi si voglia, possa vendere, dispensare, donare, barattare, o in altro modo alienare, e contrattare; siccome all' incontro nessuno potrà da altri, che dal suddetto Ufizio, suoi Ministri, e Deputati comprare, ricevere, o contrattare, come sopra, tanto all' ingrosso, che a minuto, sale, o salina di alcuna sorta, ancorchè fosse sale di Sua Altezza Reale, e dell'Ofizio del Sale, o di quello assegnato, o distribuito a' Popoli, e alle Persone sottoposte alla tassa, sotto pena di scudi venticinque per la prima volta, per la seconda di scudi cinquanta, e per la terza in scudi 100. e arbitrio del Magistrato.

241. Nella Città, e Contado di Firenze, nessuno potrà tenere a vender sale a uso di Bottegaio, o di Madione, sotto qualsivoglia titolo, o pretesto, se prima non avrà ottenuto licenza, e sodato

ſodato nella Cancellerìa del Sale, ſecondo il ſolito; qual ſodo va rinnuovato ogn' Anno al principio del meſe di Novembre, ſotto pena di lire cento mancando; e di tal ſodo, e facoltà ottenuta di vendere il ſale dovranno i ſuddetti Bottegai, o Madioni aver fede ſtampata, e ſottoſcritta dalla Cancellerìa del Sale, e tenerla in una Tavoletta eſpoſta alla pubblica viſta di ognuno. Dovranno i medeſimi Bottegai levare da queſt' Ofizio il ſale, che vorranno vendere, a ſtaia due per volta, e non meno; altrimenti ſarà loro tolta la facoltà di vender' il medeſimo ſale. Se i ſuddetti Bottegai, o Madioni non daranno il peſo giuſto a chi compra il ſale da loro, incorreranno nella pena di lire dieci per ciaſcuna volta; e alle Guardie di queſt' Ofizio, e a' Graſcini della Graſcia di Firenze ſi concede la facoltà di andar' a fare l'invenzioni di detti peſi non giuſti: a' quali Eſecutori in queſto caſo, e alle Guardie giurate di queſt' Ofizio, in tutti gli altri caſi, dove viene impoſta la pena pecuniaria, ſi debba preſtar fede, e condennare i traſgreſſori, mentre per la parte del Reo non veniſſe provato in contrario. Fuori della Città di Firenze dovrà eſſer cura de' Juſdicenti, e de' Graſcieri de' luoghi, il vigilare con ogni opportuna diligenza, che i venditori del ſale diano, a chi lo compra, il giuſto peſo, e proceſſare quelli, che defettaſſero, con traſmetter poi i Proceſſi al Magiſtrato loro per la ſpedizione; e almeno ogni ſei meſi rivedere le ſtadere de' Salaioli, ſe ſtanno a dovere, per farle, occorrendo, ridurre al giuſto peſo.

242. Il Guardiano dei Magazzini non poſſa far

dare a chi che sia sale di alcuna sorta, se non vi è presente, e assistente al suo banco lo Scrivano del Riscontro, e subito data la voce della quantità del sale, secondo il tenore della polizza, debba fregare la medesima polizza, e così fregata consegnarla subito allo Scrivano del Riscontro, e seguendo diversamente non debbano i Pesatori consegnare il sale, non ostante la voce data dal Guardiano, sotto pena a chi mancasse dell' arbitrio del Magistrato.

243. Chi avesse a pagare, o rimetter denari all' Ufizio del Sale, per qualsivoglia conto, o dipendenza, li debba pagare solamente al Camarlingo, quando sarà al proprio banco, e pagandoli altrimenti saranno mal pagati; e perciò saranno tenuti a pagarli di nuovo.

CAPITOLO XVII.

Dichiarazioni diverse intorno alla presente Legge.

244. Nel disteso della presente Legge sono state imposte, e comminate diverse pene contro quelli, che trasgrediranno, e contravverranno alla disposizione della medesima: si dichiara però, che nelle stesse pene, come sopra respettivamente imposte, dovranno esser condennati, e compresi, non solo quei principali delinquenti, che rubassero delle suddette materie salifiche, o sale dalle Moie, dai Magazzini, o per le strade della condotta, e che con acque, o materie salifere ne fabbricassero, o che ne introducessero del forestiero; ma ancora tutti quelli, che usassero, comprasse-

praffero, vendeffero, riteneffero, raccettaffero, e contrattaffero, o in qualunque modo cooperaffero, e deffero ajuto, o configlio a qualfivoglia delle fuddette contravvenzioni di fali rubati fattizj, o introdotti da Stati alieni, o a qualunque altra delle trafgreffioni predette, ancorchè fi trattaffe di minima quantità. E in tutti li cafi fi dovrà intender fempre impofta anche la perdita del fale, o altre materie falifiche, come fe la prefente dichiarazione foffe di parola in parola diftefa, inferta, e regiftrata a ciafcun capo, ed in ciafcun Paragrafo della medefima Legge.

245. In tutti quei cafi della prefente Legge, nei quali viene impofta anche la pena della perdita del fale, fi dichiara, in aumento di quanto fopra, che debbano effere perdute ancora le beftie, carrozze, carri, navigli, o qualunque altro iftrumento, fopra di che farà portato detto fale, ancorchè dette beftie, carri, carrozze, navigli, o altro, non foffero propri di chi condurrà, porterà, o accompagnerà detto fale; ma l'aveffe prefe in pretefto, a vettura, o a nolo da altri, e nelle caufe di fal foreftiero dovranno effer perdute ancora tutte le robe, e denaro di qualfivoglia forta, che foffero trovate appreffo gl' Introduttori, e altri Contravventori in tal materia.

246. Nelle quali proibizioni dovrà fempre intenderfi comprefa qualunque perfona, tanto fuddita, che foreftiera di qualfivoglia dominio, ftato, grado, feffo, età, e condizione.

247. I Meffi, Cavallari, Sindaci, e Rettori dei malefizj di qualfivoglia Città, Terra, Caftello, Comune, Villa, o Popolo, o di qualunque

 altro

altro luogo degli Stati di Sua Altezza Reale, siccome sono tenuti denunziare, e notificare alla Corte tutti li malefizj, e delitti che succedono nei lor Comuni, e Popoli, così debbano, e sien tenuti per obbligo di loro Ofizio manifestare al Magistrato del Sale di Firenze, e ai Rettori di quei luoghi, dove servono, tutte le fraudi, Contrabandi, e trasgressioni, che seguono generalmente contro il disposto della presente Legge, tanto in materia di sali forestieri, e trasporti dei medesimi da un luogo all' altro, quanto ancora in materia di furti di sale, che seguissero nei Magazzini, che quest' Ofizio tiene in diversi luoghi, e per le strade, per le quali si conduce il sale dalle Moie a Volterra, da Volterra a Siena, Pisa, e Firenze, e da Firenze nell' altre Città, Terre, e Castella di Sua Altezza Reale. E i Messi, Cavallari, e Sindaci della Città, e Jurisdizione di Volterra, di Valdicecina, e di altri luoghi a questi circonvicini, e anche di quei luoghi, dove son poste, e situate le Moie lavoranti, o non lavoranti, e dove sorgono, e scaturiscono le prenominate acque salse, sieno di più tenuti, e obbligati manifestare, come sopra, i furti, Contrabandi, e tragressioni di sale, grosi, colaticci, acque salate, e altro, che nei medesimi luoghi venissero fatte; e parimente visitare, riconoscere, e avvisare, almeno ogni volta, che si muteranno i Jusdicenti di quei luoghi respettivamente, in che stato le suddette sorgenti salse si trovino per potervi rimediare, sotto pena a ciascheduno di loro respettivamente di lire cento, e del rigoroso arbitrio del Magistrato loro, in qualunque dei suddetti casi, mancando.

248. I Capitani, Vicari, Potestà, o altri Rettori, a' quali detti Sindaci, o altri, come sopra, desse o notizia delle predette trasgressioni in materia di sale: o conducessero nelle lor carceri alcun prigione: o portassero ne' loro Tribunali alcuna sorta di sale di Contrabando; debbano ricevere i suddetti referti, querele, carcerati, e sale, e subito darne avviso, e mandar mostra del sale al Magistrato di lor Signorìe, per attendere gli ordini, che da quello gli saranno dati.

249. E se dalla querela, o comparsa riconoscessero, che il delitto porti seco la confiscazione de' beni, dovranno subito, e senza intermissione di tempo, fare inventariare tutti li beni de' querelati, di qualunque sorta si sieno, secondo gli ordini sopra di ciò disponenti, e trasmetterne copia al Magistrato loro.

250. Si dispone ancora per maggior chiarezza, che di tutte le pene pecuniarie, come sopra imposte nella presente Legge, dovrà la metà aspettarsene alla cassa di quest' Ofizio del Sale, dove non fosse disposto diversamente, un quarto al Magistrato che condannerà, e risquoterà, e l'altro quarto all'accusatore, o inventore palese, o segreto, e ciò proceda anche nelle pene arbitrarie. Ed all'incontro gli Esecutori, quando cattureranno alcun delinquente, debbano subito consegnare al Giudice della causa tutta la roba trovatagli di qualunque sorta ella sia, sotto pena di scudi 25. e arbitrio; E non avendo da pagare in denari, sieno puniti con fune, carcere, confino, e anche di furto. Le catture, che all'Accusatore, e suo famigli fossero dai delinquenti pagate, in quo

casi

tasi, dove ai querelanti è assegnata qualche partecipazione dalla pena, debbano essere fatte buone ai Rei dai medesimi Esecutori, in conto delle partecipazioni.

251. Si avverta però, che prima di far pagare agl'inventori, o altri partecipanti la suddetta quarta parte loro assegnata, si deva detrarre da tutta la condennazione il quarto per il Lotto, e delle tre parti che restano si dee pagare agl' Inventori, o altri pertecipanti il quarto loro assegnato, con ritenere a benefizio del Pubblico soldi due per lira della porzione dovuta alli querelanti, o altri notificatori segreti, o palesi: eccettuando però dalla retenzione del quarto del Lotto, e delli due soldi per lira, i premj promessi a chi arresterà, o vivi, o morti gl' Introduttori del sal forestiero, i quali si riservano nel modo che sopra sono stati disposti nel Cap. XIV. al §. *E perchè sogliono*.

252. Affinchè il servizio della detta Gabella del Sale non resti da'medesimi Querelanti defraudato, si proibisce a qualunque Bargello, Guardia, o Esecutore, e a qualunque altro denunziante, anche segreto, il pigliar mance, o regali di alcuna sorta da'Salaioli, Vetturali, e Venditori di sale. E resta loro parimente proibito il potersi, pendente la causa, accordare, far renunzie, quietanze a quelli, che fossero stati querelati, o denunziati per alcuna delle suddette trasgressioni, ma debbano assistere, e somministrare quegl'indizj, e ajuti, che potranno contro i querelanti fino alla terminazione della causa, sotto pena di scudi 50. e di tre Anni di confino a Pisa.

253. Do-

253. Dopo che i Querelanti avessero condotto nelle carceri di qualche Juldicente alcun Querelato per causa di sale, e presentata la loro comparsa col sale, dovranno nell'istesso tempo, e al più dentro al termine di giorni otto, darne parte al Magistrato loro, e trasmetterli la mostra del sale trovato, altrimenti perdano le partecipazioni loro assegnate.

254. E si potranno ammettere gli Accusatori, o Denunziatori segreti, per potere con le loro denunzie, e accuse, e con le provanze somministrate, investigare la verità di quanto venisse esposto, e i nomi di questi tali non saranno palesati ad alcuno.

255. Dove si tratta di sali forestieri, o introdotti da Stati alieni, o di sali rubati, alle suddette pene pecuniarie, e alle spese, che quest' Ufizio facesse per tali cause, e per processare i delinquenti, saranno tenuti, e obbligati li padri pe' loro figliuoli, il marito per la moglie, il fratello per il fratello, il congiunto per l'altro congiunto, mentre coabitino insieme, e il padrone per la serva, garzone, o servitore, guardiani, o pastori, o altri di sua famiglia, e molto più per qualsivoglia, che pretendesse esser' immune dal contenuto nella presente Legge, che ciascheduno de' suddetti possano avere in casa, e in defetto loro, quanto alle spese suddette, sia tenuta la Comunità del luogo, dove il delinquente abita.

256. Le condennazioni procedenti dalla presente Legge, potranno esser esatte, e riscosse per un' Anno, dall' Ufizio del Sale, e dopo detto tempo si aspetteranno al Fisco; e la prescrizione in qualun-

lunque di dette cause non potrà opporsi, se non dopo il termine di dieci anni.

257. Se nei casi predetti, dove è comminata la pena di vita, o galera, o della fune, da darsi in pubblico, i delinquenti fossero donne, o ragazzi minori di 18 Anni debba loro in quella vece imporsi la pena della frusta, della carcere, o della gogna, o di 50. staffilate ad arbitrio del Magistrato loro; stando però sempre ferme, (dove sono intimate) le pene pecuniarie, e la confiscazione dei beni.

258. A quelli, che fossero condennati in confino, per causa di sali forestieri, o di sali rubati, dovrà in caso d' inosservanza intimarsi la pena della Galera per anni cinque; e a quelli, che fossero condennati in confino per qualunque altra cagione dependente dalla presente Legge, dovrà intimarsi la pena della carcere delle Stinche per altrettanto tempo, quanto fosse il confino.

259. A chiunque, o volontariamente, o per averne l'obbligo, pagherà a questa Gabella del Sale alcuna somma di denaro per soddisfar' al debito di qualunque debitore della medesima Gabella per le suddette dependenze, potrà, e dovrà il Magistrato di quella concedere i regressi, e le ragioni del Pubblico, conforme il solito, per esser rimborsato da' principali debitori di tutto ciò, che per loro fosse stato pagato alla detta Gabella, e di tutte le spese fatte per tale occasione.

260. Avvertendo però, che tali rigressi non si concedono, se non quando sarà stato pagato tutto il debito di quel tal debitore, o almeno la metà, ad arbitrio del Magistrato, secondo la quantità

tità del debito, e la qualità del debitore e de' mallevadori.

261. E le suddette sentenze di regresso, potrà chiunque l'ottenga farle eseguire a quel Tribunale, o Rettore, dove gli tornerà in acconcio, nel modo, che potrebbe fare il medesimo Ufizio del Sale, le ragioni del quale avrà egli acquistato, e con l'autorità; e privilegj, che sono stati soliti concedersi finora a chi paga danari per altri al Comune di Firenze.

262. Contro quei Salaioli, che restassero debitori dell Ofizio per cagione delle tasse del sale, e contro altri debitori, parimente per dependenza di sale, potrà il Magistrato loro procedere all' incorporo de' beni, e quelli, secondo gli ordini, far subastare, perchè l'Ofizio venga soddisfatto de' suoi crediti.

263. Per ovviare alle fraudi, che sogliono commettere i Messi, e Cavallari nell' esecuzioni, ed affinchè queste vengano fatte con minore aggravio, e spesa de' debitori, si ordina a detti Messi, e Cavallari, che procurino di far pegni equivalenti alle poste, che saranno loro date innanzi; e quando per la medesima posta convenisse far più gravamenti, non dovranno gli Esecutori ricevere altra mercede, che quella riceverebbono, se l'esecuzione fosse fatta in una sol volta; ed anche questa non dovrà loro esser pagata dai Depositarj de' pegni, se non dopo che sarà consumata totalmente l'esecuzione, altrimenti dovranno pagarle del proprio.

264. Se detti Messi, o Cavallari, dentro a un termine conveniente ad arbitrio del Rettore, non facesse-

facessero l'esecuzioni, o riferissero falsamente di non trovar da gravare, o di non poter in altro modo eseguire le poste, possano allora i Jusdicenti valersi di altri famigli a loro elezione; ed in questo caso quelle spese, che ci andassero di più per fare l'esecuzioni, le debbanno pagare i Messi con farle ritenere dai loro salarj.

265. I Famigli, che in vece de' Messi facessero le suddette esecuzioni, dovranno esser pagati con la seguente Tariffa.

Per ogni esecuzione, tanto reale, che personale fino in lir. 10.	lire 1.
Da lire 10. in ogni somma	lire 2.

266. E i Jusdicenti dovranno, e potranno da' debitori per dependenza di sale ricevere il dritto per quelle somme solamente, che anderanno a entrata dell' Ufizio.

267. Perchè il sale, e saline artifiziate, che si fabbricano co' prenominati grosi, grotte, colaticci, e altre materie portate via dalle Moie di Volterra, o con acque naturalmente salse, o con altre acque, in cui sia disciolto il sal grosso, o altre materie salifiche, e quelle saline, che sono introdotte da Stati alieni, vengono molte volte tanto simili al nostrale, che difficilmente può l' uno dall' altro distinguersi, e riconoscersi, perciò dichiararono, e dichiarano, che il corpo del delitto in ciascuno de' predetti casi potrà provarsi con indizj, e presunzioni, e con prove privilegiate, senza la necessità di provarlo per evidentiam facti, potendosi contro i trasgressori proce-

dere

dere anche *ex officio* per via d'inquisizione: e l'istesso dovrà farsi del delitto medesimo, per provare il quale, e per condennare i delinquenti nelle pene comminate basterà un sol testimone, con qualche altro amminicolo, o congettura, o altre prove privilegiate, il deposto de' compagni del delitto, e degl' indultati, senza necessità di far purgar loro la macchia, mentre sieno più di uno, e depongano con verisimili, o diano qualche riscontro, o amminicolo de' loro deposti.

268. E quando i trasgressori fossero trovati in flagranti, basterà il deposto giurato del Querelante, e dei suoi famigli: purchè sieno almeno tre, non ostante l'eccezione, che patiscono nella persona, mentre non venga provato in contrario. E in tutte le suddette cause si dovrà procedere, e deciderle brevemente, e sommariamente ex abrupto, de facto, senza strepito, o figura di giudizio, non servata alcuna forma, o solennità di ragione, e senza potersi da tali sentenze appellare, dar di nullità, reclamare, o allegare cosa alcuna in verun modo.

279. Se alcuno dei delinquenti, quando siano più, o altri complici, e consapevoli del lor delitto, manifesterà dentro ad un mese al Magistrato loro i Contrabandi, introduzioni di sali forestieri, e altre trasgressioni suddette, e somministrerà indizi sufficienti per l'inquisizione, e tortura conseguirà l'impunità del proprio delitto, e quando così volesse gli sarà tenuto segreto. E quando somministrasse indizj, e provazioni tali, che i delinquenti restassero legittimamente condennati, participerà ancora la porzione, cioè la quarta parte delle pene pecuniarie.

270. La cognizione generalmente di tutte, e ciascheduna delle suddette cause in materia di sale, debba aspettarsi al Magistrato loro privativamente, quanto a tutti gli altri Magistrati, Fori, e Tribunali, sì della Città di Firenze, come di fuori, e de' quali anche bisognasse farne più espressa, e individua menzione: e ciò dovrà aver luogo, ancorchè vi seguissero archibusate, ferite, o omicidj: e il medesimo Magistrato debba ancora procedere, e decidere nelle cause di pannine, ferri, carta forestiera, carte da giocare, e altre robe proibite, quando con alcuna delle medesime robe fosse trovato sal forestiero, o di Contrabando; non ostante che la cognizione di tali robe si aspetti a qualunque altro Magistrato. E nell' istesso modo dovrà il Magistrato loro riconoscere tutte le cause, o differenze civili, o miste, che per occasione, o dependenza di sale insorgessero fra le Comunità, Rappresentanti, e Salaioli di esse, o qualsivoglia altra persona particolare.

271. Per l' osservanza di tutte, e ciascheduna delle predette cose viene tolta al medesimo Magistrato del Sale, e a qualunque altro Giudice la facoltà, e autorità di potere giudicare altrimenti, che come nella presente Legge vien disposto, sotto pena di scudi 25. al Magistrato, da repartirsi come sopra, e da esserne sottoposti a' Conservatori di Legge.

272. In quei casi, e trasgressioni, dove non fosse espressamente imposta alcuna pena, dovrà imporsi ad arbitrio del Magistrato, che potrà regolarla secondo le pene imposte in altri casi simili, o nel paragrafo più propinquo nella materia

di

di che si trattasse, con autorità ancora di poterle accrescere, ed aumentare secondo la qualità, e frequenza de' casi, e le circostanze de' fatti.

273. Ed all'incontro Sua Altezza Reale comanda, e vuole, che il medesimo Magistrato abbia, e debba aver l'incumbenza, l'obbligo, e la soprintendenza generale di far, che a ciascheduno venga da chi s'aspetta amministrata la Giustizia, e che resti puntualmente, ed inviolabilmente osservato, ed eseguito quanto nella medesima Legge, e in ciascheduna capo della medesima viene ordinato, e disposto, come se questa dichiarazione fosse litteralmente inserta, ed espressa in ciascun capo, o paragrafo, ed in ciascuna parte della presente Legge, dove fosse necessario esprimerla, riservando però, e concedendo al medesimo Magistrato tutta l'autorità, balìa, o preminenza necessaria, ed opportuna.

274. Le quali cose tutte devono intendersi puramente, semplicemente, ed a buon senso, come suonano nel disteso della presente Legge, rimossa ogni cavillazione, e storta interpretazione, e stiracchiatura, ed in ogni caso di dubbio se ne stia alla dichiarazione del Magistrato del Sale, il quale dovrà sempre dare quell'interpretazione, che più conferisce al benefizio della Gabella, e a proibire tutte le fraudi, e Contrabandi, e contravvenzioni, ancorchè non espresse nella presente Legge.

275. Si riserva contuttociò alla Congregazione, o Deputazione de' Sali la facoltà di potere, quando le piaccia, avocare dal Magistrato de' Provveditori, e Maestri della Gabella del Sale,

 e da

e da qualunque altro Magistrato, Tribunale, o Jusdicente, tanto della Città di Firenze, che di fuori, tutte le cause avanti di loro vertenti, e che avessero in qualunque modo dependenza generalmente dalla presente Legge, e quelle conoscere, e terminare da se medesima, o rimetterle, e commetterle al medesimo Magistrato del Sale, o a' Rettori di fuora, come le parrà più conveniente al servizio di Sua Altezza Reale.

276. Volendo la medesima Altezza Reale, che la presente Legge comprenda tutti li suoi felicissimi Stati, e ogni Città, Terra, Castello, e Luogo de' medesimi, siccome ancora la Città, Contado, e Montagna di Pistoia, e qualunque altro luogo sottoposto all' alto, e supremo dominio dell' Altezza Sua, ancorchè infeudato, privilegiato, ed esente, benchè per comprenderlo dovesse farsene più speciale, e più espressa menzione, la quale vuole si abbia per fatta, come se qui fosse nominatamente, e individualmente registrata, ed espressa; E che la medesima Legge, pubblicata che sia in Firenze, e dove risseggono i Rettori di Giustizia criminale, vaglia, e prenda la sua forza, nel termine di un mese dal dì della pubblicazione, come se fosse stata a ciascheduno personalmente intimata.

277. Il che tutto dovrà eseguirsi, non ostante qualsivoglia Legge, Statuto, Ordine, Provvisione, Riforma, Capitolazione, Privilegio, Esenzione, Immunità, Rescritto, e altra qualsivoglia deliberazione, che disponesse in contrario della presente Legge, quantunque derogatoria, fermata con giuramento, e che ricercasse più speciale, ed individua

dividua menzione. Alle quali tutte, e ciascheduna di esse, S. A. R. di suo moto proprio, di sua certa scienza, e deliberata volontà, e con la pienezza della sua suprema potestà specialmente, ed espressamente derogò, e deroga, e derogato esser vuole, anche con la clausula irritantes, in ogni miglior modo, &c. e tutto &c., mandantes &c.

Ottaviano Parissi Cancelliere.

ISTRUZIONE

Per i Canovieri del Sale per bene amministrare le loro Canove, senza derogare a quel di più che amplamente dispone la vegliante Legge Generale del Sale, alla quale &c.

DELL'ANNO 1731.

SOMMARIO.

1. *IL Canoviere del Sale è tenuto fare la solita obbligazione, e dare i Mallevadori.*

2. *Il Canoviere deve farsi consegnare il Quaderno della distribuzione, e Reparto della Tassa del Sale.*

3. *Il Canoviere è obbligato invigilare che non seguino introduzioni del Sal forestiero.*

 4. Nel

4. *Nel suddetto Quadernetto deve scriverci le levate del Sale.*

5. *Il Canoviere deve stare cautelato, che il Sale sia portato intatto.*

6. *Proibizione di prendere il Sale imprestito da altri Salajoli.*

7. *Termine da assegnarsi perchè sia levato il Sale.*

8. *Obbligo ingiunto a Pizzicajoli, Macellari, ed altri di dar la Nota di quanta carne abbiano in salata otto giorni dopo la fine del Carnevale.*

9. *Proibizione di ritenere i Sali forestieri, e pena imposta contro i contravventori.*

I. SEguita l'elezione, o sia conferma dei Canovieri, che per un anno si concede dall' Illustrissima Congregazione dei Sali intorno al principio del mese di Luglio, deve ciascun Canoviere eletto, o confermato prendere con prontezza dalla Cancelleria del Sale di Firenze il Decreto di sua conferma, o elezione, e con quello andare d'avanti ai Rappresentanti, e Cancelliere della sua Comunità a fare il solito obbligo, e dare i Mallevadori, trasmetterne l'attestato alla Cancelleria del Sale di Firenze, per poter mandare a prendere ivi il Sale, che li bisogna, essendo egli obbligato di tener sempre provvista la sua Canova di Sale.

II. Avanti il dì primo di Novembre, che principia l'annata di sua amministrazione, deve ciascun Canoviere essersi fatto consegnare dal Cancelliere di detta sua Comunità il Quaderno della distribuzione, e reparto della Tassa del Sale, nel qual Quaderno devano essere descritte le bocche, e be-

e bestie da frutto per l'esito di tutta la suddetta Tassa, e quando ve ne mancassero, potrà il medesimo Canoviere, essendone informato, accrescerle in detto Quaderno da per se, con notificarlo alle famiglie accresciute, e non avendo egli notizia di tali bocche mancanti, deva fare ricorso al medesimo Cancelliere della Comunità per avere il supplimento, e venendogli negato, o ritardato potrà ricorrere all'Illustrissimo Sig. Provveditore Generale dei Sali di Firenze, perchè dia gli ordini necessarj, altrimenti non saranno attesi i suoi ricorsi, quando il Canoviere adducesse non avere potuto levare l'intera Tassa del Sale per difetto di Bocche, ma li converrà soffrire le pene imposte dalla Legge, cioè di pagare quindici per cento sopra il Sale non levato, tanto nella prima Terzerìa, che termina a tutto Febbraio, che nella seconda Terzerìa, quale termina a tutto Giugno, quanto che doverà spirato il mese di Ottobre, che termina l'annata, pagare il Sale non levato fino al compimento della Tassa, senza poterlo avere.

III. Deve il Canoviere invigilare appresso il Rettore di giustizia, perchè non seguino introduzioni di Sal forestiero, ed egli doverà tenere il suo Sale, che averà ricevuto dall'Ufizio ben condizionato nella solita Bottega, Canova, o Stanza destinata a tal'uso per esitarlo alle famiglie sottoposte alla sua Canova, avvertendo di non poter vendere il Sale altrove senza licenza del suddetto Signor Provveditore Generale; siccome avverta ciascun Canoviere di dare a tutti il suo dovere a pesi, e prezzi soliti, senza mai alterare nè l'uno, nè l'altro &c.

IV. Il Canoviere è obbligato ancora di scrivere al suddetto Quaderno le levate del Sale, che farà dalla sua Canova ciascuna famiglia volta per volta, siccome a quelli che terranno il foglio per riscontro del Sale, che levano, doverà segnarglielo sopra detto foglio, e non potrà dar Sale ad alcuna persona, che abiti fuori della Giurisdizione della sua Canova, sotto pena di lire quattro per libbra tanto a chi vende, che a chi compra.

V. Stia vigilante ciascun Canoviere che i Vetturali, e Condottrieri del Sale lo portino ben condizionato, e intatto, e per quei luoghi dove và bollato, che vi siano i suoi bolli alle sacca, e che sia stato registrato nel Quadernuccio le riviste di dette sacca dai Rettori di Giustizia ai passi soliti.

VI. E' proibito ai Canovieri pigliare in presto da altri Salajoli il Sale per rivenderlo nelle loro Canove, sotto pena di scudi due per stajo.

VII. Otto giorni avanti il fine della prima, e seconda Terzeria, ed un mese avanti che termini l'annata, doverà il Canoviere far pubblicare un Proclama, che chi non hà levato il Sale, come era tenuto di fare dalla sua Canova, debba levarlo nel termine di otto giorni, e quello passato riconoscere dal suo Libro, e quaderno quelli, che sono rimasti indietro, potrà darli in nota al Rettore di Giustizia, perchè siano fatti esecutare, con avere però riguardo a quelli, che sono veramente miserabili, ai Morti, Lattanti, o altri, che avessero avuto legittimo impedimento.

VIII. E perchè secondo il disposto della Legge, i Pizzicagnoli, Macellari, ed altri che vogliano

gliano insalare Carne, particolarmente verso luoghi di confino, sono tenuti ogni anno otto giorni dopo la fine del Carnevale dar nota al Canoviere di quei luoghi di quanta Carne abbino insalata, e dove la conservino, e seguendo, che tal nota non sia data per tutto il dì quindici di Luglio, potrà il Canoviere del Sale visitare, o far visitare le Botteghe, o Negozi di detti Insalatori, perchè i medesimi siano condannati di pagare oltre la pena di scudi cinquanta, anche il Sale non levato dalla sua Canova al medesimo Canoviere.

9. Finalmente si riduce a memoria di tutti i Canovieri, e Salajoli de' felicissimi Stati di Sua Altezza Reale la pena di vita, e confiscazione dei Beni, nella quale incorrerebbero secondo il disposto della Legge Generale del Sale al Capitolo XIV. quando facessero venire, comprassero, tenessero, vendessero, o usassero Sali forestieri, che però &c.

Pier Filippo Adami Cancelliere.

BANDO

Contro ai Contrabbandieri.

Ottenuto nel Supremo Magistrato

DEL DÌ 21. APRILE 1702.

SOMMARIO.

1. *Proibizione d'introdurre nei Felicissimi Stati, Robbe, o Mercanzie di Contrabando e pene imposte.*

2. *Resta proibito espressamente a tutti gli Osti, Tavernieri, ed altri di dar ricetto, o ricevere i Contrabbandieri, siccome di ajutarli, favorirli in qualunque, occasione e pene imposte.*

3. *Obbligo di dar notizia dei Contrabbandieri al più prossimo Rettore di Giustizia.*

4. *Chi dà in potere della Giustizia un Contrabbandiere, gode il dritto di rimettere un Bandito di Vita.*

5. *Nell' condannare s' ammettono l' indizj, congetture, e presunzioni.*

6. *Giurisdizione accordata rapporto alla cognizione di tali delitti.*

7. *La presente Legge s' ordina che sia in aumento, e non in diminuzione delle altre Leggi.*

IL

IL Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, e per Sua Altezza Sereniſſima gl'Illuſtriſſimi Signori Luogotenente, e Conſiglieri nella Repubblica Fiorentina fanno pubblicamente bandire, e notificare, qualmente il Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, riconoſcendo dall'eſperienza, che non oſtante le molte, e varie Provviſioni fatte in diverſi tempi per impedire li Contrabbandi in queſti ſuoi feliciſſimi Stati, non ſolo non ſi ſia conſeguito il bramato intento; ma che più toſto ſi ſiano tanto moltiplicati quelli, che attendono a queſta profeſſione di Contrabbandieri, & avanzata a tal ſegno la loro temerità, che come non curanti la propria vita, molte, e ben ſpeſſe volte ſi adunano in truppe, & Armati di Armi da fuoco, e di altre ſorti, con diſprezzo troppo arrogante delle Leggi di S. A. S e con pubblica violenza s'introducono in detti ſuoi feliciſſimi Stati, dove non ſolamente ſi fanno lecito contro la diſpoſizione delle Leggi ſuddette introdurvi, vendervi, & eſitarvi varie ſorti di Mercanzìe, e robe proibite; ma inoltre ardiſcono eſtraere dai medeſimi, e portare in Territorj alieni l'Olio, & altre graſce, e mercanzìe, delle quali n'è proibita con tanta premura l'eſtrazione, con reſultarne da tutto ciò danni graviſſimi, sì al ben pubblico, che al privato; Per tanto volendo l'A. S. S. con la Paterna ſua provvidenza, e zelo, porre rimedio a ſimili, e non tollerabili inconvenienti, di certa ſcienza, e con la ſuprema, e libera ſua poteſtà vuole, e comanda per queſto ſuo motuproprio.

I. Che niuna Perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſia, tanto ſuddita dell'A. S.

che

che forestiera, possa da qui avanti armata, o disarmata, sola, o accompagnata venire in questi suoi felicissimi Stati per introdurvi robe, o mercanzie di Contrabando, o pure per comprare, & estraere dalli medesimi Olio in qualsivoglia somma, e quantità, o altre mercanzie, e grasce proibite a estrarsi, tanto se seguirà tale estrazione, quanto se la medesima non seguisse, sotto pena per la prima volta in ciascuno dei prefati casi ad ogn'uno dei suddetti, della Gabella a beneplacito di S. A. e della Confiscazione di tutte le mercanzie, e bestie che avessero seco, benchè tra le medesime ve ne fussero delle non proibite, come pure delle robe, & Olio respettivamente comprato; E per la seconda, & altre volta della forca, e Confiscazione, come sopra, oltre la pena della delazione dell' Armi, che in ciascheduno dei suddetti casi si dovrà dare a simili trasgressori.

II. E perchè, le detti Contrabbandieri non avessero chi li dasse ricetto, ajuto, & assistenza sì nell' introdurre, & esitare, che in comprare, & estraere le robe, e mercanzie, come sopra proibite da estrarsi, & introdursi respettivamente, li medesimi non capiterebbero in questi Stati; Pertanto vuole S. A. S. che sia proibito, come espressamente proibisce a tutti gli Osti, Tavernieri, & altri, che danno alloggio, come pure ad ogni, e qualsivoglia altra Persona di qualsisia stato, grado, e condizione, ricettare, o ricevere sotto qualsivoglia titolo, pretesto, o quesito colore nelle loro Osterie, Taverne, Caffe, Botteghe, o altri Luoghi simili Contrabandieri, sì armati, che disarmati, quali s'introducessero in questi Stati dell' A. S.

A. S. con robe di Contrabando, o pure per estraere, come sopra, Olio, grasce, & altre mercanzie proibite da estrarsi, siccome ajutarli, favorirli in qualunque maniera, farli da sensale, o mezzano in vendere, o comprare tali robe, o dalli medesimi comprare di quelle, che introducessero, o pure queste in qualsivoglia luogo conservare, e custodire, e finalmente venderli Olio in qualunque quantità, grasce, & altre mercanzie, come sopra, per estraerle da questo felicissimo Dominio contro gli Ordini suddetti, quantunque l'estrazione effettivamente non seguisse, sotto pena ai suddetti, & ad ogni uso di essi, & in ciascheduno dei prenarrati casi, per la prima volta da arbitrarsi secondo la qualità del tempo, dei casi, e delle persone fino alla Galera inclusive, e perdita di dette robe vendute, e comprate, o pure del loro giusto valore, per la seconda della Galera a beneplacito, e possa estendersi l' arbitrio fino alla Galera a vita, e del doppio del valore delle robe vendute, o comprate, e per la terza, & altre volte della Galera a vita precisamente, e quadruplo del valore delle robe vendute, o comprate, come sopra.

III. Inoltre per estirpare simil sorte di gente tanto perniciose, vuole S. A. e comanda ad ogni, e qualsisia persona di qualsisia stato, grado, e condizione, all' Osterie, Taverne, Case, Botteghe, e Ville alle quali gli suddetti Contrabandieri in qualunque modo capitassero, o a chi li vendesse, o sapesse che si fussero, come sopra, introdotti in questi suoi Stati con qualche roba di Contrabando, o pure per estraere, o nell' atto istesso di estraere

estraere dalli medesimi le sopranominate grasce, mercanzie, & olio, debba subito, & immediatamente darne notizia al più vicino Rettore di Giustizia, o al prossimo Comandante delle Milizie dell' A. S. tanto a Cavallo, che a piedi, o pure a quel Capo di Birri, che sarà più pronto, acciò da questi sia data incontinenti Campana a martello, al tocco della quale tutti li Soldati, e loro Capi, come pure li Bargelli, e loro Famigli siano tenuti, & obligati accorrervi con le loro Armi, & inseguirgli per ridurgli nelle forze della Giustizia, sotto pena a chi trasgredisse di denunziargli, dar Campane a martello, & inseguirgli, come sopra, per la prima volta di scudi cento, a dell'arbitrio rigoroso da estendersi fino alla Galera inclusive, e per la seconda, & altre volte di scudi dugento, e Galera a beneplacito, come sopra.

IV. Et a fine che ognuno maggiormente s'inanimisca ad ubbidire, & esequire quanto S. A. comanda, non tanto per sfuggire le suddette pene, che per conseguirne premio, Vuole S. A. S. che chi carà in potere della Giustizia alcuno dei suddetti Contrabandieri, consegnisca per ogni uno di essi la facoltà di rimettere un Bandito di vita, e chi toglierà ai medesimi la roba di Contrabando, e Bestie, o di queste ne ammazzerà alcuna, consegnandole poi alla Giustizia, li sarà in contanti dalla Cassa Fiscale di S. A. pagato il giusto valore delle medesime robe, o Bestie, senza eccezione, e contradizione alcuna. E similmente se fra loro Contrabandieri alcuno di essi facesse detto effetto contro la roba, e persona di altri

altri di essi, liberi se stesso, e conseguisca il prezzo delle robe, o Bestie, che consegnerà, ancorchè fosse complice del medesimo Contrabando.

V. Dichiarando inoltre l'A. S. per evitare ogni dubbio, che potesse nascere, esser mente sua, che s'intendino per Contrabbandieri tutti quelli, che introdurranno in questi suoi felicissimi Stati, o estrarranno, o tenteranno di estrarre dai medesimi, anco una sol volta robe, e mercanzie proibite da introdursi, o estraersi, come sopra, in qualunque benchè minima quantità. E che per giustificare le trasgressioni suddette, bastino, e siino sufficienti, sì nel procedere, che nel condannare tutti gl' indizj, congetture, presunzioni, e prove, che s'ammettono nelli delitti atroci, occulti, e di difficilissima prova, il tutto ad arbitrio di chi dovrà giudicare.

VI. Ad effetto finalmente d'assicurarsi, che la presente Provvisione tanto necessaria per trattarsi di delitto atroce il venire in questi Stati felicissimi con Armi proibite, con violenza contro la Giustizia, e con disprezzo della pubblica autorità, produca il desiderato effetto, e che perciò resti sempre mantenuta dalli Ministri di Giustizia di S. A. S. in *viridi observantia*, e siano con la dovuta diligenza incamminate, e spedite le Cause; si dichiara, e vuole non ostante quello altre volte sia stato, o possa essere stato diversamente ordinato, che la cognizione delle medesime s'aspetti, e s'appartenga in avvenire a quel Rettore, nella Giurisdizione del quale sarà commessa alcuna delle suddette trasgressioni, o a quel Magistrato di questa Città, all'incumbenza, & Ufizio

zio del quale s' appartenesse il conoscere di quel solo Contrabando, o alli Spettabili Otto di Guardia, e Balìa di questa Città, salva tra questo, e quelli la prevenzione per doversi risolvere con la solita partecipazione dell' A. S.

VII. Volendo, e comandando, che la presente Legge, e Provvisione, quale s' intende, e vuole, che sia in augumento, e non in diminuzione dell' altre Leggi state fin quì pubblicate sopra simili materie, comprenda la Città, Contado, e Montagna di Pistoja, siccome qualunque altro luogo, del quale per essere egualmente, o più, o meno privilegiato, o infeudato bisognasse farne più espressa, & individua menzione. E tutto in esecuzione di benigno Motuproprio dell' A. S. S. del dì 17. Aprile 1702. che originalmente si conserva nella filza di Negozj della loro Cancellerìa del suddetto dì, al quale in tutte l'occorrenze vollero aversi relazione, e tutto &c. Mandantes &c.

Michel Girolamo Catani Cancelliere.

Bandito da me Lorenzo Palmieri pubblico Banditore ne' luoghi soliti, questo dì 21. d' Aprile 1702.

BAN.

BANDO

Contro gl' Introduttori di Sal Forestiere.

DEL DÌ 24. APRILE 1736.

SOMMARIO.

1. *Cagioni da cui resta animata la presente Legge.*

2. *Facoltà di potere uccidere impunemente l' introduttori del Sal forestiero, e l' uccisore guadagna la valuta di tutto il Sale Bestie, robba, denaro, ed ogn' altro che fosse ritrovato presso i medesimi.*

3. *Dritti accordati a chi arresta o vivo, o morto gl' introduttori del Sale armati.*

4. *Pena della vita, e della Confiscazione de Beni contro i Contrabbandieri, e introduttori dei Sali forestieri.*

5. *Pena contro chi tenesse, o si provasse d' aver tenuto, comprato, venduto il Sal forestiero.*

6. *I Soldati, e i Popoli de luoghi devono star vigilanti per osservare che non s' introducono i Sali forestieri.*

7. *Resta proibito agl' Osti, e Contadini, ed ad ogn' altra persona di dar mangiare, e bere a Contrabbandieri.*

8. *I Contrabbandieri, e introduttori del Sal forestiero*

stiero armati devono esser condannati anche nella pena imposta contro i delatori dell' arme.

9. *Estenzione della presente Legge in tutto il Granducato inclusovi Feudi, Marchesati ec.*

10 *Obbligo ingiunto ai Feudatari, e ai loro Luogo Tenenti, Commissarj ec. di dare ogni assistenza, ed ajuto.*

IL Serenissimo Gran Duca di Toscana, e per S. A R.

Li Molt' Illustri Signori Provveditori, e Maestri della Gabella del Sale di Firenze di espresso comandamento della R. A. S., che si contiene in un Viglietto del dì 17 Aprile 1736. scritto dall' Illustriss. Signor Gio. Antonio Tornaquinei Segretario di Stato, diretto all' Illustrifs. Sig. Auditor Fiscale Filippo Luci; Sentendo, che l' audacia degl' Introduttori del Sale forestiero è così temeraria di portarsi in numero di più persone armate di fucili &c., alle Case delli Abitatori in diversi luoghi di questi felicissimi Stati, con obbligare i medesimi a forza di minacce, e mali trattamenti a ricevere, e pagarli il Sale forestiero, che forzosamente li lassano: sentendo ancora, che l' audacia di detti Introduttori talvolta non resta punita, perchè i Popoli non osservano quel tanto, che in questo particolare providamente fu disposto, e ordinato nella Legge Generale del Sale del 1701 al cap. 14. Supponendo Loro Signorie Molt' Illustri, che per essere già decorsi 35. anni che detta Legge fu pubblicata, molti o non ne averanno scienza, o sarà loro passato di memoria il contenuto di detto Capitolo di Legge, e vo-

e volendo nuovamente farlo pubblicare, e ridurre a memoria per potere con maggior fondamento far provare il gastigo, e la pena a quelli che negligenteranno, o recuseranno di osservarlo.

Per tanto li antedetti Molt' Illustri Signori Provveditori, e Maestri della Gabella del Sale con il presente pubblico Bando ridussero, e riducano a memoria di tutti il tenore del suddetto decimoquarto Capitolo della vegliante Legge Generale del Sale, che è del seguente tenore cioè.

1. Riflettendo il Magistrato loro, che per molte Leggi, e Ordini finora pubblicati contro gl' Introduttori del Sal forestiero, non sia rimediato ai contrabbandi, che giornalmente si commetto, e perciò sia necessario procedere contro di loro con molto maggior rigore di quello finora si è usato; E considerando, che quest' istessi introduttori il più delle volte nel lor ritorno estraggono anche quantità di olio, e che per la Legge pubblicata ne'22. Novembre 1619. contro gli Estrattori dell'olio, vien' ordinato, che sieno denunziati subito alla Corte più vicina, e ritenuti, con dare le Campane all'Arme, e mettere insieme i Soldati, e popoli per darli in mano della Giustizia, con ucciderli ancora, quando sieno armati, e facciano resistenza, e non possano aversi altrimenti, sotto gravi pene pecuniarie, ed afflittive di corpo a chi mancasse di ciò eseguire; E parendo, che gl' Introduttori del Sal forestiero sieno di maggior pregiudizio, che non sono gli Estrattori dell'olio, pel danno che cagionano alle Comunità, ai popoli, e alle persone particolari, giacchè scemando lo spaccio del Sale nostrale, re-

ſtano le Comunità, i Popoli, e i Salaioli aggravati, e moleſtati, per l obbligo delle leve e, e pel rifinimento della Taſſa, che dalla Gabella vien loro annualmente impoſta;

2. E perchè ſogliono detti Introduttori andare armati, con far talvolta sì groſſe comitive, che non temono gli Eſecutori della Giuſtizia, e commettono in faccia loro il contrabbando; Quindi è, che per raffrenare la loro audacia ſi notifica, e comanda eſpreſſamente, che gl' Introduttori del Sal foreſtiero, tanto ſudditi di S. A. R. quanto di qualunque altro Stato, o Dominio, e chiunque ſarà in loro Compagnìa, nell' atto dell' introdurlo, o del diſpenſarlo, e contrattarlo, mentre ſieno armati di alcuna ſorta di armi, e non poſſano averſi altrimenti nelle forze della Giuſtizia, ſieno come facinoroſi, fraudatori, e uſurpatori delle pubbliche entrate, ucciſi impunemente, e l'uccifore guadagni la valuta di tutto 'l Sale, che introduceſſero i predetti Contrabbandieri, e le beſtie, ſopra le quali foſſe caricato il predetto Sale, e tutto il danaro, e robe di qualſivoglia ſorta, trovate appreſſo detti Introduttori, e Contrabbandieri, oltre alla porzione dell' altre loro ſoſtanze, che per la preſente Legge viene aſſegnata agl'Inventori, e Notificatori di tali delinquenti.

3. E di più, a chi arreſterà, o vivi, o morti, li ſuddetti Introduttori armati, tanto nell'atto dell' introduzione, che del diſpenſare, o contrattar detto Sale, ſarà ſubito pagata dalla Caſſa di queſt' Ufizio la ſomma di ſcudi 25. per ciaſcuno degl' Introduttori, che ſarà arreſtato, o vivo, o morto con la facoltà di rimettere un Bandito di forca,

ca, o di minor pregiudizio per l'arresto, o uccisione di ciascuna persona.

4. E tutti li suddetti Contrabbandieri, e introduttori di Sali forestieri di qualunque stato, e condizione, si sieno, che venissero in mano della Giustizia, o che in loro contumacia fossero processati; siccome ancora quelli di qualunque Stato, e Dominio, che bianchiscono Sali, e vendono Sali grossi, o saline ai sudditi di S. A. R. o ad altri per introdurre negli Stati dell'A. S. ancorchè per transito; E similmente tutti li Salaioli, e Canovieri, che vendono Sale ne' felicissimi Stati di S. A., i quali facessero venire, comprassero, tenessero vendessero, o usassero scientemente i detti Sali forestieri, o introdotti da Stati alieni, caschino in pena della vita, e confiscazione de beni.

5. E qualunque altra persona, che avesse, o tenesse, o si provasse, che avesse, o tenesse, o si provasse, che avesse tenuto, comprato, venduto, ricevuto, raccettato, o in qualsivoglia altro immaginabil modo contrattato Sale, o salina forestiera, o introdotta di fuori di Stato, ancorchè in piccola quantità; Come ancora chi avrà tenuto mano, dato opera, ajuto, e consiglio a qualsivoglia delle suddette contravvenzioni di Sale, o Salina forestiera, o introdotta da Stati alieni, cada, ed incorra in pena della Galera, a beneplacito di S. A. R. e della confiscazione de' beni, da potersi estendere fino alla pena della vita inclusive, secondo le circostanze de' casi, e delle trasgressioni; e di più oltre alla perdita del Sale nella perdita ancora delle bestie, carri, carozze,

navigli, o altri instrumenti, sopra de' quali fosse caricato, o portato; E di più in tutti li casi di Sale, e Salina forestiera, di perpetua infamia.

6. E benchè si supponga, e speri, che i premj espressi di sopra, abbiano ad invitare, e stimolare i Soldati, e Popoli de' luoghi, dove si daranno i casi di simili introduzioni di Sali forestieri, ad arrestare i detti Introduttori, o vivi, o morti, nondimeno per tener più vigilanti, e pronti i detti Soldati, e Popoli della Comunità, e gli Esecutori di giustizia, ad accorrere all' arresto, ed estirpazione di detti Contrabbandieri; si aggiugne anche la pena di scudi 300., ed altre pene afflittive di corpo, da estendersi fino alla Galera inclusive, ad arbitrio di chi avrà a giudicare, a quelli, che non fossero pronti a sonar le campane all'arme, mettere i Soldati, e Popoli insieme per arrestare o vivi, o morti detti Contrabbandieri; e nell' istessa pena incorreranno i Soldati, e Popoli, che incontinenti non anderanno con le loro armi, a fare gli arresti di quelli, che fossero stati veduti portare Sal forestiero, e denunziarli alla Corte più vicina, quando alcuno si vedesse passare col Sale, o si sapesse, che negli Stati di S. A. R. avessero avuto, portato, o transitato Sali forestieri, o di Stati alieni. E dovrà parimente sonarsi la campana a martello, per arrestare come sopra i suddetti Contrabbandieri, anco a richiesta del Salaiolo, o Salaioli de' luoghi, quando sapessero, o avessero legittime notizie, che per le loro deputazioni passino Contrabbandieri con Sale; con precedente partecipazione però dell' Jusdicente del luogo. E se le Comu-

Comunità non usassero, o non facessero usare le debite, ed opportune diligenze, per arrestare i prefati Contrabbandieri, dovranno esser tenute al danno, e alle spese, che perciò resultassero a quest' Ufizio.

7. Proibendo inoltre a tutti gli Osti, e Contadini, e ad ogni altra persona, il ricevere, e dar da mangiare, o bere a detti Contrabbandieri, e permettere, che nell'Osterie, Case, e Stalle loro, o capanne siano messe Bestie, o dato strami, o biade a quelli, che portassero Sale, ancorchè asserissero, che fosse di quello di S. A. R., mentre i conduttori di esso Sale non fossero persone cognite ai medesimi Osti, e non avessero appresso di se il solito quadernuccio, sopra del quale da' Ministri della Gabella del Sale sia stata descritta, e notata tutta la levata del Sale, che tali conduttori avranno con loro, sotto pena di scudi 300., e altre afflittive di corpo, da estendersi fino alla Galera, con avvertir ciascheduno, che non si ammetterà scusa di non aver veduto, o saputo, che avessero Sale, ma sien tenuti usare esattissima diligenza per chiarirsene.

8. Dichiarando ancora, che i suddetti Contrabbandieri, o altri, che fossero in loro compagnia, mentre condurranno il Sal forestiero non deono godere della facoltà, che avessero di portare qualsivoglia sorte di armi, tuttochè fossero Soldati, o avessero qualunque altra facoltà; ma debbano di più essere condennati nelle pene della delazione dell'armi, secondo che per le Leggi sopra tal materia viene ordinato.

9. Di più comanda, e vuole S. A. R. che le

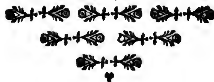
medesime diligenze si usino, e faccino in tutti i luoghi infeudati de' suoi felicissimi Stati, ed in tutti gli altri in qualsivoglia modo soggetti a S. A. e dependenti dal suo alto, e supremo dominio; che perciò, in virtù della presente Legge, l' A. S. comanda a tutti li Sigg Marchesi, Conti, Baroni, Feudatarj, e a tutti gli altri, che possiedono, o possederanno in futuro luoghi, ne' quali S. A R. possa in qualsivoglia modo esercitare il suo alto Dominio, e la sua suprema autorità, ancorchè in qualunque maniera privilegiati, o di qualsivoglia altra qualità, dignità, e preeminenza si sieno, e de' quali bisognasse fare speciale, e individua menzione, e ai loro Luogotenenti, Commissarj, Vicarj, Potestà, Rettori, Governatori, Ofiziali, Jusdicenti, e Ministri, e ai Soldati, ed abitanti de' medesimi luoghi la puntuale osservanza di tutte, e ciascuna delle predette cose; dichiarando l' A. S. che in materia di Sali forestieri, o altre contravvenzioni di Sale tutti i luoghi mediatamente soggetti, e della condizione espressa di sopra, s' abbiano come immediatamente sottoposti, e sieno tenuti alla perfetta osservanza di tutto il contenuto, e disposto in questa Legge, tanto per le pene comminate in essa, quanto per la consecuzione de' premj.

10. E dovranno in vigore di questa Legge tutti li soprannominati Feudatarj, e dependenti dalla suprema autorità di S. A. R. come sopra, e i loro Luogotenenti, Commissarj, Vicarj, Potestà, Rettori, Governatori, Ofiziali, Jusdicenti, e qualunque Soldato, ed abitante de' medesimi luoghi, dare ogni assistenza, ed ajuto agli Ofizia-

Ofiziali, Esecutori, e Famigli di qualunque sorta degli Stati di S. A. R. quando anderanno a fare anche improvvisamente nelle Terre, e luoghi suddetti perquisizioni, e altre diligenze per ritrovare i contrabbandi de' Sali forestieri, o altre simili trasgressioni, sotto pena di scudi 300., e dell'arbitrio rigoroso del Magistrato loro, e tutto &c. mandantes &c.

Pier Filippo Adami Cancell.

Bandito per me Giuseppe Maria Porrini ne' luoghi soliti della Città di Firenze questo dì 24. Aprile 1736.



LEGGE

Relativa alla libertà accordata ai Possessori di poter tagliare nei loro Boschi situati nei Circondarj degli Edifizj della Magona del Ferro, e di quelli che sono posti verso le cime degli Appennini.

DEL DÌ 24. OTTOBRE 1780.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.



LA moltiplicità delle suppliche, che ci vengono presentate dai Possessori per ottenere la licenza del taglio dei loro Boschi situati nei Circondarj degli Edifizj della Magona del Ferro, e di quelli, che sono posti verso le cime degli Appennini, Ci ha determinato a prendere in considerazione la Legge de' 25. Febbrajo 1726. concernente i privilegj concessi alla detta Magona, come pure le Leggi de' 17. Novembre 1559., de' 6. Febbrajo 1564., e de' 23. Gennajo 1710., dalle quali viene proibito non solo l'arroncare, e il lavorare il terreno, ma anche il semplice taglio dentro al miglio dalle cime degli Appennini suddetti.

Riguardo alla Legge della Magona con la quale

le vien concessa la privativa sopra tutti i Boschi situati dentro la distanza di otto miglia dai suoi Edifizj si scorge chiaramente, che non ha altro oggetto, che di favorire, e promuovere l'interesse della Magona stessa, senza alcun riguardo al pregiudizio, che ne risentono i Possessori dei Boschi; onde abbiamo risoluto di derogare in questa parte alla Legge predetta, e di abolire, conforme col presente Editto aboliamo la privativa sopraccennata, e restituiamo ai Possessori dei Boschi il dritto che gli compete di disporne a loro talento, e di procurare delle legna, e carbone quella vendita, che crederanno più vantaggiosa.

Nell'esame poi, che è stato fatto delle Leggi proibenti il taglio de' Boschi posti dentro al miglio dalla cima degli Appennini, non abbiamo trovata alcuna buona ragione per lasciar sussistere la proibizione suddetta, mediante la quale i Possessori di tali Boschi vengono spogliati della facoltà di godere del prodotto dei loro terreni, e le Macchie istesse non essendo custodite, o rinnovate con piante giovani si distruggono e vanno finalmente a mancare; E per altra parte siamo persuasi, che possano evitarsi tutti i danni, e pericoli, che le acque trasportino la terra dei Monti, e riempiano i letti dei Fiumi, ogni volta che i Possessori dopo il taglio non facciano altri lavori, che quelli, che occorrono per rinnuovare i Boschi, o per ridurre a prato il terreno, essendo questi, e specialmente le praterie i mezzi i più sicuri perchè resti fermo il terreno, e non sia trasportato dalle acque, oltre al notabile vantaggio, che arrecano per il mantenimento dei bestiami.

Per-

Perciò abbiamo determinato di sopprimere, conforme col presente Editto sopprimiamo le sopracitate Leggi de' 17. Novembre 1559. de' 6 Febbrajo 1564., e tutti gli altri ordini consecutivi alle medesime, e Comandiamo,

I. Che in avvenire sia permesso ai Possessori il tagliare i loro Boschi, e qualunque sorte di piante di loro pertinenza, anche dentro al miglio dalla cima degli Appennini senza chiederne alcuna licenza.

II. Che sia ancora permesso il lavorare il terreno con zappe, e altri simili strumenti, escluso sempre l'aratro, e la vanga, al solo oggetto di ridurlo a uso di pascolo, o di facilatore la rinnuovazione dei Boschi, o dei Prati, eccettuata sempre la sementa del grano, e biade, sotto la pena di scudi cinque per stioro, da applicarsi per la metà all'accusatore segreto, o palese, ed il restante alla Cassa della Comunità nella quale sarà seguita la trasgressione predetta.

III. Si eccettuano però da questa limitazione i terreni già ridotti a coltura, e descritti come tali ai libri pubblici, non volendo Noi, che rispetto a questi sia fatta alcuna innovazione.

IV. Intendiamo ancora, che resti ferma la proibizione di arroncare con fuoco, e ferro, di far fornelli, e altri abbruciaticci, i quali facilitano alle piogge il trasporto del terreno, sotto la pena di scudi cinquanta per ogni trasgressione, da incorrersi dai contravventori, e da repartirsi nella forma prescritta sopra all' Articolo II.

V. La cognizione delle contravvenzioni agli ordini sopra espressi apparterrà ai Giusdicenti Crimina-

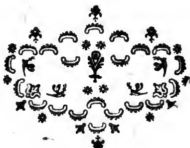
minali nella giurisdizione dei quali saranno state commesse.

VI. Finalmente dichiariamo, che riguardo ai Boschi spettanti alle respettive Comunità situati dentro al miglio dalle cime suddette, dovrà continuare ad essere proibito anco il taglio, fino a tanto che i detti boschi sieno venduti, o allivellati a forma delle Istruzioni pubblicate con i nuovi Regolamenti Comunitativi, di modo che non dovrà aver luogo la disposizione del presente Editto rispetto ai Boschi suddetti, se non che a favore di quelli, che ne hanno, o ne avranno acquistato il possesso a titolo di compra, o di livello. Dato in Firenze li ventiquattro Ottobre Mille settecento ottanta.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI.

DI SCHMIDVEILLER.



LEGGI SENESI

PARTE TERZA.

NUOVE ISTRUZIONI

In materia di Sale per i Cancellieri Comunitativi della Provincia Superiore dello Stato di Siena approvate da S. A. R.

DEL DÌ 26. OTTOBRE 1780.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. D*Elle descrizioni, e portate.*
2. *Dell'Epoca, e reparto della Tassa del Sale.*
3. *De Dazzajoli, dell'Elezione, e dell'obblighi de Canovieri.*
4. *De Debitori per le levate di Sale.*
5. *De Vetturali, e Conduttori del Sale, ed obblighi de medesimi.*

VOlendo SUA ALTEZZA REALE rendere uniforme la vendita del Sale nelle Comunità della Provincia Superiore dello Stato Senese, e meno complicata l'amministrazione di questa Azienda, è venuta nella determinazione di ordinare quanto appresso:

I. Che la rivendita del Sale nelle predette Comunità si faccia per intero conto della Reale Amministrazione secondo le regole prescritte nella Istruzione approvata in questo istesso giorno.

II. Che l'elezione dei Canovieri o siano Rivenditori del Sale nelle istesse Comunità si faccia nella forma espressa in detta Istruzione.

III. Il Sale dovrà vendersi nelle dette Comunità secondo il respettivo prezzo rilevato nell'appresso Tariffa, in conseguenza di che Vuole la REALE ALTEZZA SUA che in tutte le Comunità si venda il sale al peso di once dodici per libbra, e che in quelle ove si davano per libbra once undici di Sale si accresca di un quattrino il prezzo d'ogni libbra di esso.

IV. I Canovieri suddetti nell'atto di porre in saldo la loro annuale amministrazione dovranno essere rimborsati di tutte le spese dei trasporti, e degli emolumenti di qualunque sorte dovuti a diversi Ministri di conformità alla Tariffa annessa alla citata Istruzione, e riceveranno contemporaneamente per loro salario una lira per ogni staro di Sale, che avranno effettivamente venduto, e pagato alla Cassa di Dogana.

V. Ordina finalmente che in quelle Comunità, ove deve ridursi il peso della libbra dalle once undici alle dodici sia per il primo anno consegna-

ta

ta ai respettivi Canovieri la Stadera, che dia il peso di once dodici, che dovrà farsi a carico dell' Amministrazione Generale, con che ciascun Canoviere la consegni al di lui Successore, con obbligo poi alle dette Comunità di mantenerla, e rinnuovarla, occorrendo a loro spese.

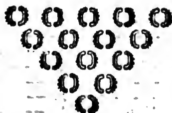
Il contenuto della presente Legge avrà effetto pel dì primo Gennajo mille settecento ottantadue, e dovrà inviolabilmente osservarsi, derogando a qualunque statuto, consuetudine, e privilegio in quanto fosse contrario alla presente Disposizione.

Dato in Firenze li 26. Settembre 1780.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI.

FRANCESCO ANT. BONFINI.



TARIF-

TARIFFA DEI PREZZI

Ai quali deve vendersi il Sale per intiero Conto dell' Amministrazione Generale di S. A. R. nelle respettive Comunità della Provincia Superiore di Siena.

Nomi delle Comunita'	Prezzo del Mogg. di Lib. 1272			Prezzo dello Staro di Lib. 53.			Prezzo della Libbra di Once 12.	
	Lir.	sol	den	Lir	sol	den	Sol	den
Asciano, e Montalceto	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Armajolo	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Abbadia San Salvadore	296.	16.	—	12.	7.	4	4.	8
Argiano	275.	12.	—	11.	9.	8.	4.	4
Abbadia a Spineto	212.	—	—	8.	16.	8.	3.	4
Buonconvento	360.	8.	—	15.	—	4	5.	8
Bettolle	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Bibbiano	339.	4.	—	14.	2.	8.	5.	4
Belforte	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Belsedere	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Boccheggiano	275.	12.	—	11.	0.	8.	4.	4
Belagaio	23[illegible].	4.	—	9.	14.	4.	3.	8
Chiusure	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Castel Nuovo Bellardenga	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Castel Muzio	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Camigliano	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Castel Nuovo dell' Abate	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Cosona	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Casole	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Chiusdino	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Contignano	296.	16.	—	12.	7.	4.	4.	8
Chianciano	296.	16	—	12.	7.	4.	4.	8
Celle	296.	16.	—	12.	7.	4.	4.	8
Castel Vecchio, e Perignano	296.	16.	—	12	7.	4.	4.	8
Castiglioncello del Trinoro	296.	16.	—	12.	7.	4.	4.	8

Casti-

Nomi delle Comunita'	Prezzo del Mogg. di Lib. 272			Prezzo dello Staro di Lib 53.			Prezzo della Libbra di Once 12.	
	Lir.	sol	den	Lir.	sol	den	Sol	den
Castiglion d' Orcia	275.	12.	—	11.	9.	8.	4.	4
Campiglia d' Orcia	275.	12.	—	11.	9.	8.	4.	4
Chiusi	296.	16.	—	12.	7.	4.	4.	8
Cetona	275.	12.	—	11.	9.	8.	4.	4
Camporsevoli	213.	4.	—	9.	14.	4.	3.	8
Farnetella	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Fighine	296.	16.	—	12.	7.	4.	4.	8
Frosini	275.	12.	—	11.	9.	8.	4.	4
Gersalco	318.	—	—	13.	5.	—	5.	—
Jesa	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Lucignan' d' Asso	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Lurano, e Folgori	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Montalcino	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Montieri	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Monticchiello	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Monteron Griffoli	360.	8	—	15.	—	4.	5.	8
Monticiano	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Monte Guidi	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Monte Sante Marie	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Mensano	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Monte Follonica	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Monte Pescini	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Montisi	360.	8.	—	15	—	4.	5.	8
Monte Lefrè	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Modanella	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Montalcinello	275.	12.	—	11.	9.	8.	4.	4
Poggio S. Cecilia	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Pienza	402.	16.	—	16.	15.	8.	6.	4
Petrojo	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Pian Castagnajo	318.	—	—	13.	5.	—	5.	—
Poggio alle Mura	275.	12.	—	11.	9.	8.	4.	4
Palazzo Massaini	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Radicondoli	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Rapolano	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Ripa d'Orcia	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Rigomagno	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8

Nomi delle Comunita'	Prezzo del Mogg. di Lib. 1272			Prezzo dello Staro di Lib. 5			Prezzo della Libbra di Once 12.	
	Lir.	sol	den.	Lir.	sol	den	Sol	den
Radicofani - - - - - -	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Rocca d' Orcia - - -	275.	12.	—	11.	9.	8.	4.	4
Sinalunga - - - - -	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Scrofiano - - - - -	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
S. Gio: d' Asso - - -	300.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
S. Quirico - - - - -	381.	12.	—	15.	18.	--	6.	—
S. Angelo in Colle - -	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
S. Lorenzo a Merza - -	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
S. Cascian de' Bagni - -	3 8.	—	—	13.	5.	--	5.	--
Serre a Rapolano - - -	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Serre, e Santo a Petriolo -	60.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Sarteano - - - - - -	296.	16.	—	12.	7.	4.	4.	8
S. Giusto - - - - -	106	—	—	4.	8.	4.	1.	8
Torrita - - - - - -	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Trequanda - - - - -	360.	8.	—	.5.	—	4.	5.	8
Travale - - - - - -	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Tocchi - - - - - -	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Vergelle - - - - -	360.	8.	—	15.	—	4.	5.	8
Vivo - - - - - -	275.	12.	—	11.	9.	8.	4.	4

Avendo SUA ALTEZZA REALE ordinato con Suo Rescritto de' 27. Marzo 1780., che anco nelle Comunità della Provincia Superiore di Siena si osservi il Regolamento, che si pratica nelle Comunità dello Stato Fiorentino per l' elezione, ed esercizio della Carica di Canoviere del Sale, il qual Regolamento è stato poi variato per l' elezione dei Canovieri dello Stato Fiorentino con Motuproprio de' 16. Agosto prossimo passato; ed avendo altresì riconosciuto, che la Leg-

Legge Generale del Sale del dì 2. Dicembre 1701., che si osserva in detto Stato Fiorentino, non è comune al Senese, è venuta perciò nella determinazione, coerentemente anco al Motuproprio di questo istesso giorno, di approvare le seguenti Istruzioni per i Cancellieri Comunitativi, le quali dovranno essere dai medesimi inviolabilmente osservate, abolendo qualunque Legge, o Consuetudine in quanto fosse contraria alle medesime.

ARTICOLO I.

Delle Descrizioni, e Portate.

I. Dovendosi ogni tre anni procedere alla nuova Tassa del Sale coerentemente alla Notificazione, che farà pubblicare il Giusdicente, procureranno i Cancellieri Comunitativi di concerto con i respettivi Deputati, o Rappresentanti di avere prontamente, e con ogni possibile diligenza le Portate, e le Descrizioni giuste delle Persone, e delle Bestie da cacio, con portarsi, occorrendo, a casa di ciascheduna Persona per riscontrare, se ogni Capo di casa abbia data la Portata giusta, combinandole in caso di dubbiezza, con i libri dello stato dell'Anime de' respettivi Parrochi, come è ordinato con la circolare quì annessa sotto N. I.

II. Sarà in seguito a carico dei Cancellieri di scrivere a numero in un quaderno di carta non bollata le Portate consegnateli dai Rappresentanti, distinguendo Popolo per Popolo, e Comune per Comune, con esprimere sempre il nome delle

Chiese Curate, e con notare il nome del Capo di casa, cognome, e sopranome con i nomi di ciascheduno di sua famiglia di qualunque condizione, e stato sia, e con l'età loro, tirando fuori il numero delle persone, e delle bestie fuoco per fuoco: E trattandosi di gente di campagna, che talvolta sono senza Cognome, o Casato, scriveranno il loro nome, quello del Padre, il soprannome, o nomignolo, il mestiere, che professano, ed il nome del Podere, o luogo dove quel tale abita; perchè possano più facilmente ritrovarsi in conformità di quanto è prescritto nella suddetta Circolare.

III. Procureranno parimente i Cancellieri di descrivere i casati di dette Famiglie nei quadernucci surriferiti per via di Alfabeto, e non già i nomi, con aver cura di conservare gelosamente le Portate, come sopra consegnateli, non meno che la Copia delle Descrizioni, dovendo servire negli anni successivi per riscontro dei Quadernucci annuali dei Canovieri per la distribuzione del Sale nella forma che viene ordinato nella detta Circolare di N. I.

IV. Parimente in adempimento del contenuto nella medesima riscontreranno coll'intervento del Giusdicente, e dei Canovieri, se vi sieno, e di due, o tre Vecchj di ciaschedun Comune, o Popolo tutte le Portate in scritto dateli, o notate in detti Quadernucci, e trovandole difettose, dovranno correggerle, purchè l'effetto sia di non tralasciarsi alcuna Persona, o Bestia da cacio, che meritasse di essere descritta, essendo principalmente peso di detti Cancellieri d'invigilare colla

colla maggior premura, che siano date le Portate giuste, e col numero esatto delle Persone, e Bestie nominate come sopra.

V. Saranno in piè di ciascuna faccia formati i sommati con ogni distinzione fuoco per fuoco delle Persone di ogni stato, e condizione, e delle Bestie da Cacio, i quali sommati si riporteranno in piè di ciaschedun Popolo, e Comune, e quivi ne sarà fatta una Recapitolazione, e in fine del Quadernuccio si riporteranno tutte le recapitolazioni particolari Popolo per Popolo, e Comune per Comune, come in detta Circolare viene ordinato.

VI. A forma di quanto è prescritto nella Circolare medesima soscriveranno i detti Quadernucci insieme con gli altri intervenuti alla descrizione suddetta, acciò in caso di disordini sia nominatamente riconosciuto chi abbia mancato al suo dovere, che sarà tenuto a pagare del proprio quanto occorresse per le correzzioni, che convenisse di fare, fermo stante quanto è prescritto sopra di ciò dalla Legge del 1701., che dispone quanto appresso.

„ E se i Capi di Famiglia, Rappresentati,
„ Cancellieri, Sindaci, o altri, che avessero l'
„ incumbenza di fare le suddette descrizioni del-
„ le Bocche, e Bestie da frutto, tralasciassero di
„ dare in nota, e di descrivere alcuna delle sud-
„ dette Bocche, e Bestie: E se i Cancellieri, o
„ altri a chi si aspetta, non facessero, e non con-
„ segnassero ai Salajoli nei modi, e tempi pre-
„ detti, e colla distribuzione anticipata di tutta
„ la Tassa il Quaderno pel Ministero dei Sali,

 „ in-

„ incorra chi avrà difettato nella pena di Lire „ cinquanta per ogni Bocca, e Bestia da Cacio „ non data in nota dai Capi di Famiglia, e non „ compresa nelle suddette descrizioni; e sarà in „ arbitrio del Provveditore Generale dei Sali di „ mandare ministri apposta non solo a correggere „ le Descrizioni, le Repartizioni del Sale, e i „ Quadernucci mal fatti, ma eziandio a proces- „ sare quello, o quelli, che avessero trascurato „ di fare diligentemente le sue parti, ancor che „ fosse, e fossero sottoposti a qualunque altro „ Tribunale, e Magistrato. E trovandosi, che le „ Descizioni, e Quadernucci suddetti siano man- „ chevoli, e non veridici in tutto, o in parte „ per difetto, e colpa dei suddetti Cancellieri „ Anziani, Rappresentanti, Sindaci, o altri co- „ me sopra Vuole S. A. R., che subito i Can- „ cellieri perdano la Carica, e non possano più „ andare in Uffizio alcuno, e gli Anziani, Rap- „ presentanti, ed altri perdano gli Uffizj, che go- „ dono nei luoghi e Patrie loro, e la facoltà di „ poter più risedere in alcuno di quegli a bene- „ placito di S. A. R., e di più quanto agli An- „ ziani, Rappresentanti, Sindaci, ed altri, di tre „ anni di Stinche. Dopo finita la suddetta Re- „ partizione dovranno i Rettori, e Cancellieri „ del Luogo dentro il termine di otto giorni „ immediatamente susseguenti far notificare per „ pubblico Bando da tenersi affisso nei luoghi so- „ liti a tutti i Capi di Casa la quantità del Sa- „ le, che dovranno levare in quell' anno affinchè „ sentendosi aggravati da detta Repartizione per „ negligenza, o per malizia di chi l'ha fatta,

„ possa-

„ possano ricorrere al detto Rettore, o Jusdicen-
„ te per farla ridurre a dovere, il quale sia te-
„ nuto amministrare ai Ricorrenti buona giusti-
„ zia pettoralmente, e senza alcuna formalità di
„ Giudizio, acciocchè il Magistrato del Sale non
„ ne senta alcun clamore, altrimenti, se alcuno
„ ricorrerà, e si riconoscesse essere stato aggrava-
„ to, saranno i suddetti Rappresentanti, o altri
„ che avessero difettato obbligati non solo a ri-
„ fare tutti i danni a chi ricorresse, ma saranno
„ ancora condannati nella pena di Lire cinquan-
„ ta per ciascheduno di Essi, e per qualunque
„ ricorso che fosse fatto: E nella medesima pena
„ incorreranno i suddetti Rappresentanti, ed altri
„ che intervenissero a detta Repartizione, se per
„ parentela, e amicizia, o per altri motivi aves-
„ sero imposto, ed assegnato a se medesimo, o
„ ad altri minore, o maggior quantità di Sale
„ di quella, che giustamente possano levare, e ri-
„ finire.

ARTICOLO II.

Dell' Epoca, e Reparto per la Tassa del Sale.

VII. L' Epoca per l' annata della Tassa del Sale, sarà il dì primo di Gennaro di ciascun' anno a forma di quanto è ordinato colla Circolare annessa sotto N. II. per durare tre anni, o quel maggiore, o minor tempo, che piacerà a S. A. R.

VIII. E seguita, e notificata, che sarà dai respettivi Giusdicenti ai Cancellieri Comunitativi, e Rappresentanti la Tassa del Sale assegnata e ciaschedun Comune, avranno obbligo i detti

Cancellieri Comunitativi di ricevere in carta i reclami con le ragioni, alle quali sono appoggiati nel caso che qualche Comune, o Luogo si trovasse aggravato nella Tassa suddetta, all'oggetto di rimetterli all'Uffizio del Sale di Siena, perchè possano pervenire a quell' Auditore del Governo in conformità di quanto è disposto nella Circolare annessa sotto N. III.

IX. Dovranno inoltre in conformità della Legge Generale del Sale del 1701., e secondo il disposto della Circolare suddetta tutti i Cancellieri delle Comunità tassate unitamente con i loro rappresentanti, e con il Canoviere, qualora voglia intervenire, degli obblighi del quale sarà parlato in appresso, ed alla presenza ancora degli Jusdicenti, procedere ogni anno nel mese di Novembre, e non prima al reparto, e distribuzione di tutta l'intiera suddetta Tassa del Sale assegnata a ciascun Comune, e Popolo fra le famiglie, e persone dei medesimi Comuni, che procureranno sieno descritte giustamente, e con fedeltà, e a ciascuna di esse sia assegnata la quantità del Sale proporzionata al consumo delle Persone, e Bestie da cacio delle dette Famiglie respettivamente, perchè i Canovieri abbiano in tempo le liste della distribuzione del Sale, e abbiano gli assegnamenti di Persone, e Bestie bastevoli per l'esito della Tassa a ragione di libbre nove per bocca, e di mezza libbra per Bestia da frutto, con avvertenza di diminuire alle Persone povere, e miserabili quella porzione di Sale, che per la loro povertà non potessero consumare, e questa repartire fra le Persone benestanti, Osti, Pizzicagno-

cagnoli, ed altri simili a forma del Rescritto del 1633., ai quali secondo la loro qualità, esercizj, e guadagni dovrà assegnarsene a proporzione maggior quantità, con riguardo però, che tale repartizione proceda con rettitudine, e mira di dare il suo dovere a ciascheduno senza aggravare più l'uno, che l'altro, al qual effetto dovranno dividersi le Famiglie tassate in tre Classi, cioè di *Benestanti*, *Mediocri*, e *Poveri*, per meglio conoscere quegli, ai quali converrà defalcare qualche porzione della sopraccennata imposta di libbre nove, e quegli altresì sopra i quali converrà repartire l'aumento resultante da questo defalco.

X. All'effetto di eseguire, e fare eseguire più facilmente quanto occorre relativamente al reparto predetto non tralasceranno di avere sotto l'occhio la norma stampata annessa alla Circolare predetta, nella qual norma, o sia esemplificazione viene figurata la spartizione, o reparto preaccennato in un caso di Distribuzione annuale di Tassa del Sale.

XI. Terminato che sarà il reparto suddetto sarà cura dei Cancellieri Comunitativi di trasmettere all'Uffizio del Sale in Siena un Attestato, che contenga un Ristretto della quantità del Sale assegnato a ciascuna delle dette Classi, e detto attestato sarà concepito nei termini contenuti nella formula stampata annessa alla Circolare suddetta di N. III. affinchè sia riconosciuto se la Distribuzione sia stata fatta a dovere, e vengano esaminati ancora i ricorsi di chi si sentisse aggravato.

XII. E

XII. E se per parte dei Rappresentanti, o di altri fosse promossa qualche difficoltà nel dare asecuzione a quanto sopra, dovrà il Cancelliere Comunitativo darne parte all' Uffizio del Sale di Siena, affinchè possa essere rappresentato l'occorrente all' Auditore del Governo come Giudice Camerale, e perchè siano prese dal medesimo le risoluzioni opportune.

XIII. Dovranno altresì i Cancellieri Comunitativi, notificata che li sarà dagli Jusdicenti la Tassa del Sale assegnata ai Popoli o Comuni delle *loro Giurisdizioni* come è detto di sopra all' Art. VIII. invigilare, che a forma del Rescritto del dì 20. Giugno 1777. sia fatta l'opportuna levata di detto Sale dal mese di Maggio inclusive a tutto Settembre susseguente, spirato il qual termine non potranno i Canovieri pretendere dai Vetturali l'indennizzazione dei cali che seguissero nei trasporti del Sale, quando questo non sia di sopratassa, e dovranno detti Canovieri pagare ogni tre mesi alla Cassa di Dogana la valuta del Sale col comporto di tutto il mese di Gennaro per saldo dell' annata, in atto del quale saranno rimborsati dalla Cassa di Dogana di tutte le spese dei trasporti, e degli emolumenti di qualunque sorte, che avranno pagati a diversi Ministri di conformità alla Tariffa qui annessa sotto N. VII., e riceveranno inoltre per loro salario una Lira sopra ogni staro di Sale, che avranno effettivamente venduto, e pagato alla Cassa suddetta, restando in tale occasione abolito l'onorario del due per cento stato fin quì abbonato ai Canovieri in virtù del Rescritto de' 13. Settembre 1681.

XIV. In

XIV. In oltre riguarderanno i Cancellieri Comunitativi come uno dei loro obblighi principali il procurare, che la Tassa sia adequatamente repartita ai Popoli, acciocchè tutti possano consumare il Sale, che viene, assegnato, e non abbiano occasione di fare contrabbando di detto genere, che sarebbe la rovina delle loro Famiglie, e avvertiranno tanto essi, che i Rappresentanti le Comunità di non fare parzialità alle Persone nel procedere al suddetto reparto annuale del Sale, e di fare tutte le diligenze possibili; perchè ciascuno sia posto nella respettiva sua classe, altrimenti saranno sottoposti alle pene prescritte dalla Legge del mille settecento uno, e riportate al §. VI.

ARTICOLO III.

De' Dazzajoli, dell' Elezione, e degli Obblighi de' Canovieri.

XV. Avranno particolar premura i detti Cancellieri di consegnare ogni anno avanti il principio del mese di Gennaro a ciaschedun Canoviere a forma di quanto è disposto dalla Circolare suddetta, un quaderno o sia Dazzajolo in carta non bollata, in cui siano descritte giustamente, e con tutta fedeltà le famiglie di qualunque Popolo, e a ciascuna di esse sia assegnata la quantità del Sale proporzionata al consumo delle Persone, e Bestie da cacio di dette Famiglie respettivamente, com'è stato accennato, affinchè i Canovieri abbiano in detto quaderno o Dazzajolo gli assegnamenti di Persone, e Bestie da cacio bastevoli

per

per l'esito della tassa, e possino descrivere, come sono tenuti, in credito di ciascuna Famiglia le levate del Sale, che giornalmente saranno fatte, e detti quaderni o Dazzajoli avrà cura ogni Cancelliere di ritirare subito terminato l'anno dai Canovieri suddetti per conservarli nella sua Cancelleria.

XVI Considerando particolarmente, che alla buona condotta del ministero dei Sali può molto contribuire il contegno dei Canovieri, conviene perciò che siano note ai Cancellieri Comunitativi le incumbenze dei medesimi, all'effetto che in ogni occorrenza possano i Cancellieri predetti istruirli, e dirigerli col fine sempre di procurare il bene, ed il miglior vantaggio delle Comunità, al servizio delle quali sono destinati.

XVII. L'Elezione dei Canovieri dovrà seguire nove mesi avanti che essi entrino nell'esercizio della loro carica, cioè dentro il mese di Marzo dell'anno precedente, e farsi (conforme è stato ordinato con Sovrano Motuproprio del dì 16. Agosto 1780. per i Canovieri del Contado, e Distretto di Firenze) di tre anni in tre anni per partito del Consiglio Generale Comunitativo, con divieto di tre anni per chi avrà esercitato detto Impiego di Canoviere, e senza che si possa obbligare alcuno ad accettare l'Impiego suddetto. I Canovieri eletti come sopra dovranno dare alla loro respettiva Comunità uno, o più Mallevadori idonei da approvarsi dalla Magistratura Comunitativa per l'adempimento de' loro obblighi in tale esercizio, restandone responsabile la Comunità medesima; E quando si tratterà di rinnova-

re

re tale Elezione, gli Jusdicenti ne saranno prevenuti dalla Cancelleria dell' Uffizio del Sale di Siena con Lettera circolare secondo la formula di N. IV.

XVIII. I predetti Canovieri muniti di una Lettera del respettivo Cancelliere Comunitativo giustificante la loro elezione, e di avere essi data l' opportuna mallevadoria alla Comunità, si presenteranno alla Cancelleria del Sale in Siena, dalla quale riceveranno una Patente firmata dal Direttore di quella Dogana, conforme al Modello di N. V., ed unitamente un' Istruzione, come al N. VI., della qual Patente si prenderà registro in detta Cancelleria.

XIX. Dovranno poi i medesimi Canovieri esibire la suddetta Patente al respettivo Cancelliere Comunitativo, il quale la registrerà similmente negli Atti della sua Cancelleria, e ciò eseguito potranno levare, o mandare a prendere il Sale che gli abbisogna, o ai Magazzini di Siena, o a quelli di Castiglione, secondo la già fatta dichiarazione delle respettive Comunità, e saranno obbligati tener sempre provviste le loro Canove a forma del Capitolo XVI. della Legge Generale del Sale del 1701., che dispone quanto appresso = Procurino di tenere le loro Canove ben „ provviste, ed abbondanti di Sale per gli bisogni de' Popoli di modo che nessuno ne patisca, „ e perciò si proibisce loro, in mancanza di Sale, di poterne pigliare in presto da altri Salajoli per rivenderlo nelle loro Salaje, sotto pena di scudi due per staro, ed avendosi dal Magistrato loro notizia, che ad alcun Salajolo sia „ man-

„ mancato per qualche tempo il Sale, non sarà
„ poi quel tal Salajolo ascoltato, in caso che per
„ qualche cagione, o pretesto pretendesse qualche
„ diminuzione o defalco della tassa assegnata-
„ li." =

XX. Dovrà in seguito ciascun Canoviere avanti il principio del suo esercizio farsi consegnare dai Rappresentanti, e dal Cancelliere della Comunità il quaderno della Distribuzione del riparto della tassa del Sale, o sia Dazzajolo, di cui si è parlato nel §. XV. con osservare intorno a ciò quel più che dispone la Legge Generale del 1701. = ivi = Deve essere principal cura
„ dei medesimi Deputati avanti il principio del
„ loro Ministero, farsi consegnare dai Rappresen-
„ tanti, e dal Cancelliere delle Comunità i soli-
„ ti Quaderni del Sale in foglio aggiustati, e
„ numerati, nei quali siano descritti con adequa-
„ to spazio fra una partita, e l'altra tante boc-
„ che, e bestie da frutto, che bastino all'esito
„ di tutta la tassa, e che in quelli sia fatta la
„ repartizione del Sale, come nel Capitolo pre-
„ cedente si dispone; e caso che ai suddetti Sa-
„ lajoli non fossero consegnati in tempo debito
„ tali Quadernucci, e non contenessero il prefato
„ numero di bocche, e bestie, e la predetta re-
„ partizione, dovranno i medesimi Canovieri fa-
„ re istanza ai suddetti Rappresentanti, e Cancel-
„ liere che i medesimi Quadernucci sieno ridotti
„ al dovere, e darne parte ancora al Provvedi-
„ tore Generale de' sali, il quale non mancherà
„ dare le commissioni opportune perchè tutto sia
„ eseguito nel modo, e forma, che vien dispo-
„ sto

„ sto nella presente Legge, acciocchè il Deputa-
„ to o Deputati del Sale possano con maggior fa-
„ cilità esitare, come sono tenuti tutta la tassa
„ ai loro Comuni assegnata: altrimenti in caso
„ di taciturnità non saranno detti Salajoli ascol-
„ tati, quando pretendessero qualunque defalco
„ per il Sale avanzato; Ma si farà loro pagare
„ con le solite pene senza speranza di poterlo
„ conseguire, o esitare."

XXI. Parimente all'occasione delle levate del Sale, che faranno i Canovieri tanto da per se, che per mezzo di Vetturali, osserveranno colla maggiore esattezza le diligenze prescritte nella presente Istruzione.

XXII. Dovrà ciascun Canoviere levare, e rifinire a suo rischio, e schiena l'intiera Tassa del Sale assegnata annualmente alla Comunità, e doppo la fine dell'anno sarà tenuto pagare al prezzo fissato il Sale levato, ed anco l'avanzato di Tassa, o non levato senza poterlo avere, con più le pene del quindici per cento, al qual pagamento saranno obbligati in solidum il Canoviere, e i Mallevadori, com'è spiegato nell'Istruzione stampata annessa alla Patente di sua elezione.

XXIII. Al saldo de' conti, che dovrà farsi annualmente sarà abbuonato ai detti Canovieri tutto quello che giustificheranno di non aver potuto esitare per la morte, assenza, povertà, e mendicità delle Persone, e per la morte delle bestie da cacio consegnate loro per debitrici nei Quadernucci della distribuzione del Sale, dovendo il Cancelliere Comunitativo fare le fedi occorrenti quando ne fosse richiesto per far conseguire i defalchi,

falchi, che si dovessero, da approvarsi dall' Auditore del Governo secondo il metodo vegliante.

XXIV. Non potranno i Canovieri pigliar Sale in presto da altri Canovieri sotto pena di scudi due per staro, per rivenderlo nella sua Canova, e non potranno nè comprare, nè contrattare, nè in altra forma ricevere Sale per usare e rivendere, o altro farne, da Persone non legittime, sotto le pene espresse nelle suddette Istruzioni, e dalla Legge Generale del Sale del 1701. = ivi =
„ Negli Stati di S. A. R. dovrà ognuno consumare il Sale, che dall' Uffizio, o dai suoi Ministri, Salajoli, Canovieri, o altre Persone acciò specialmente deputate, sarà tenuto per vendere, si dispone però che nessuna Persona fuori delle suddette, sia chi si voglia, possa vendere, dispensare, donare, barattare, o in altro modo alienare, e contrattare; siccome all' incontro nessuno potrà da altri, che dal suddetto Uffizio, suoi Ministri, e Deputati comprare, ricevere, o contrattare come sopra tanto all' ingrosso, che a minuto, Sale, o Salina di alcuna sorte, ancorchè fosse Sale di S. A. R., e dell' Uffizio del Sale, o di quello assegnato, e distribuito ai Popoli, e alle Persone sottoposte alla Tassa, sotto pena di scudi venticinque per la prima volta, per la seconda di scudi cinquanta, e per la terza di scudi cento, e arbitrio del Magistrato. "

XXV. E per quanto deva essere a carico dei Canovieri il sito, ove custodiranno il Sale, saranno non ostante in obbligo di tenerlo in luogo commodo, e asciutto, e venderlo nei soliti tempi

pi

pi a pesi, e misure giuste, e con fare a quest' effetto rivedere in avvenire in tutte le Comunità, niuna eccettuata, le loro stadere, e bilance due volte l' anno con l' emolumento alla Cancelleria di soldi quindici per marcatura, oltre soldi quattro al Marcatore sotto la solita pena di soldi sette mancando, e non daranno Sale ad alcuna Persona, che abiti fuori della loro respettiva Giurisdizione, alle pene ingiunte come sopra al §. XXIV.

XXVI. Dovranno altresì i Canovieri vegliare perchè dagl' Insalatori di carne, e caci sia osservata la Legge del 1701. relativamente ai medesimi = ivi = Chi vorrà negli Stati di S. A. R.
„ sottoposti alla tassa del Sale, e particolarmente
„ verso i luoghi del confino, insalar carne, pro-
„ sciutti, o caci, dovrà levare il Sale, che per
„ ciò gli bisogna, dal Salajolo di quella Giuri-
„ sdizione, a cui sono sottoposti: senza poter
„ mai portare a salare detta carne, o caci fuori
„ degli Stati di S. A. R., nei luoghi dove il
„ sale si vende a minor prezzo o in qualsivoglia
„ altro luogo, immune = Ed acciocchè il Sala-
„ jolo o Deputato del Luogo possa riconoscere se
„ dalla sua Canova i suddetti Insalatori abbiano
„ levata la quantità del Sale proporzionata all'
„ insalatura di detta carne, o caci, dovranno i
„ Pizzicagnoli, Macellari, ed altri, che voglio-
„ no salar carne, dar nota al Deputato del Sale
„ di quel luogo nel termine di giorni otto, do-
„ po la fine del Carnevale di ciascun' anno, di
„ quanta carne abbia insalato e dove la conser-
„ vino, ed i Pastori, o insalatori di cacio deb-

„ bano dare la medesima nota annualmente per
„ tutto il dì 15. Luglio; ed allora, e dopo detti termini potrà il Salajolo visitare, e far visitare le case, botteghe, e negozi di tali persone, e trovandosi che non abbiano levato da detto Salajolo il Sale proporzionato a detta insalatura, incorrano in ciascuno di detti casi nella pena di scudi cinquanta, e di dover pagare al Salajolo il Sale non levato da lui. =
„ E se facessero resistenza o impedissero il Salajolo, o altri per lui di fare, o far fare i suddetti riscontri, incorreranno di più nella pena di tre anni di confino a Pisa.

XXVII. Come pure invigileranno che i Ministri, ed Esecutori di Giustizia del Tribunale, al quale sia sottoposta le respettiva Canova, procurino, che sia impedita qualunque introduzione di Sale forestiero, e qualunque altra trasgressione in materia di Sale nei Luoghi sottoposti alla sua Giurisdizione, restando espressamente proibito ai Canovieri medesimi di comprarne, tenerne, venderne, o usarne sotto le pene prescritte nella Legge de' 4. Novembre 1682.

XXVIII. Avvertiranno inoltre di praticare tutte le diligenze prescritte al Capitolo 13. della precitata Legge del 1701. nei casi che qualche Particolare, che abitasse in luogo, ove si usa il Sale colorito passasse ad abitare in luoghi ove si usa Sale bianco, e così reciprocamente, come pure per quei Particolari che transitano col Sale tinto dai Luoghi, ove si usa Sale bianco, e similmente per quelli, che col Sale bianco passassero per quei luoghi ove si usa Sale colorato = ivi =

„ Di-

„ Dichiarando che se qualche Persona di quelle
„ che abitano famigliarmente nei Luoghi dove si
„ darà il Sale colorito, dovesse, o volesse colla
„ sua Famiglia tornare ad abitare, o stanziare in
„ altri luoghi, dove si adoperi il Sale bianco,
„ ed avesse levato dal Salajolo del suo Comune,
„ o Popolo a conto della sua tassa tanta quanti-
„ tà di sale, che le ne avanzasse al tempo
„ della sua partenza da quel Comune, giac-
„ chè questa tale Persona non potrebbe portare
„ quel Sale così colorito nei luoghi del bianco,
„ si dispone, e comanda, che il Deputato, e
„ Salajolo di quel Comune d'onde partisse quel-
„ la tal Famiglia, debba e sia tenuto ripigliare
„ quel Sale, che veramente le avanzasse, e resti-
„ tuirle il prezzo di esso; avuto però riguardo
„ alla rata che quel'a tal Famiglia ne deve aver
„ consumato a proporzione delle bocche, e bestie
„ che ha, e del tempo decorso in quell'annata:
„ E l'istesso all'incontro s'intenda di quelli, che
„ dai luoghi dove si usa Sale bianco volessero
„ tornare ad abitare nei luoghi del colorito: In
„ oltre se si desse il caso che qualche Persona
„ dei luoghi dove si darà il Sale tinto, per tor-
„ narsene alla propria Casa, dovesse per necessi-
„ tà passare col Sale tinto levato dal Salajolo del
„ proprio Comune per qualche luogo di quelli,
„ dove si vende il bianco, acciocchè non incor-
„ ra in pericolo di essere trovato con detto Sale
„ nei luoghi dove non può tenersi, nè portarsi;
„ il Salajolo, o Deputato di quel tal Comune,
„ donde sarà levato il Sale tinto, deva fare una
„ polizza a quella Persona, che l'avrà levato,

 „ no-

„ notando in essa il giorno, il nome di chi leva
„ il Sale, e la quantità di esso, perchè avendo
„ quella non dovrà essere molestato; Altrimenti
„ senza detta polizza incorrerà nelle pene come
„ sopra imposte: Ed il medesimo si dovrà osser-
„ vare per quelle Persone, che avendo levato il
„ Sale bianco dal Deputato del proprio Comune,
„ sieno astrette per tornare alle proprie case, di
„ passare per il Territorio di quei luoghi, dove
„ si consumerà il tinto. Avvertendo, e coman-
„ dando a tutti i Deputati di qualsivoglia luogo
„ che nell'uno, e nell'altro caso non facciano le
„ licenze, e polizze suddette se non a quelle
„ Persone, che per necessità sono astrette nel tor-
„ nare alle loro case passare col Sale levato dal
„ proprio Salaiolo per quei luoghi, dove tal Sa-
„ le, in vigore della Legge sia proibito, e a
„ non le fare se non per quel tempo proporzio-
„ nato che basti per arrivare a dirittura dal luo-
„ go d'onde è levato il Sale, alla casa di quel-
„ lo che l'ha levato ed al più per un giorno,
„ e senza spesa, acciocchè non seguano con que-
„ sto pretesto dei disordini, e delle trasgressioni,
„ ed altrimenti facendo i medesimi Deputati, e
„ Salaioli saranno puniti ad arbitrio del Magi-
„ strato. =

ARTICOLO IV.

Dei Debitori per levate di Sale.

XXIX. Otto giorni avanti la scadenza di ciascun quartale, e un mese avanti che termini l'

annata

annata dovranno i Canovieri far pubblicare un Proclama, col quale si notifichi, che quelli che non avranno levato il Sale della sua Canova come sono tenuti di fare, debbano levarlo nel termine di otto giorni, altrimenti faranno i detti Canovieri uno spoglio di tutte quelle Persone secolari, che fossero rimaste in dietro, e quello consegneranno al Giusdicente, perchè siano fatte eseguire realmente, con aver riguardo però ai veri miserabili, e a chi avesse avuto legittimo impedimento; e rispetto alle Persone Ecclesiastiche che parimente restate in dietro alle levate, ne trasmetteranno una nota al Direttore della Dogana di Siena, perchè da esso siano fatte le diligenze opportune presso di chi occorre.

XXX. Sarà parimente noto ai Canovieri che passato l'anno non potranno procedere ad alcuna esecuzione contro i Debitori del sale non levato, essendoli soltanto permesso di far proseguire fino alla consumazione i gravamenti che fossero stati fatti dentro l'anno, e qualora per tal causa occorresse loro di giustificare il credito, dovranno i Cancellieri fare ad Essi un attestato secondo quello che risulta nel Dazzajolo contro la Persona gravata a forma degli Ordini veglianti.

XXXI. Non saranno ammessi, nè confermati al godimento di Benefizj, o Impieghi dipendenti da Comunità o Luoghi Pii, quegli Ecclesiastici, che avessero debito col respettivo Canoviere per dipendenza di Sale non levato, e non potranno parimente percipere quegli onorarj, elemosine, o altro, che ritirano dalle Comunità, prima che sia saldato l'intiero loro debito, altrimenti i

Cancellieri saranno obbligati a pagare del proprio.

XXXII. Parimente non sarà approvato veruno stanziamento a favore degli Ecclesiastici debitori della levata del Sale, comprendendo in questa disposizione i Conventi dei Regolatori, ed i Monasteri.

XXXIII. Non potranno parimente i Morosi domandare alcun Impiego se saranno debitori per più di un anno, qualora non ottengano grazia da S. A. R. di esser rimessi in buon giorno.

ARTICOLO V.

Dei Vetturali, e Conduttori del Sale, e obblighi dei medesimi.

XXXIV. All'effetto che non sia trascurata cosa alcuna, e per rendere informati i Cancellieri di tutto ciò che può interessare la loro ispezione in un affare di non leggiera importanza, dopo avere annunciati gli Articoli che contengono le incumbenze dei Cancellieri medesimi, e quelle che appartengono ai Canovieri, saranno descritte in appresso quelle ancora, all'osservanza delle quali sono tenuti i Vetturali, o Conduttori del Sale, affinchè i Cancellieri Comunitativi possano sempre essere in grado d'istruire, e dirigere per il bene del servizio ognuno a cui sperti l'esecuzione dei Regolamenti in materia di Sale.

XXXV. I Canovieri che caricheranno il Sale ai Magazzini di Siena per approvisionare la loro Comunità dovranno essere muniti di una Lettera di credenza dal Giusdicente, o Priori giustificati-

va

va essere il Renditore di essa il vero Canoviere, o suo legittimo mandato, e dovrà essere presentata al Cancelliere di quell Uffizio, il quale dopo avere riscontrato se il respettivo Canoviere ha dato le opportune assicurazioni di Mallevadoria approvata secondo gli Ordini, dovrà ordinare allo Scrittore Magazziniere, che consegni al medesimo la quantità del Sale richiesta alla ragione di libbre cinquantatre per ogni staro.

XXXVI Consegnato che sarà il Sale come sopra dal Magazziniere ai detti Canovieri, o loro Vetturali, dovrà il Cancelliere dell'Uffizio munire i medesimi di un Manifesto stampato, nel quale noterà l'anno per cui deve servire il sale, la Comunità, il Nome del Salajolo, o Vetturale che farà il trasporto, con individuare ancora la quantità delle stara, e delle libbre, il numero delle sacca, ed il peso delle medesime, e la quantità, e qualità delle bestie, che faranno detto trasporto, e con dichiarazione che arrivato che sia il sale alla Comunità, prima che sia scaricato, venga manifestato al Giusdicente del respettivo luogo, e in sua assenza ai Rappresentanti o Camarlingo, quali abbiano l'obbligo di fare subito il ripeso, e recognizione del detto sale, e di notare ciaschedun peso a tergo del detto Manifesto, e trovandovi variazione, o qualche difficoltà, ne dovranno prender nota a parte con darne conto al Direttore dell' Amministrazione Generale in Siena, acciò dal medesimo possano darsi gli ordini opportuni.

XXXVII. E se alcuno di detti Canovieri, e Vetturali sarà trovato senza il detto Manifesto

potrà essere arrestato col Sale, e con le bestie, come se il medesimo fosse stato rubato, e incorrerà nella pena di lire quattro per staro di Sale da disporsene secondo gli ordini.

XXXVIII. Dovranno ancora essere muniti detti Canovieri, o Vetturali della Bulletta stampata firmata dal Cancelliere di detto Uffizio, nella quale sarà notato il Nome della Comunità che fa levare il Sale per di Lei servizio dal Magazzino Generale di Siena, e nella quale dovrà essere individuato il numero delle sacca, e stara di Sale, e la Porta, per cui vorranno transitare, qual bulletta dovranno lasciare nelle mani dei Ministri della respettiva Porta.

XXXIX. Sarà obbligo ancora di detti Canovieri, o Vetturali, ricevuto che avranno il Sale dai Magazzini di Siena, di caricarlo sopra le bestie, e direttamente senza fermarsi in alcun luogo dentro la Città, stradare le medesime a quella Porta, per la quale dovranno uscire, sotto la pena mancando dell'arbitrio rigoroso dell' Auditor Fiscale di detta Città.

XL. Dovranno altresì aver presentata alla Comunità respettiva nel termine di tre giorni dal dì della levata tutta quella quantità di Sale, che avranno caricato ai Magazzini per servizio della medesima, altrimenti saranno puniti ad arbitrio del predetto Auditor Fiscale.

XLI. Per quello poi che riguarda i Canovieri di quelle Comunità, che si sono dichiarate di levare il Sale dai Magazzini di Castiglione, dovranno i medesimi prima di fare le loro levate del Sale ricevere dal Cancelliere dell' Uffizio di Siena

Siena un Ordine, o sia Decreto in stampa diretto a quel Ministro de' Sali, nel quale dovrà essere notato l'anno, per cui deve servire il Sale, il Nome della Comunità, e del respettivo Canoviere con la quantità precisa delle stara, le quali saranno relative alla Tassa imposta alle Comunità medesime, e che dovrà consegnarli sopra al detto Decreto unito alla Lettera di credenza del Giusdicente o Priori giustificativa essere il Renditore di essa il vero Canoviere, o suo legittimo Mandato, alla ragione di libbre cinquantatre per ogni staro, e dovrà il detto Ministro di Castiglione creare sempre Debitore l'istesso Canoviere della quantità del Sale pesato, e consegnato ancorchè lo facesse levare in una o più volte e non Vetturali, o Mandati, coll' obbligo al Canoviere medesimo di dover lasciare nelle mani del Ministro suddetto il citato Decreto unitamente alla Lettera di credenza.

XLII. Nell' atto che sarà consegnato dal Ministro di Castiglione, in esecuzione del detto Decreto di Sale ai Canovieri o loro Vetturali, dovrà il medesimo far bollare tutte le sacca, ove sarà posto il Sale, col Marco dell' Uffizio, e dovrà dipoi consegnare ai medesimi il Manifesto, con l' individuazione della quantità del Sale che sarà stato levato alla sopradetta ragione di libbre cinquantatre per staro, del numero delle Bestie, e Sacca nelle quali sarà posto, del Nome del Canoviere, e Vetturale che ne farà il trasporto, unitamente alla fattura dei Pesi in piè del detto Manifesto, delle Sacca, Catene, e Sale predetto.

XLIII. I Vetturali poi che anderanno a caricare

care la Saletta a Volterra, e quelli che anderanno a caricare il Sale a Castiglione per trasportare l'una, e l'altro ai Magazzini di Siena, doveranno prima ricevere la Lettera Credenziale dall' Uffizio di Siena per essere autorizzati al trasporto, e in appresso esser muniti i primi della Polizza del Provveditore dei Sali di detto luogo comprovante la quantità delle Sacca state loro consegnate; Ed i secondi una Lettera del Ministro de' Sali di Castiglione diretta al Cancelliere dell' Uffizio di Siena con l'individuazione del Comune, Nome, e Cognome del Vetturale, e della quantità delle stara state consegnate; del numero delle sacca, e Bestie, e Peso del Sale medesimo ragguagliato alla ragione di libbre cinquantadue per staro, all'oggetto che possino farsi gli opportuni riscontri, con obbligo preciso ai detti Vetturali di aver presentato nell'Uffizio del Sale di Siena quella quantità di Sale stata loro consegnata nelle Sacca almeno dentro il tempo, e termine di giorni quattro alla pena mancando della perdita delle Vetture che importerà il trasporto del Sale predetto, e dell' arbitrio rigoroso dell' Auditor Fiscale.

XLIV. Servirà di regola generale che i Canovieri sono tenuti a qualunque calo, e mancanza che possa seguire nei trasporti, lasciando ai medesimi ogni più opportuno regresso contro i Vetturali, ai quali non dovrà abbuonarsi che il calo di una libbra per staro di conformità al Rescritto de' 23. Ottobre 1765.

XLV. Resta proibito a tutti, e ciascheduno dei detti Vetturali di appropriarsi, e molto meno

no di vendere, o in qualunque altra maniera di far eſito del Sale ſtato loro conſegnato alla pena per i traſgreſſori che viene comminata a quelli che da luogo di minor prezzo introducono Sale in luogo di prezzo maggiore.

XLVI. E perchè venga tolta di mezzo per quanto è poſſibile qualunque fraude, e non ſi dia luogo ad alcuna mancanza, e traſgreſſiore, ſarà preciſo obbligo del Miniſtro de' Sali in Caſtiglione tutte le volte che conſegnerà Sale ai Canovieri e Vetturali come ſopra per traſportarſi alle Comunità, o ai Magazzini di Siena di far ſerrare le ſacca ove ſarà poſto il detto Sale in modo che le medeſime non poſſano aprirſi, e perciò farà bollare ciaſcuna di eſſe facendole forare con quadrello tanto ſotto che ſopra alla legatura, con dare dipoi due avvolte con ſpago nell' imboccatura di dette ſacca; e nell' eſtremità di eſſo dovrà apporvi il Bollo, talmentechè non poſſano aprirſi ſenza ledere il medeſimo, e tutto all' oggetto che non poſſa introdurſi in alcun ſacco, nè toglierſi dal medeſimo alcuna quantità di Sale.

XLVII. E arrivati che ſaranno i Canovieri, e Vetturali nel luogo per cui il Sale ſarà deſtinato, e non vi foſſe il Giuſdicente, nè il Cancelliere, nè i Rappreſentanti, nè il Camarlingo della Comunità, in tal caſo per giuſtificazione dell' arrivo del Sale, e della quantità del medeſimo, ſervirà per quelli che lo caricano ai Magazzini di Siena una fede di due Teſtimoni che a tergo del Manifeſto atteſtino eſſere arrivate alla Comunità le ſacca del Sale nella quantità deſcritta nel medeſimo, e di eſſerſi trovati preſenti a

farne

farne il ripeso. E rispetto agli altri che caricano a Castiglione attestino i detti due Testimoni a tergo del dettto Manifesto essere arrivate alla Comunità le sacca del Sale con i Marchi intatti, e di essersi trovati presenti a farne il riscontro, e di avere staccati i Bolli, i quali non potranno detti Canovieri, e Vetturali staccare da per se stessi alla pena dell'arbitrio dell' Auditor Fiscale.

XLVIII. E se gli detti Canovieri, o Vetturali in vece di condurre tutta la quantità del Sale al suo destino, lo lasciassero, o lo vendessero per la strada, o non lo presentassero tutto alla loro respettiva Comunità per dove è fatta la spedizione, dovranno i medesimi essere condannati alla perdita del Sale, e più in Scudi due per ogni staro, ed inoltre il Canoviere sarà impostato in pene, come se il detto Sale non fosse stato levato nei tempi stabiliti dagli Ordini.

IL. E nel caso che i Canovieri o Vetturali sopraddetti vendessero alcuna benchè minima quantità di detto Sale in un luogo ove il prezzo fosse maggiore, che in quello del destino, o che dopo condotto al destino lo portassero in luoghi, o Comunità ove si vendesse a maggior prezzo, dovranno a forma della Legge de' 4 Novembre 1682. soggiacere alla pena della Galera per anni cinque per ciascuna volta, e Persona.

L. Se appresso alcuno de' Canovieri, Vetturali, o Conduttori che riceveranno il Sale dai Magazzini tanto di Siena che di Castiglione per trasportarlo alla loro Comunità, sarà trovata alcuna quantità di Sale, oltre quella ricevuta da detti Magazzini, e notata nei Manifesti, si presumerà

Sale

Sale furtivo, ed incorreranno perciò nelle pene comminate dalla Legge de' 4. Novembre 1682. secondo quella quantità del Sale che fosse trovato loro; e nelle stesse pene incorreranno quei Vetturali che trasportano il Sale dai Magazzini di Castiglione a quelli di Siena, se sarà trovata loro quantità di Sale superiore a quella notata nella Lettera del Magazziniere di detto luogo.

LI. Tutti i Luoghi Pii dello Stato Senese che ricevono l'Elemosina del Sale da quell' Uffizio, e per essi i respettivi loro Vetturali, ricevuto che avranno il Sale, dovranno caricarlo sopra le Bestie, e immediatamente, e senza fermarsi in alcun luogo della Città dovranno stradarsi a quella Porta che conduce al loro destino, con dovere esser premuniti sì della Bulletta che del Manifesto in conformità di quanto è stato detto di sopra, rispetto ai Canovieri, e Vetturali che caricano il Sale per servizio delle Comunità.

SUA ALTEZZA REALE ha rescritto = Approvansi le presenti Istruzioni. Dato li 26. Settembre 1780.

V. ANGELO TAVANTI.

F. A. BONFINI.

Doven-

I.

Dovendosi a forma degli Ordini procedere alla nuova Tassa del Sale nelle solite forme, perciò commetto a VS. quanto appresso.

I. SUbito ricevuta la presente, farà pubblicare una Notificazione contenente, che nel termine di un mese, dal giorno della pubblicazione di essa, tutti, e ciascun Capo di Casa, abitanti nei luoghi sottoposti alla di lei Giurisdizione abbiano dato ai Rappresentanti il Popolo, e Comune respettivo, da cui dependono, la Nota vera e giusta per via di portate in scritto, di tutte le persone delle loro famiglie di qualunque stato, e condizione siano, sì maschi, come femmine, piccoli, e grandi che si trovino nelli Stati del Granducato di Toscana, e fuori di essi, ponendo l'età di ciascuna persona; come ancora detti Capi di casa abbiano presentata dentro il suddetto mese, la nota di tutte le bestie da cacio grosse, e minute, e tanto di quelle che sono in detti Stati, quanto di quelle che fossero fuori, purchè le Persone, o bestie per ordinario siano solite abitare, stare, e tornare in detti Stati, osservando di dichiarare in dette Portate il nome della Chiesa, di cui sono popolani; Con comminazione, che non dando detti Capi di Casa dette Portate, o dandole non vere, e giuste, saranno irremissibilmente gastigati, e condannati in pena di Lire Cinquanta per ogni persona, e bestia, che mancasse,

caſſe, e più dell'arbitrio, conforme al §. 6. delle Iſtruzioni per i Cancellieri Comunitativi; E di tali mancanze ne ſaranno fatte le più eſatte ricerche, tanto dai Miniſtri di detto Uffizio, quanto da quelli che ſaranno perciò eſpreſſamente deputati dal Sig. Direttore dell'Amminiſtrazione Generale in Siena,

II. Pubblicata detta Notificazione, avrà a ſe il Cancelliere, e Rappreſentanti, reſpettivamente ciaſcun Comune, e Popolo della di Lei Giuriſdizione, ordinando loro per parte mia, che prontamente, e con ogni poſſibile diligenza, procurino di avere le ſuddette Portate, e Deſcrizioni giuſte delle Perſone, e beſtie da cacio; e non vi eſſendo detto Cancelliere intervenga il Notaro Civile del Tribunale in ſuo luogo con detti Rappreſentanti; portandoſi ancora a Caſa di ciaſcuna Perſona per riſcontrare, e vedere ſe ogni Capo di Caſa abbia dato la Portata giuſta, e con combinarle in caſo di dubbiezza con i Libri dello Stato dell'Anime dei reſpettivi Parochi.

III. Ricevute, e riſcontrate che averanno detti Rappreſentanti nella forma indicata tali Portate, le conſegneranno coſtì alla preſenza Sua a uno de' ſuoi Uffiziali, o Miniſtri che le parrà più a propoſito, il quale con detto Cancelliere, le ſcriverà a numero in un Quadernuccio, diſtinguendo Popolo per Popolo, Comune per Comune, con eſprimere ſempre il nome delle Chieſe Curate, notandovi il Capo di Caſa, col nome del Padre, il cognome, e ſoprannome co' nomi di ciaſcuno di ſua Famiglia di qualunque condizione, e ſtato ſia, e con l'età loro, tirando

do fuora il numero delle persone, e delle bestie, fuoco per fuoco; Ed alle Genti di campagna, o genti basse, che per lo più non hanno cognome, o casato, vi scrivano il nome loro, del Padre, il soprannome, o nomignolo, il mestiero che fanno, ed il nome del Podere, e luogo dove quel tale abita, perchè si possano più facilmente ritrovare; Al qual effetto ordinerà che i Casati di dette Famiglie siano descritte in detti Quadernucci per via di Alfabeto, e non già i Nomi, e cognomi, come più volte è seguito, usando ancora diligenza che tali Portate non si smarrischino, dovendo servire negli anni avvenire per riscontro, quando si faranno i Quadernucci annuali da consegnarsi ai Canovieri per la distribuzione de' Sali; E se i Cancellieri non ne terranno conto, o almeno non si riserveranno copia del Quadernuccio, o Quadernucci, che si formeranno con dette Portate, ne saranno ricercati e gastigati particolarmente quando negli anni futuri non si trovassero tutte le Persone, e bestie che si contengono in dette Portate per consegnarsi ai Canovieri, e non si trovasse che esito sia stato di loro.

IV. Quando in codesta sua Giurisdizione vi siano i Canovieri, o Amministratori del Sale, farà loro notificare, come tiene ordine da me di fare queste descrizioni acciò possano, se vogliono, intervenirvi, e darà ai medesimi ogni comodità perchè possano ritrovarsi, e procurare che le descrizioni suddette si facciano giuste, e fedeli.

V. Terminati detti Quadernucci, immediatamente avrà a se due, o tre Vecchi di ciascun Comune, e Popolo, co' quali, ed alla presenza del

del Cancelliere, e de' Canovieri, se vi siano, riscontrerà tutte le Portate dategli, e notate in detti Quadernucci, e trovandosi alcuno che non fosse notato in detti Popoli e Comuni, lo farà notare nel Comune, e Popolo dove mancasse, ed avvertirà tali vecchi, come ancora gli altri a ciò destinati a dare le informazioni fedeli, e giuste; poichè se per loro malizia, e negligenza sarà tralasciata alcuna Persona, o bestia da cacio, si faranno venire a Siena, e contro di loro si procederà a quelle mortificazioni che parranno dovute al loro mancamento, come viene disposto al §. 6.; Siccome avvertirà il Cancelliere ad aver premura che siano date le Portate giuste, e col vero numero delle Persone, e delle bestie da cacio, essendo principalmente suo obbligo l'invigilare a ciò con ogni maggior attenzione.

VI. Fatti che saranno i suddetti riscontri, si faranno in piè di ciascuna faccia di detti Quadernucci i sommati tanto delle Persone di qualunque stato, e condizione siano, come delle bestie da cacio distinte fuoco per fuoco. Detti sommati poi si riporteranno in piè di ciascun Popolo, e Comune dove ne sarà fatta una Recapitolazione; Ed in fine del Quadernuccio si riporteranno tutte le Recapitolazioni particolari Popolo per Popolo, Comune per Comune, perchè possa rilevarsi tutto distintamente, e con chiarezza.

VII. Farà ancora notare in piè di detti Quadernucci i nomi di quelli, co' quali avrà fatto detto riscontro come del Cancelliere, Ministri, Rappresentanti, o d'altri che saranno intervenuti alla descrizione suddetta, acciò in caso di richia-

mi, o disordine alcuno, io possa conoscere nominatamente chi abbia negligentato, ed ommesso di fare il debito suo, e contro di lui risolvere quello che parrà opportuno.

VIII. Dopo che sarà stato adempito a tutto quello e quanto sopra si è detto, ed essendosi assicurata che siano state descritte e notate ne suddetti Quadernucci tutte le Persone, e bestie ec. li rimette à per tutto il mese di
prossimo futuro e prima se sarà possibile, insieme con le Portate originali, e pervenuti che mi saranno, trovandosi mancare alcuni delle diligenze da me ordinate, gli ritornerò a medesimi Quadernucci per farli correggere, ed aggiustare con tutte le notizie e particolarità richiestele, ed a spese di chi avrà difettato.

IX. E se avanti che fosse terminata la suddetta descrizione finisse l' Uffizio di V S., o del Cancelliere, in tal caso consegnerà questa mia assieme con tutto quello ave à operato al di Lei Successore alla presenza del Cancelliere, ed il Cancelliere vecchio faccia il simile al nuovo, ragguagliando del tutto i Successori, e imponendo loro per parte mia che diano fine a quanto da me viene ordinato, e che per tutto detto mese di al più lungo mi siano rimessi detti Quadernucci bene ordinati, giusti, e fedeli, tanto circa il numero de' fuochi, e delle Persone di qualunque stato, e condizione, ed età, quanto circa il numero delle bestie da cacio: e consegnando al di Lei Successore cosa alcuna riguardante l' esecuzione de' presenti Ordini, prenderà dal medesimo ricevuta, quale presenterà nella Cancelle-

celleria del Sale per poter essere ammesso al Sindacato.

X. E perchè talvoltà è occorso che sia nata controversia fra i Giusdicenti, o loro Ministri, i Cancellieri delle Comunità, ed i Rappresentanti di esse ricusando, o negligentando di fare quanto vien loro ordinato; Perciò trovando Ella chi negligentasse o ricusasse di fare il debito suo, me ne darà subito avviso per poter dare contro questi tali quegli ordini che parranno opportuni.

XI. E premendo di aver giuste, e fedeli le predette descrizioni, e Quadernucci, e con tutte le particolarità sopra enunciate, acciò i Popoli non ricevano aggravio nella Tassa, e distribuzione del Sale, avvertirà i suoi Ministri, Cancellieri, Rappresentanti, e altri, ai quali fosse commessa la cura delle predette descrizioni, e Quaderni, che procurino di farli, e li faccino con tutta quella pontualità, diligenza, e fedeltà che conviene, e nella conformità prescritta con questa lettera, che farà leggere ai medesimi, perchè non possano allegarne ignoranza, e gli avvertirà inoltre a non fare come hanno talvolta praticato alcuni, che si sono fatti lecito di commettere tali descrizioni ai Messi, o si sono serviti delle portate vecchie e date ad altro effetto, ovvero le hanno mandate in maggiore, o minor numero, secondo che pagano il Sale a minore o maggior prezzo, poichè se vi saranno richiami, o si riconoscerà tanto per le diligenze e riscontri che segretamente farò fare e quì, e nei Luoghi delle fatte descrizioni, quanto ancora per quelle che faranno i Ministri Deputati dal Sig. Direttore

della Dogana di Siena, che le predette descrizioni, e Quadernucci siano mancanti, saranno mandate persone apposta non solo a correggerli a spese di chi avrà errato, ma anco a processare quelli che avessero trascurato di fare diligentemente le loro parti, e si procederà ancora alla dichiarazione ed esecuzione delle pene tanto pecuniarie che afflittive, quanto di privazione di carica, e altre contenute nella Legge Generale del Sale del 1701. e specialmente riportato al suddetto §. 6. delle Istruzioni.

Mi avvisi prontamente di aver ricevuta la presente mia lettera con promettere di osservarne il contenuto in tutte le sue parti, e Nostro Signore la feliciti.

Siena dall'Uffizio Generale del Sale di S. A. R. li 17

Auditore del Governo.

II.

Subito ricevuta la presente coll'annesse Note della nuova Tassa del Sale assegnata annualmente ai Comuni, e Popoli della Giurisdizione di V. S. sottoposti a detta Tassa da cominciare il dì primo Gennaro prossimo futuro e durare tre anni, o quel più, o minor tempo che piacerà a S. A. R. farà notificare a' Rappresentanti e Cancellieri de' medesimi Comuni,

muni, e Popoli la Tassa del Sale loro toccante da levarsi dal mese di Maggio inclusive a tutto Settembre, e da pagarsene la valuta ogni trimestre al Camarlingo della Dogana di Siena da' Canovieri alle scadenze prefisse nella Istruzione, e sotto le pene e pregiudizj imposti a chi non leva il Sale a tempi debiti, e susseguentemente farà notificare, anco per pubblico Editto, che nessun Canoviere venda, o dia Sale ad alcuna persona, Famiglia che abiti fuori del suo Comune o Popolo, e nessuno respettivamente possa comprar sale da altri che dal proprio Canoviere.

Ricorderà ai Cancellieri l'obbligo loro di dovere ogni anno avanti l'entrate del mese di Gennaro, fare, e consegnare a ciascun Canoviere un Quadernuccio, in cui siano descritte giustamente, e con fedeltà, tutte le Famiglie di qualunque Popolo, e a ciascuna di quelle sia assegnata la quantità del Sale proporzionata al consumo delle Persone, e bestie da cacio di dette Famiglie respettivamente affinchè i Canovieri abbiano in detto Quadernuccio, o Quadernucci gli assegnamenti di Persone, e bestie bastevoli per l'esito della Tassa, e possano descrivere, come sono tenuti in credito di ciascuna Famiglia le levate del Sale che giornalmente saranno fatte, ed Ella, ed i suoi successori tanto nell'anno presente, quanto negli anni avvenire, unitamente co' rappresentanti, e Cancelliere delle Comunità, e col Canoviere volendovi intervenire, dovrà distribuire, e dispensare nel *mese di Novembre*, e non prima tutta la Tassa da me assegnata a ciascun Comune, e Popolo, fra le Famiglie, e Persone de'

 mede-

medesimi Comuni con ogni avvertenza di diminuire alle Persone povere, e miserabili quella porzione di Sale che per la loro mendicità non potessero consumare, e questa repartire fra le Persone benestanti, Osti, Bottegaj, Pizzicagnoli, Macellari, ed altri simili che impiegano Sale per servizio delle loro Botteghe, e Negozj, a' quali secondo la loro qualità, esercizj, e guadagni, dovrà assegnarsene a proporzione maggior quantità, con riguardo però che tale repartizione proceda con rettitudine, e con mira di dare il suo dovere a ciascuno senza aggravare più l'uno che l'altro secondo gli Ordini ec. di modo che anticipatamente, e nel principio di ciascun Anno i Canovieri vedano, e sappiano chi sia tenuto a levar più, o meno Sale, e possano astringere a tempi debiti i morosi alla levata del Sale i quali Canovieri debbano avere principal cura di farsi dai Cancellieri ne' modi e tempi suddetti consegnare i mentovati Quadernucci, con assegnamenti sufficienti, e con la repartizione anticipata di qualunque Comunità, e quando non siano loro consegnati i suddetti Quadernucci nelle forme prescritte, dovranno darne conto a Me, e se ne facessero doglianze a Lei me ne darà avviso perchè siano dati gli ordini opportuni, e intimerà ai medesimi Canovieri che se staranno cheti, quando non ricevessero detti Quadernucci coll' antedetta distribuzione anticipata, saranno poi in capo all' anno rigettate, e non ascoltate le loro domande in caso d' avanzo di Sale, e che ne pretendessero defalchi, ma si farà loro pagare colle solite pene il Sale non levato, senza speranza di conseguir-

seguirlo, nè di poterlo evitare, E perchè non possa da alcun tassato addursi ignoranza della respettiva rata di Tassa, dovrà ciascun Canoviere delle Comunità tassate notificare a ciascun Capo di Casa la tassa assegnatagli con i soliti Polizzini.

Farà ancora noto a' predetti Canovieri che quando presentano nel Tribunale di Giustizia la nota dei Debitori perchè siano esecutati, e primo ancora nella medesima Nota che il loro credito procede da Sale non levato dalla Canova in quell' istess' anno, giacchè passato l' anno non possono dar molestia alcuna per detta dipendenza, ma solamente gli è permesso di domandare, e al Tribunale di concedere la prosecuzione dei gravamenti che fossero stati fatti dentro l' anno secondo gli Ordini veglianti. Avvertendo tanto detti Canovieri, quanto V. S. che se per detta dipendenza di Sale seguiranno esecuzioni dopo passato l' anno, saranno costretti, e Lei, e loro al rifacimento di tutte le spese, e danni causati alle Persone gravate.

Parimente ricorderà ai Rappresentanti, Cancellieri, e Canovieri, e a chi altri occorra l'obbligo e la cura che ciascun di loro deve avere intorno alla Tassa del Sale, e suo annuo reparto, con intimargli che contro chi trascurerà di fare non solo quanto nella presente, ed altre lettere viene ordinato; ma ancora tutto quello che più espressamente vien disposto nella Legge generale del Sale si procederà a quelle pene che per la medesima Legge vengono imposte.

Ed acciò il tenore di questa mia sia noto anche ai suoi successori e possano ridurre a memo-

ria de' Rappresentanti, dei Cancellieri, e dei Canovieri l'obbligo di ciascuno di loro, la farà nel fine dell'Uffizio consegnare al suo Successore; Ed i Ministri portino fede di tal consegna nella Cancelleria dell' Uffizio del Sale, senza la quale non otterranno il Sindacato. Eseguisca con ogni puntualità, risponda, e nostro Signore la feliciti.

Dalla Cancelleria del Sale

Auditore del Governo Giudice Camerale.



III.

Mi ha commesso questo Sig. Auditore del Governo di scrivere a V. S., che il medesimo manda in questo giorno ai Giusdicenti la nuova Tassa del Sale assegnata annualmente a ciascuna delle Comunità tassate a bocche per la levata del Sale, e in specie a quelle sottoposte a codesta Cancelleria per durare tre anni dal primo di Gennajo avvenire o quel più, o minor tempo che piacerà a S. A. R., come V. S. vedrà dalle note che le saranno partecipate dai medesimi Giusdicenti; Perciò quando vi fosse qualche Comune, o luogo che si pretendesse aggravato nella suddetta Tassa V. S. riceva in carta i reclami colle ragioni per le quali si pretenda l'aggravio, e me li rimetta ad effetto che possa io rappresentarli al detto Sig. Auditore perchè risolva quello che stimerà giusto.

Ha

Ha ordinato ancora detto Sig. Auditore del Governo che V S., e tutti gli altri Cancellieri delle Comunità tassate unitamente con i loro Rappresentanti, e col Canoviere, se vuole intervenire, alla presenza ancora dei Giusdicenti procedano ogni anno nel *mese di Novembre*, e non prima al reparto, e distribuzione di tutta intiera la suddetta Tassa del Sale assegnata a ciascun Comune, e Popolo fra le Famiglie, e persone dei medesimi Comuni che procureranno sieno descritte giustamente, e con fedeltà, e a ciascuna di esse sia assegnata la quantità del Sale proporzionata al consumo delle Persone, e bestie da cacio delle dette Famiglie respettivamente affinchè i Canovieri abbiano in tempo le liste della distribuzione del Sale, e gli assegnamenti di Persone, e bestie bastevoli per l'esito della Tassa a ragione di libbre nove per bocca, di mezza libbra per bestia da frutto con avvertenza di diminuire alle Persone povere e miserabili quella porzione di Sale che per la loro povertà non potessero consumare, e questa repartire fra le persone benestanti, Osti, Pizzicagnoli, e altri simili, a forma del Rescritto del primo Ottobre 1633., ai quali secondo la loro qualità, esercizj, e guadagni dovrà assegnarsene a proporzione maggior quantità, con riguardo però che tale repartizione si faccia con rettitudine, e mira di dare il suo dovere a ciascuno senza aggravare più l'uno, che l'altro, al qual effetto dovranno dividersi le Famiglie tassate in tre Classi cioè di benestanti, mediocri, e poveri per meglio conoscer quelli ai quali converrà defalcare qualche porzione della sopraccennata im-

posta

posta di nove libbre, e quali altresì sopra i quali converrà repartire l'aumento resultante da questo defalco.

E perchè più facilmente possa V.S. eseguire, e far eseguire quanto le viene comandato rispetto alla suddetta repartizione, troverà in piè della presente una norma o sia facti specie, che per ragione di esempio viene figurata in un caso di distribuzione annuale di Tassa del Sale.

E siccome molto preme che la Tassa sia adequatamente repartita ai Popoli acciocchè tutti possano consumare il Sale che d'ordine di S. A. R. viene assegnato, e che non abbiano luogo di fare contrabbando di esso che sarebbe la rovina delle loro Famiglie, avvertino tanto V. S. quanto i Rappresentanti le Comunità di non fare parzialità alle persone nel procedere al suddetto Reparto annuale del Sale, e di usare tutte le diligenze possibili perchè ciascheduno sia posto nella respettiva sua Classe, poichè diversamente seguendo saranno esemplarmente gastigati quelli che avranno mancato di conformità a quanto vien disposto nelle Istruzioni.

Ed affinchè si possa ricorofscere, se la distribuzione suddetta sia stata fatta a dovere, ed esaminare ancora i ricorsi di chi si sentisse aggravato, sarà cura di V.S. che il reparto, e distribuzione del Sale secondo l'ordine di sopra espresso sia fatto ogni anno nel detto *mese di Novembre*, e non prima, e subito terminato detto Reparto Ella ne manderà a questa Cancelleria l'Attestato, il quale contenga un ristretto della quantità del Sale assegnato a ciascuna delle suddette Classi, di cui

per

per maggior chiarezza le mando l'oppresso formula. E quando per tutto il 15. del mese di Decembre di ciaschedun'anno non sarà giunto alla Cancelleria del Sale detto Attestato, si manderà a riceverlo a spese di V. S. e si prenderanno altre risoluzioni.

Quando Ella incontrasse per parte dei suddetti Rappresentanti, o di altri difficoltà alcuna nel dare esecuzione a quanto in questa si contiene, me ne dia subito parte acciò possa rappresentarlo al medesimo Sig. Auditore, da Cui saranno prese quelle risoluzioni che si crederanno più proprie.

Le ricordo ancora di consegnare ai detti Canovieri avanti il primo giorno di Gennaro, o almeno in detto giorno i Dazzajoli, e questi per ritirare dai medesimi Canovieri subito terminato l'anno per conservarli in codesta Cancelleria, con osservare che quando i Canovieri avessero dentro all'anno della loro Amministrazione fatto gravare qualche debitore per Sale non levato dalla Canova, e avessero bisogno di giustificare il credito per fare dopo passato l'anno proseguire il gravamento fino alla consumazione in tal caso dovrà farli l'Attestato del credito che apparisce nel Dazzajolo contro la Persona addebitata.

Attendo da V. S. l'avviso che abbia ricevuta la presente Lettera da registrarsi, o inserirsi nel Libro o Filza dove conserva gli Ordini che le vengono dati per servizio di cotesta Cancelleria, affinchè ancora in sua assenza possa essere quanto viene, come sopra prescritto, puntualmente eseguito dai Successori, o da chi si trovasse a fare la distribuzione e reparto di detta Tassa ai Popo-

li,

si, e la consegna del Dazzajolo al Canoviere del Sale; E devotamente la reverisco.

La detta annua Tassa del Sale da durare anni tre sono Stara che a Libbre per Staro sono Libbre

Siena dall' Uffizio del Sale.

NORMA

Per maggiore intelligenza ed Istruzione di chi deve fare la Repartizione, e Distribuzione della Tassa annuale del Sale a tenore dell' Istruzione del dì

Si supponga un luogo ove abitino trecento persone, le quali dovendo tassarsi a libbre nove di Sale l' anno per persona, il Sale da repartirsi fra loro ascenderà per conseguenza alla quantità di Libbre duemila settecento.

Persone			
80	Alla prima Classe dei Benestanti supposti persone ottanta in dodici Famiglie, assegnandogliene Libbre 9. per ciascheduno sono - - - - - - - - - - - - - - Libbre	720	
	E più tra dette Famiglie vi sono Osti, Pizzicagnoli, e Macellari in più Famiglie, componenti fra tutto 50. Persone alle quali assegnano per consumo delle loro Botteghe altre Lib. 9. per testa sono - -	450	1320
	Alle altre Famiglie di persone Benestanti ma che non fanno Negozj della natura che sopra, e che formano fra tutte il N. di 30. persone Libb. 5. a testa - - - - - -	150	
80	Alla seconda Classe di Persone mediocri in N. di 80. in 17. Famiglie comprendendovi gli Ecclesiastici, Militari ed altri Privilegiati, ai quali non si può assegnare che la semplice imposta prescritta dalla Legge a ragione di Libb. 9. per testa - - - - - - - - - - - - - -		720
140	Alla terza dei poveri, e miserabili in N. di 140. Persone in 25. Famiglie. di cui per quasi un quarto, e così per		
	N. 30. a Libb. 6. a testa - - - - -	180	
	N. 40. che compie la metà di questa Classe a Libb. 5. per testa -	200	660
	E le 70. residuali che formano l'intiera metà di questa Classe a Libb. 4. a testa - - - - - -	280	
	N. 140.		
300	Persone Tassa che sopra Libb.		2700

Le

Le polizze della Notificazione continueranno di farſi nell' iſteſſa forma a riſerva che ſaranno ſottoſcritte dal Cancelliere, e non dal Giuſdicente.

Formula dell' Atteſtato che i Cancellieri delle reſpettive Comunità dei Luoghi taſſati a levare il Sale a contanti, debbono mandare ogni anno alla Cancelleria del Sale di Siena ſubito fatto il Reparto, e Diſtribuzione della Taſſa del Sale aſſegnate a dette Comunità o almeno per tutto il dì 15. Decembre come per Lettera Circolare ſcritta ai medeſimi Cancellieri d' ordine dell' Illuſtriſſimo Sig. Auditore del Governo Giudice Camerale

A dì

Fede per me infraſcritto Cancelliere della Comunità di come la repartizione e diſtribuzione della Taſſa del Sale aſſegnata a detta Comunità in ſomma di Stara che ſono libbre per l' anno futuro da principiare il dì primo Gennaro e terminare a tutto Dicembre dello ſteſſo anno è ſtata fatta come appreſſo.

Alla prima Claſſe compoſta di Perſone Eccleſiaſtiche non Mendicanti, Beneſtanti, Oſti, Pizzicagnoli per il loro conſumo di vitto a ragione di libbre per bocca è ſtato aſſegnato libbre e più in ordine agli Oſti, e Pizzicagnoli per conſumo delle loro Botteghe libbre e più a tutti per ſupererogazione libbre , e così in tutto libbre

E per

E per le Bestie da Cacio a ragione di mezza libbra per Bestia libbre

Alla seconda Classe composta di Persone mediocri per il loro consumo di vitto a ragione di libbre per bocca è stato assegnato libbre

Alla terza Classe composta di poveri, e miserabili per il loro consumo di vitto libbre

In ordine ai poveri a ragione di libbre per bocca libbre

In ordine ai miserabili a ragione di libbre per bocca libbre

E così in tutti Libbre

Bocche N. Libbre
Bestie N. Libbre

Sale distribuito Libbre

Tassa del Sale assegnata alla Comunità

Cancelliere.



LV.

Illustr Signore.

Avvicinandosi il tempo in cui si deve rinnovare l'Elezione de' Canovieri del Sale nelle Comunità e popoli sottoposti alla Tassa del Sale medesimo, stimo opportuno di rammentare a VS. il Metodo prescritto per detti

ta Elezione ne' §§. XVII., e XVIII. delle Istruzioni date nel dì esortandola a rappresentare a codesta Magistratura Comunitativa essere sempre necessario, che detta Elezione cada in Persone di conosciuta probità, e capaci di esercitare un tale Impiego con sodisfazione della Regia Azienda, del Pubblico, e della Comunità medesima, mediante l'adempimento di tutti gli obblighi espressi nelle suddete Istruzioni.

Mi dia riscontro di avere ricevuta la presente, e passo a farle devotissima riverenza.

Siena dall' Uffizio Generale del Sale li
17

Visto



V.

PATENTE

PER I CANOVIERI DEL SALE

Nella Provincia Superiore di Siena.

SI fa per la presente noto a chiunque come è stato, nella forma prescritta nelle Istruzioni Generali del dì 26. Settembre 1780. eletto per Canoviere del Sale
e suoi annessi ec.

per

per Anni da principiare il
e terminare a tutto
con i Pesi ed obblighi espressi nell' Istruzione particolare datali annessa alla presente, i quali sono tutti relativi agli Ordini veglianti su tal materia, ai quali ec.

Questa Patente sarà registrata, unitamente con la suddetta Istruzione nell' Ufizio del Sale di Siena, e dovrà poi essere presentata dal prenominato Canoviere al Cancelliere di quella Comunità a cui appartiene la Canova che Egli deve amministrare per farla similmente registrare negli Atti della Cancelleria dell' istessa Comunità, ed ivi fare in valida forma tutto ciò che viene disposto nelle sopracitate Istruzioni generali.

Data in Siena nell' Ufizio del Sale questo dì
dell' Anno Millesettecento

Direttore.



IV.

ISTRUZIONE

Che si consegna colla Patente ai Canovieri del Sale per bene amministrare le loro Canove.



I. DEve ciascun Canoviere avanti il princiò del suo Ministero, e così il primo di Gennaro di ciascun Anno farsi consegnare dai Rappresentanti, e Cancelliere della Comunità il quaderno di distribuzione, e reparto della Tassa del Sale di conformità alla Istruzione del dì

II. Nelle Levate del Sale, che farà il Canoviere da questo Ufizio di Siena, tanto da per se, quanto per mezzo de' Vetturali, osserverà colla maggiore esattezza le diligenze prescritte dalla mentovata Istruzione, con dichiarazione inoltre, che siccome alcune Canove sono situate in luoghi, dove non risieggono Giusdicenti, e nemmeno Cancellieri delle Comunità, rispetto a queste Canove, il riscontro delle Sacca e la fede d'essere pervenute al suo destino ben condizionate ed intatte, che dovrebbe farsi dal Giusdicente, si farà da uno, o due Rappresentanti quella Comunità, in cui è situata la Canova per servizio della quale sarà stato condotto il Sale, ed in mancanza di essi da due testimoni semplicemente.

III. Dovrà levare, e rifinire a suo risico, e schiena l'intera Tassa del Sale assegnata annualmente alla Comunità, senza poterne mai domandare, nè ottenere diminuzione, o defalco alcuno per qualsivoglia Causa, o pretesto; E per tal effetto dovrà levare il Sale nei tempi prefissi dalla Istruzione, e dopo la fine di ciascun'Anno sarà tenuto pagare al solito prezzo il Sale avanzato di Tassa, o senza poterlo avere, con più le pene di quindici per cento, ed a tal pagamento saranno obbligati in solidum anco i suoi Mallevadori. Perciò si avvertono tutti i Canovieri a far le loro levate del Sale in tempo, perchè se aspetteranno a levare verso la fine dell'ultimo mese dell'Anno, qualche porzione di Sale, che probabilmente non potesse in quei pochi giorni, che restano dispensarsi, e consumarsi dai Popoli sottoposti alle loro respettive Giurisdizioni, sarà in arbi-

arbitrio nostro lasciarlo levare, o no, per non pregiudicare allo smaltimento dei Sali dell' Annata futura, e non ostante dovrà essere pagato come sopra coerentemente a quello, che vien disposto nella predetta Istruzione.

IV. E' proibito al medesimo Canoviere di pigliar Sale in presto da altri Salajoli per rivenderlo nella sua Canova, sotto pena di Scudi due per Staro; Avverta ancora di non comprare, contrattare, o in altra forma ricevere per usare, rivendere, o altro farne, Sale, benchè di S. A. R. da persone non legittime, altrimenti, oltre la solita pena di scudi venticinque per la prima volta, per la seconda di scudi cinquanta, e per la terza di scudi cento, nella quale incorrerà insiem similmente, sarà come delinquente nel proprio Ufizio, punito dall' Auditor Fiscale con più rigore di quello, che sarà punita qualsivoglia altra persona, che abbia commesse simili trasgressioni.

V. Sarà in obbligo di tenere il Sale in luogo comodo, e asciutto, e di venderlo ai debiti tempi avvertendo nel distribuire detto Sale nella sua Giurisdizione di adempire puntualmente a quel che viene ordinato dalla Legge, e di non dar Sale ad alcuna persona, che abiti fuori della sua Giurisdizione sotto pena di Lire quattro per libbra, siccome ancora di dare il Sale a pesi giusti, facendo a questo effetto rivedere due volte l'anno le sue stadere, o bilance.

VI. Otto giorni avanti la scadenza di ciascun quartale e un mese avanti che termini l'anno dovrà il Canoviere far pubblicare un Proclama, che chi non ha levato il Sale, come era tenuto di

fare dalla sua Canova, debba levarlo nel termine di otto giorni, e quello passato, farà uno spoglio di tutte quelle persone secolari, che fossero rimaste indietro, e quello consegnerà ai Rettori di Giustizia, perchè siano fatti esecutare realmente, con avere però riguardo alle persone veramente miserabili, ed a quelle persone, che avessero avuto legittimo impedimento, e rispetto agli Ecclesiastici, che non avessero levata la loro tangente quota di Sale, ce ne dovrà mandar la nota, perchè da noi siano fatte le diligenze opportune presso chi occorre per obbligarsi a levare il Sale. Si riduce a memoria anco del Canoviere, che se non farà esecutare dentro l'Anno i Debitori di Sale non levato, non può passato l'Anno procedere ad alcuna esecuzione per tal causa; Essendogli solamente permesso di far proseguire fino alla consumazione i gravamenti, che fossero stati fatti dentro all'Anno secondo gli Ordini veglianti ec.

VII. Dovrà invigilare con tutta la maggiore attenzione all'osservanza di tutto ciò, che vien disposto dalla predetta Istruzione rispetto agli Insalatori di Carne, e Caci.

VIII. Dovrà finalmente invigilare, e procurare, che i Ministri di Giustizia del Tribunale, al quale è sottoposta la sua Canova, siccome ancora gli Esecutori invigilino, perchè non seguano introduzioni di Sal forestiero, nè si commetta verun'altra trasgressione in Materia di Sale ne'Luoghi sottoposti alla Sua Giurisdizione, e quando mai facesse venire, comprasse, tenesse, vendesse, o usasse Sali forestieri o da riputarsi tali incorre-

rà nelle pene comminate dalla Legge del 1681.

IX. Sarà finalmente tenuto a render conto della Sua Amministrazione in conformità degli Ordini, e Leggi veglianti o in altre forme, che da noi venisse ordinato.

Dato in Siena nell' Uffizio Generale del Sale questo dì

Vista ed approvata.



VII.

TARIFFA

Di ciò che sarà pagato dalla Regia Cassa della Dogana di Siena in atto del Saldo dell' Annata a ciascuno dei Canovieri delle Comunità della Provincia Superiore Senese per loro rimborso delle Spese di trasporto del Sale dai Magazzini di Siena, e Castiglione alla loro Canova, e di tutti i soliti Emolumenti, che debbono pagare ai Ministri dei respettivi Uffizi.

Nomi delle Comunita'	Rimborso a ciascun Canoviere					
	Sopra la levata d' ogni Mogg. di Sale di Libb. 1272.			Sopra ogni Staro di Libbre 53.		
	Lir.	Sol.	Den.	Lir.	Sol.	Den.
Asciano, e Montalceto	4	14	8.	..	3.	10.
Armajolo	8.	5.	..	.	6.	10.
Abbadia S. Salvadore	16.	10.	4.	..	14.	....
Abbadia a Spineto	14.	16.	..	..	12.	4.
Argiano	19.	12.	..	..	16.	..
Buon Convento	4.	10.	..	..	4.	..
Betolle	12	14.	..	.	10.	7.
Belforte	11.	16.	.	..	9.	10.
Bibbiano	22.	3.	..	..	18.	5.

Boc-

Nomi delle Comunità	Rimborſo a ciaſcun Canoviere					
	Sopra la levata d' ogni Mogg. di Sale di Libbre 272.			Sopra ogni Staro di Libbre 53.		
	Lir.	Sol.	Den.	Lir.	Sol.	Den.
Boccheggiano	19.	6.	--	--	16.	---
Belagajo	15.	----	--	--	12.	6.
Belſedere	11.	14.	--	--	9.	9.
Caſtelnuovo Bellardenga	6.	----	8.	--	5.	---
Chianciano	14.	16.	4.	--	12.	4.
Chiuſure	10.	16.	--	--	9.	---
Celle	12.	8.	8.	--	10.	4.
Cetona	22.	16.	--	--	19.	----
Caſtel Muzio	10.	9	4.	--	8.	9.
Camigliano	17.	7.	4	--	14.	5.
Caſtel nuovo dell'Abate	20.	10.	--	--	17.	1.
Coſona	14.	4.	--	--	12.	---
Caſole	7.	4.	--	--	6.	---
Chiuci	23	15.	4.	--	19.	10.
Chiuſdino	15.	4.	8.	--	12.	8.
Caſtel Vecchio a Perignano	16.	8.	--	--	13.	8.
Caſtiglioncel del Trinoro	13.	16.	--	--	11.	6.
Contignano	14.	8.	--	--	12.	---
Caſtiglion d'Orcia	9.	1.	--	--	7.	6.
Campiglia d'Orcia	16.	11.	8.	--	13.	10.
Camporſevoli	17.	6.	--	--	14.	5.
Farnetella	13.	16.	--	--	11.	6.
Fighine	21.	17.	8.	--	18.	4.
Froſini	13.	5.	--	--	11.	8.

Nomi delle Comunita'	Rimborso a ciascun Capoviere					
	Sopra la levata d'ogni Mogg di Sale di Libbre 1272.			Sopra ogni Staro di Libbre 53.		
	Lir.	Sol.	Den.	Lir.	Sol.	Den.
Gerfalco	18.	7	4	--	15.	3.
Jesa	23.	1	4	--	19.	3.
Lucignan d' Asso	12.	8.	--	--	10.	4.
Luriano, e Folgori	23.	8.	--	--	19.	6.
Montalcino	16.	14.	--	--	13.	10.
Monticchiello	11.	10	--	--	9.	7.
Monteron Grifoli	16.	18.	--	--	14.	1.
Montieri	14	17.	4.	--	12.	4.
Monticiano	21.	4	--	--	17.	8.
Monte Guidi	6.	17.	--	--	5.	8.
Monte S. Maria	8.	9.	4.	--	7.	1.
Menlano	7.	8.	--	--	6.	2.
Monte Follonico	13.	18	8.	--	11.	7.
Monte Pescini	21.	4.	--	--	17.	8.
Montisi	12.	7.	8.	--	0.	4.
Monte Lefrè	18.	12.	--	--	15.	6.
Modanella	15.	8	--	--	12.	10.
Montalcinello	15.	5.	--	--	12.	8.
Pienza	23.	--	--	--	19.	2.
Palazzo Massaini	23.	16.	--	--	19	10.
Poggio S. Cecilia	13.	16.	--	--	11.	6.
Pian Castagnajo	33.	----	--	1.	7.	6.
Petrojo	14.	16.	--	--	12.	4.
Poggio alle Mura	18.	7.	--	--	15.	2.
Radicondoli	10.	16.	--	--	9.	----
Rapolano	12.	----	--	--	10.	----

Rigo-

Nomi delle Comunita'	Rimborso a ciascun Canoviere					
	Sopra la levata d' ogni Mogg. di Sale di Libbre 1272.			Sopra ogni Staro di Libbre 53.		
	Lir.	Sol.	Den.	Lir.	Sol.	Den.
Rigomagno	12.	9.	4.	--	10.	4.
Ripa d' Orcia	13.	19.	8.	--	11.	8.
Rocca d' Orcia	10.	4.	--	--	8.	6.
Radicofani	16.	17.	--	--	14.	----
Sarteano	25.	1.	--	1.	----	10.
Scrofiano	10	5.	4.	--	8.	6.
Sinalunga	11.	5.	--	--	9.	4.
S. Gio: d' Asso	11.	9.	4.	--	9.	7.
S. Casciano de' Bagni	20	14.	8.	--	17.	2.
S. Quirico	11.	----	--	--	9.	2.
S. Angelo in Colle	18.	4.	--	--	15.	2.
Serre a Petriolo	30.	8.	--	1.	5.	4.
S. Giusto	24.	4.	8.	1.	----	2.
S. Lorenzo a Merza	23	12.	--	--	19.	8.
Serre a Rapolano	6.	4.	8.	--	5.	2.
Trequanda	12.	4.	4.	--	10.	2.
Torrita	11.	16.	--	--	9.	10.
Tocchi	23.	8.	--	--	19.	6.
Travale	16.	18.	8.	--	14.	1.
Vergelle	20.	12.	--	--	17.	2.
Vivo	18.	19.	8.	--	15.	10.

MOTUPROPRIO

Con cui si riunisce il Magistrato di Mercanzia a quello de Regolatori.

DEL DÌ 28. NOVEMBRE 1780.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *AL Magistrato de' Regolatori, e Conservatori si riunisce anche il Magistrato di Mercanzia.*
2. *Giurisdizione accordata al detto Magistrato.*
3. *Il Consiglio Generale procede alla tratta di due Residenti.*
4. *Il primo Deputato continua ritenere la Carica di Proveditore dell'a Mercanzia.*
5. *Penzione accordata agli attuali precisionati, ed obblighi ingiunti ai medesimi.*
6. *Tutti i Fogli, Libri, e Filze debbano passarsi nell' Archivio dei Regolatori.*

7. I

7. *I Libri dell' Amministrazione devono passare nell' Uffizio del Monte dei Paschi.*

8. *Anche il Bilanciere passa nell Uffizio de Paschi.*

9. *Proposizioni da farsi dal Luogo-Tenente Generale di Siena rapporto alla fabbrica.*

AVendo l' esperienza dimostrato, che le Cause, ed Affari, che sogliono trattarsi nel Tribunale della Mercanzia di Siena, non esigono ormai nè per il numero, nè per l' importanza, che sia tenuta ferma la sua istituzione, e considerando Noi perciò, che tali Cause, ed Affari possono senza sconcerto aggregarsi ad altro Dipartimento, ci siamo determinati di Nostro Motuproprio, certa scienza, e colla pienezza della Sovrana Potestà di comandarne la Soppressione conforme vogliamo, che resti soppresso per il dì primo Gennajo 1781; e riunito al Magistrato de' Regolatori, e Conservatori del Pubblico Archivio nella forma che appresso.

I. Il Magistrato de' Regolatori, e Conservatori del Pubblico Archivio, che assumerà ancora il titolo di Magistrato di Mercanzia continuerà ad esser composto, come è presentemente, di quattro Residenti, e di un' Assessore, da eleggersi i detti Residenti per Tratta nelle solite forme.

II. Al medesimo apparterrà tutta la giurisdizione, incumbenze, e facoltà, che si esercitano tanto nel contenzioso, che nell' economico dal Provveditore e dai Deputati della Mercanzia, ed avrà gl' istessi obblighi, e pesi a forma del disposto nei due Editti, e Motuproprio de' 30 Agosto 1777.

III. Do-

III. Dovrà bensì dal Consiglio Generale in luogo della solita Tratta di quattro Soggetti per risedere nel Magistrato de' Regolatori, Conservatori del Pubblico Archivio, e Mercanzia procedersi nel solito tempo, finchè non sia diversamente disposto, alla Tratta di soli due, essendo Nostra Sovrana intenzione, che per i posti degli altri due Residenti siano provvisionalmente destinati, conforme destiniamo, gli attuali Primo Deputato, e Provveditore, e il Secondo Deputato del Magistrato soppresso.

IV. Il Primo Deputato sebbene venga destinato a risedere nel Magistrato de' Regolatori con Voto eguale agli altri Residenti, dovrà continuare nell' esercizio di tutte quelle ingerenze, che come Provveditore della Mercanzia li sono addossate nei sopraccennati Editti, e Motuproprio, e che per la loro natura non possono assumersi, ed eseguirsi collegialmente; E nel caso di assenza, o impedimento del medesimo supplirà alle di lui funzioni il Secondo Deputato.

V. Vogliamo, che il Provveditore, il Secondo Deputato, l' Assessore, il Cancelliere, il Sotto-Cancelliere, il Bilanciere, il Tavolaccino, ed il Famiglio del soppresso Tribunale di Mercanzia continuino a godere fino a nuov' Ordine a titolo di pensione delle Provvisioni, che gli furono respettivamente assegnate col Motuproprio suddetto de' 30. Agosto 1777.

E che ancora il Cancelliere, Sotto Cancelliere, Tavolaccino, e Famiglio passino parimente fino a nuov' Ordine a servire nella stessa qualità nel Tribunale de' Regolatori per gli affari della Mercanzia.

VI. Tutti i Libri, Foglj, Filze, e Processi, che si conservano nell' Archivio del Tribunale della Mercanzia si faranno consegnare dal Provveditore, e Deputati per mezzo del Cancelliere al Magistrato de' Regolatori per riporsi nel suo Archivio.

VII. I Libri poi di amministrazione, Bilanci, e loro Relati, unitamente al denaro, che si troverà in essere nella Cassa di quell' Uffizio a tutto Dicembre 1780, e dipendente tanto dall' entrate proprie del Tribunale, quanto dall' entrate dell' Arti soppresse si faranno passare dai medesimi Provveditore, e Deputati per mezzo del Bilanciere, e respettivamente del Camarlingo, che resta confermato nell' Impiego fino al giorno della soppressione; nell Uffizio del Monte de Paschi, e nella Cassa del medesimo, a cui viene riunito questo Ramo di amministrazione, con farsi l' effettivo pagamento del denaro nelle mani del Camarlingo di detto Monte, il quale ne terrà conto, e Amministrazione separata.

VIII. In Conseguenza di questa riunione di Cassa il Bilanciere dell' Uffizio di Mercanzia passerà a servire nella stessa qualità nell' Uffizio del Monte de' Paschi, dove eserciterà le solite incumbenze annesse al suo Impiego soppresso.

IX. Rispetto finalmente alla destinazione della Fabbrica del Tribunale soppresso, incarichiamo il Luogo Tenente Generale del Governo di Siena di rimettercene, sentito il Collegio di Balìa le sue Proposizioni.

Ed il medesimo Luogo Tenente Generale darà gli Ordini, e Disposizioni necessarie per la pontuale

tuale ed esatta esecuzione di queste Nostre Determinazioni.

Dato in Firenze li 28. Novembre 1780.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI.

DI SCHMIDVEILLER.



NOTIFICAZIONE

Relativa ai trasporti dei Cadaveri in tempo di Notte

DEL DÌ 5. DICEMBRE 1780.

L'Illustrissimo Sig. Auditor Fiscale della Città di Siena fa noto al Pubblico, come SUA ALTEZZA REALE per riparare a qualunque sinistro accidente, che potesse derivare nel doversi trasportare di notte i Cadaveri nei tempi di pioggie, nevi, e geli, a motivo della situazione delle strade in molti luoghi scoscese; Si è degnata dichiarare con suo Veneratissimo Rescritto de sedici del caduto Mese di Novembre, che il trasporto notturno dei Cadaveri per questa Città si faccia dal Mese di Aprile inclusivamente a tutto Ottobre, e che negli altri cinque Mesi un simi-

le

le trasporto sia permesso farsi di giorno, non ostante la vegliante Legge del 1748.

Dato dal Pubblico Palazzo di Giustizia li cinque Dicembre mille settecento ottanta.

GIUSEPPE GIUSTI AUD. FISC.

Girolamo Fancelli Cancelliere.

RINNUOVAZIONE

Relativamente ai Giuochi.

DEL DÌ 11. MARZO 1782.

L'Illustrissimo Sig. Auditor Fiscale per S. A. R. della Città, e Stato di Siena essendo informato, che nel tempo che S. A. R. si da la massima premura per risvegliare nei Parochi la loro attività per istruire i Popoli ad Essi affidati nei doveri della Religione, vengono defraudati i Paterni Suoi sentimenti dalla dissipazione del Popolo adulto, che preferisce di dare all'ozio, ed ai vizj il tempo destinato a tale istruzione; Ed essendo espressamente incaricato dalla R. A. S. per mezzo di biglietto del Real Governo de' 6. Marzo 1782 di togliere di mezzo i richiami di tal deviamento colla rinnuovazione dell'Ordine della proibizione dei Giuochi, ed Osterie nelle ore, in cui nelle Parrocchie si fanno le Funzioni

ni ecclesiastiche; e si insegna la Dottrina Cristiana; Riduce perciò a memoria di ciascheduno che per la Legge de' 27. Giugno 1767., e de' 27. Novembre 1773. Resta proibito ogni, e qualunque Giuoco, ancorchè fosse di palla, pillotta, pallone, pallottole, ed altro simile, che si facesse nei dì festivi, e nelle ore dei Divini Uffizj, quali fuori delle Città si intendono ristrette respettivamente a quelle della Messa Parrocchiale, del Catechismo, e del Vespro;

E che gli Osti, Locandieri, Pasticcieri, Bettolieri, e Canovieri non debbono nei giorni festivi tenere aperte in qualunque ora le loro Osterie, Locande, Botteghe, Bettole, e Canove se non per comodo dei Forestieri, dei Passeggieri, e di chiunque altro, che non per abuso, o per vizio, ma per necessità abbia ricorso alle medesime.

E perciò procuri ciascheduno di uniformarsi al disposto delle dette Leggi, poichè sarà invigilato con tutto il rigore per la loro osservanza, e sarà proceduto contro i Trasgressori in conformità delle medesime.

Dato dal Palazzo di Giustizia di Siena Li 11. Marzo 1782.

LUIGI CERCIGNANI AUDITOR FISCALE.

Girolamo Fancelli Cancelliere.

Fine del Tomo Decimo-primo.

INDICE

DELLE MATERIE

La lettera L significa *Legge*: la U *universale*: la F *Fiorentina*, e la S *Sanese*.

B

Boschi.

C

Cadavere.

Canoviere.

Proi

Fine dell'Indice del Tomo XII.

